

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 ottobre 2020

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2020/1181 della Commissione, del 7 agosto 2020, che rettifica alcune versioni linguistiche della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che rettifica la versione in lingua danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (20CE1712)..... Pag. 1

*Publicato nel n. L 263 del 12 agosto 2020*

Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (20CE1713)..... Pag. 3


Decisione (UE) 2020/1183 della Commissione, del 25 febbraio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.34445 (2012/C) al quale la Danimarca ha dato esecuzione per il trasferimento di attività patrimoniali da FIH a FSC (20CE1714)... Pag. 17

Decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici [notificata con il numero C(2020) 4862] (20CE1715)..... Pag. 43

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1185 della Commissione, del 10 agosto 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 5559] (20CE1716)..... Pag. 56

Raccomandazione (UE) 2020/1186 del Consiglio, del 7 agosto 2020, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (20CE1717)..... Pag. 84

*Publicati nel n. L 261 dell'11 agosto 2020*



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1187 della Commissione, del 7 agosto 2020, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Iodine based products - CID LINES NV» (20CE1718).....</u>	Pag. 87
<i>Publicato nel n. L 268 del 14 agosto 2020</i>	
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1188 del Consiglio, del 6 agosto 2020, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (20CE1719).....</u>	Pag. 142
<i>Publicata nel n. L 265 del 12 agosto 2020</i>	
<u>Regolamento (UE) 2020/1189 della Commissione, del 6 agosto 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (20CE1720)..</u>	Pag. 144
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 della Commissione, del 11 agosto 2020, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE1721).....</u>	Pag. 146
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione, dell'11 agosto 2020, che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (20CE1722).....</u>	Pag. 148
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1192 della Commissione, dell'11 agosto 2020, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 12 agosto 2020 (20CE1723).....</u>	Pag. 156
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1193 della Commissione, del 2 luglio 2020, relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia (20CE1724).....</u>	Pag. 160
<i>Publicati nel n. L 262 del 12 agosto 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1194 del Consiglio, del 12 agosto 2020, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (20CE1725).....</u>	Pag. 179
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1195 del Consiglio, del 12 agosto 2020, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (20CE1726).....</u>	Pag. 182
<i>Publicati nel n. L 266I del 13 agosto 2020</i>	

## RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1188 del Consiglio, del 6 agosto 2020, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 265 del 12 agosto 2020) (20CE1727).....</u>	Pag. 185
<i>Publicata nel n. L 266I del 13 agosto 2020</i>	

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2020/1181 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2020

che rettifica alcune versioni linguistiche della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che rettifica la versione in lingua danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafi 2 e 7,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) Le versioni in lingua danese, francese e slovacca della direttiva 2007/46/CE, le versioni in lingua danese e francese del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione <sup>(3)</sup> e la versione danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione <sup>(4)</sup> contengono diversi errori. Più specificamente, i termini «bi-fuel» («bicarburante») e «dual-fuel» («a doppia alimentazione») sono stati tradotti con un'unica espressione, anche se tali termini indicano modalità diverse di funzionamento del motore. I motori «dual-fuel» («a doppia alimentazione») sono alimentati contemporaneamente a diesel e a gas, mentre i motori «bi-fuel» («bicarburante») funzionano con un carburante alla volta, selezionabile a turno.

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).



- (2) Altri errori sono presenti nella versione in lingua danese della direttiva 2007/46/CE, in cui la traduzione dei termini «mono fuel» («monocarburante») e «flex fuel» («policarburante») deve essere rivista, in quanto tali termini sono tradotti nel testo in più modi diversi. La sigla «WHTC», inoltre, è stata resa in alcuni casi con «WHSC», che si riferisce a un altro tipo di prova.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, francese e slovacca della direttiva 2007/46/CE, le versioni in lingua danese e francese del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e la versione danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (4) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 e del regolamento (UE) 2017/2400 fanno parte del quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE e alcuni degli errori concernenti la formulazione dei regolamenti ricadono anche sulla formulazione della direttiva. È pertanto opportuno che la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (UE) n. 582/2011 e il regolamento (UE) 2017/2400 siano rettificati da un unico atto.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

*(non riguarda la versione italiana)*

*Articolo 2*

*(non riguarda la versione italiana)*

*Articolo 3*

*(non riguarda la versione italiana)*

*Articolo 4*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN

20CE1712



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1182 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2020

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:


- (1) La tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
- (2) All'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Sulla base dei pareri <sup>(2)</sup> resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia («il comitato»), nonché delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Tali pareri del comitato sono:
  - parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza acido nitrico ... % [C ≤ 70 %];
  - parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 µm, lunghezza > 5 µm e rapporto dimensionale ≥ 3:1);
  - parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza trimetossivinilsilano; trimetossi(vinil)silano;
  - parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraossia-6-silaundecano;
  - parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza dimetil disolfuro;
  - parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza rame granulato;
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza bis(N-idrossi-N-nitrosocicloesilamminato-O,O')rame; bis(1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-))-rame; [Cu-HDO];
  - parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2];
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene;

<sup>(1)</sup> GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> I pareri sono consultabili tramite il seguente sito web: [https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte\\_receiptFrom/-/dte\\_receiptTo/-/prc\\_public\\_status/Opinion+Adopted/dte\\_withdrawnFrom/-/dte\\_withdrawnTo/-/sbm\\_expected\\_submissionFrom/-/sbm\\_expected\\_submissionTo/-/dte\\_finalise\\_deadlineFrom/-/dte\\_finalise\\_deadlineTo/-/haz\\_additional\\_hazard/-/lec\\_submitter/-/dte\\_assessmentFrom/-/dte\\_assessmentTo/-/prc\\_regulatory\\_programme/](https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_additional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/)



- parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo;
- parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima;
- parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza paclobutrazolo (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-olo;
- parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo;
- parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza geraniolo; (2E)-3,7-dimetilotta-2,6-dien-1-olo;
- parere del 28 gennaio 2019 sulla sostanza 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide;
- parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza MCPA tioetile (ISO); S-etil (4-cloro-2-metilfenossi)etanetioato; S-etil 4-cloro-*o*-tolilossitioacetato;
- parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza diisottilfialato;
- parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza 4-[[[(6-cloropiridin-3-il)metil](2,2-difluoroetil)ammino]furan-2(5H)-one; flupyradifurone;
- parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza thiencarbazonemetile (ISO); metil 4-[(4,5-diidro-3-metossi-4-metil-5-osso-1H-1,2,4-triazol-1-il)carbonilsolfammoil]-5-metiltiofene-3-carbossilato;
- parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza acido L-(+)-lattico; acido (2S)-2-idrossipropanoico;
- parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza 2-metossietil-acrilato;
- parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza acido gliossilico ... %;
- parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio];
- parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza (ossido-NNO-azossi)cicloesano di potassio; 1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio; [K-HDO];
- parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza mecetronio etilsolfato; N-etil-N,N-dimetilesadecan-1-amminio etilsolfato; etilsolfato di mecetronio [MES];
- parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza (2RS)-2-[4-(4-clorofenossi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo; mefentrifluconazolo;
- parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza oxathiapiprolin (ISO); 1-(4-[4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,2-ossazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il]piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanone;
- parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza zinco piritone; (T-4)-bis[1-(idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinco;
- parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one; flurocloridone (ISO);
- parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one; [DCOIT];
- parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza 2-metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-one; [MBIT];
- parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)pirazolo-4-carbossammide; fluxapyroxad;
- parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA];
- parere del 15 ottobre 2018 sulla sostanza 5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazolo-4-carbossammide; 2'-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazolo-4-carbossanilide; penflufen;
- parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza iprovalicarb (ISO); isopropil [(2S)-3-metil-1-[[1-(4-metilfenil)etil]amino]-1-ossobutan-2-il]carbammato;



- parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza siltiofam (ISO); N-allil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofene-3-carbossammide;
  - parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza estratto di margosa [ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di *Azadirachta indica* mediante biossido di carbonio supercritico];
  - parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza acido nitrico ... % [C > 70 %];
  - parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza ottametilciclotetrasilossano; [D4];
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza pirimifos-metile (ISO); tiofosfato di O-(2-dietilammino-6-metilpirimidin-4-ile) e O,O-dimetile;
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza fosfina;
  - parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza diclorodiottilstannano;
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etil-esile; [DOTE];
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza piombo;
  - parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza 2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere;
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo;
  - parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza tribenuron-metile (ISO); 2-[N-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-N-metilcarbamoil]solfoammioil]benzoato di metile;
  - parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza azossistrobina (ISO); metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil}-3-metossiacrilato;
  - parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza etofumesato (ISO); (RS)-2-etossi-2,3-diidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il metansolfonato;
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 2,4-dinitrofenolo;
  - parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza mesotrione (ISO); 2-[4-(metilsolfonil)-2-nitrobenzoil]-1,3-cicloesanedione;
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza octilinone (ISO); 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; [OIT];
  - parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza imexazol (ISO); 3-idrossi-5-metilossazolo;
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza exitiazox (ISO); trans-5-(4-clorofenil)-N-cicloesil-4-metil-2-osso-3-tiazolidin-carbossammide;
  - parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza pimetrozina (ISO); (E)-4,5-diidro-6-metil-4-(3-piridilmetileneammino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one;
  - parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza imiprotrina (ISO); massa di reazione di: [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-crisantemato; [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-trans-crisantemato;
  - parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetilchetone ossima;
  - parere dell'8 giugno 2018 sulla sostanza perossido di bis( $\alpha,\alpha$ -dimetilbenzile);
  - parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza esatriacontano ramificato;
  - parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 2-(1-(dietilamminoidrossifenil)metanoil)benzoato di esile; esil 2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]benzoato.
- (3) Per quanto riguarda la sostanza «piombo», corrispondente al numero CAS 7439-92-1 e ai numeri della sostanza 082-013-00-1 (polvere di piombo; [diametro delle particelle < 1 mm]) e 082-014-00-7 (piombo massivo; [diametro delle particelle  $\geq$  1 mm]), nel suo parere del 30 novembre 2018 il comitato ha proposto di applicare la stessa classificazione ambientale tanto alla forma massiva quanto a quella in polvere. Tuttavia, in considerazione del minor tasso di dissoluzione della forma massiva, della struttura malleabile del piombo, della produzione intenzionale specifica della polvere e della diversa classificazione ambientale della forma massiva e di quella in polvere di altri metalli contemplati nell'allegato VI, il comitato deve procedere a un'ulteriore valutazione circa l'opportunità di applicare la stessa classificazione ambientale al piombo massivo e in polvere. Inoltre, sono stati resi disponibili nuovi dati scientifici in base ai quali si presume che la classificazione ambientale della forma massiva raccomandata nel parere del comitato possa non essere adeguata. La classificazione ambientale della forma massiva non sarà pertanto inclusa nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il comitato non avrà emesso un parere riveduto.



- (4) Per quanto riguarda la sostanza «2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere» (numero CAS 111-76-2) sono stati resi disponibili nuovi dati scientifici relativi alla classe di pericolo «tossicità acuta (inalazione)» in base ai quali si presume che la classificazione per tale classe di pericolo raccomandata nel parere del comitato, basata su dati meno recenti, possa non essere adeguata. Di conseguenza, questa classe di pericolo non dovrebbe essere oggetto di modifica nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il comitato per la valutazione dei rischi non avrà emesso un parere riveduto alla luce delle nuove informazioni disponibili, mentre dovrebbero invece essere incluse tutte le altre classi di pericolo coperte dal parere del comitato.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (6) Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Occorre inoltre concedere un periodo di tempo sufficiente affinché i fornitori possano adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. Tali obblighi possono includere quelli fissati all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> o all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (7) È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove disposizioni concernenti la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione del presente regolamento. Ciò è coerente con l'approccio adottato a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008**

La tabella 3 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.

In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° marzo 2022, essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente regolamento.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).




## ALLEGATO


Nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la tabella 3 è così modificata:

(1) sono inserite le seguenti voci:


Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«007-030-00-3	acido nitrico ... % [C ≤ 70 %]	231-714-2	7697-37-2	Ox. Liq. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1 A	H272 H331 H314	GHS03 GHS06 GHS05 Dgr	H272 H331 H314	EUH071	Ox. Liq. 3; H272; C ≥ 65 % inalazione: STA = 2,65 mg/L (vapori) Skin Corr. 1 A; H314; C ≥ 20 % Skin Corr. 1B; H314; 5 % ≤ C < 20 %	B»
«014-048-00-5	fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 µm, lunghezza > 5 µm e rapporto dimensionale ≥ 3:1)	206-991-8	409-21-2 308076-74-6	Carc. 1B	H350i	GHS08 Dgr	H350i»			
«014-049-00-0	trimetossivinilsilano; trimetossi(vinil)silano	220-449-8	2768-02-7	Skin Sens. 1B	H317	GHS07 Wng	H317»			
«014-050-00-6	tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraossasilaundecano	213-934-0	1067-53-4	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»			
«016-098-00-3	dimetil disolfuro	210-871-0	624-92-0	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 3 STOT SE 1 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H225 H331 H301 H336 H370 (vierespiratorie superriori, inalazione) H319 H317 H400 H410	GHS02 GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H225 H331 H301 H336 H370 (vie respiratorie superiori, inalazione) H319 H317 H400 H410		inalazione: STA = 5 mg/L (vapori) via orale: STA = 190 mg/kg di p. c. M = 1 M = 10»	




Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«029-024-00-X	rame granulato; [lunghezza delle particelle: da 0,9 mm a 6,0 mm; larghezza delle particelle: da 0,494 a 0,949 mm]	231-159-6	7440-50-8	Aquatic Chronic 2	H411	GHS09	H411»			
«029-025-00-5	bis(N-idrossi-N-nitrosocicloesilammina-to-O,O)rame; bis(1-cicloesil-1,2-di(fidrossi-kO)diazenoato(2-))-rame; [Cu-HDO]	239-703-4	312600-89-8 15627-09-5	Flam. Sol. 1 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H228 H302 H373 (fegato) H318 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H228 H302 H373 (fegato) H318 H410		via orale: STA = 360 mg/kg di p. c. M = 1 M = 1»	
«050-031-00-9	diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis (coco acilossi) derivati [2]	222-883-3 [1] 293-901-5 [2]	3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]	Repr. 1B STOT RE 1	H360D H372 (sistema immunitario)	GHS08 Dgr	H360D H372 (sistema immunitario)»			
«601-092-00-0	dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,h]pirene	205-886-4	191-30-0	Carc. 1B Muta. 2	H350 H341	GHS08 Dgr	H350 H341		Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %»	
«603-237-00-3	ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2S-R,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo	-	125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Aquatic Chronic 1	H360D H302 H373 (occhi, pelle, fegato) H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H360D H302 H373 (occhi, pelle, fegato) H410		via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 100»	
«603-238-00-9	bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglioma	205-594-7	143-24-8	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»			
«603-239-00-4	paclobutrazolo (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-olo	-	76738-62-0	Repr. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H332 H302 H319 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H361d H332 H302 H319 H410		inalazione: STA = 3,13 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 490 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10»	




Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Codici di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Etichettatura		Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo			Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«603-240-00-X	2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo	221-967-7	3296-90-0	Carc. 1B Muta. 1B	H350 H340	GHS08 Dgr	H350 H340»				
«603-241-00-5	geraniolo; (2E)-3,7-dimetilotta-2,6-dien-1-olo	203-377-1	106-24-1	Skin Sens. 1	H317	GHS07 Wng	H317»				
«605-041-00-3	2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide	201-289-8	80-54-6	Repr. 1B	H360Fd	GHS08 Dgr	H360Fd»				
«607-738-00-8	MCPA tioetile (ISO); S-etil (4-cloro-2-metil-fenossi)etanioato; S-etil 4-cloro-o-tolilossitioacetato	246-831-4	25319-90-8	Acute Tox. 4 STOT RE. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H373 (fegato) H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H302 H373 (fegato) H410			via orale: STA = 450 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10»	
«607-740-00-9	diisotilfralato	248-523-5	27554-26-3	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»				
«607-741-00-4	4-[[[(6-cloropiridin-3-il)metil](2,2-difluoroetilammino)furan-2(5H)-one]; flupyradifufone	-	951659-40-8	Acute Tox. 4 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H373 (muscoli) H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H302 H373 (muscoli) H410			via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10»	
«607-742-00-X	thiencarbazone-metile (ISO); metil 4-[[[4,5-diidro-3-metossi-4-metil-5-ossosol-1H-1,2,4-triazol-1-il]carbonilsolfammoil]-5-metilofene-3-carbossilato	-	317815-83-1	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410			M = 1 000 M = 1 000»	
«607-743-00-5	acido L-(+)-lattico; acido (2S)-2-idrossipropanoico	201-196-2	79-33-4	Skin Corr. 1C Eye Dam. 1	H314 H318	GHS05 Dgr	H314				EUH071»




Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Codici di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Etichettatura		Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo			Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-744-00-0	2-metosietil-acrilato	221-499-3	3121-61-7	Flam. Liq. 3 Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Skin Sens. 1	H226 H341 H360FD H331 H302 H314 H318 H317	GHS02 GHS05 GHS06 GHS08 Dgr	H226 H341 H360FD H331 H302 H314 H318 H317	EUH071	inalazione: STA = 2,7 mg/L (vapori) via orale: STA = 404 mg/kg p. c.»		
«607-745-00-6	acido gliossilico ... %	206-058-5	298-12-4	Eye Dam. 1 Skin Sens. 1B	H318 H317	GHS05 GHS07 Dgr	H318 H317			B»	
«607-746-00-1	N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio]	274-357-8	70161-44-3	Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1	H350 H341 H332 H302 H335 H315 H319 H317	GHS08 GHS07 Dgr	H350 H341 H332 H302 H335 H315 H319 H317		inalazione: STA = 3 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 100 mg/kg di p. c.	8 9»	
«611-181-00-6	(ossido-NNO-azossi) cicloesano di potassio; 1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio; [K-HDO]	-	66603-10-9	Flam. Sol. 1 Acute Tox. 3 STOT RE 2 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	H228 H301 H373 (fegato) H315 H318 H411	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H228 H301 H373 (fegato) H315 H318 H411		via orale: STA = 136 mg/kg di p. c.»		
«612-294-00-3	mecetronio etilsolfato; N-etil-N,N-dimetilsetadecan-1-amminio etilsolfato; etilsolfato di mecetronio; [MES]	221-106-5	3006-10-8	Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H314 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Dgr	H314 H410	EUH071	M = 100 M = 1 000»		
«613-331-00-6	(2RS)-2-[4-(4-clorofenossil)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo; mefentrifluconazolo	-	1417782-03-6	Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410		M = 1 M = 1»		



Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«613-332-00-1	oxathiapirolin (ISO); 1-(4-[4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,2-ossazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il]piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanone	-	1003318-67-9	Aquatic Chronic 1	H410	GHS09 Wng	H410		M = 1»	
«613-333-00-7	zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi-kappa-O)piridin-2(1H)-ionato--kappa-S]zinco	236-671-3	13463-41-7	Repr. 1B Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360D H330 H301 H372 H318 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H360D H330 H301 H372 H318 H410		inalazione: STA = 0,14 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 221 mg/kg di p. c. M = 1000 M = 10»	
«613-334-00-2	flurocloridone (ISO); 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one	262-661-3	61213-25-0	Repr. 1B Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360FD H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H360FD H302 H317 H410		via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 100 M = 100»	
«613-335-00-8	4,5-dicloro-2-ortil-2H-isotiazol-3-one; [DCOIT]	264-843-8	64359-81-5	Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H302 H314 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H302 H314 H317 H410	EUH071	inalazione: STA = 0,16 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 567 mg/kg di p. c. Skin Irrit. 2; H315; 0,025 % ≤ C < 5 % Eye Irrit. 2; H319; 0,025 % ≤ C < 3 % Skin Sens. 1 A; H317; C ≥ 0,0015 % M = 100 M = 100»	



Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«613-336-00-3	2-metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-one; [MBIT]	-	2527-66-4	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2	H312 H301 H314 H318 H317 H400 H411	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H312 H301 H314 H317 H410	EUH071	via cutanea: STA = 1 100 mg/kg di p. c. via orale: STA = 1 175 mg/kg di p. c. Skin Sens. 1 A; H317; C ≥ 0,0015 % M = 1»	
«616-228-00-4	3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)pirazolo-4-carbossamide; fluxapyroxad	-	907204-31-3	Lact. Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H362 H400 H410	GHS09 Wng	H362 H410		M = 1 M = 1»	
«616-230-00-5	N-(dirossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA]	213-103-2	924-42-5	Carc. 1B Muta. 1B STOT RE 1	H350 H340 H372 (sistema nervoso periferico)	GHS08 Dgr	H350 H340 H372 (sistema nervoso periferico)			
«616-231-00-0	5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazolo-4-carbossamide; 2'-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazolo-4-carbossanilide; penflufen	-	494793-67-8	Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H410		M = 1 M = 1»	
«616-232-00-6	iprovalicarb (ISO); isopropil [(2S)-3-metil-1-[[1-(4-metilfenil)etil]amino]-1-ossobutan-2-il]carbamato	-	140923-17-7	Carc. 2	H351	GHS08 Wng	H351»			
«616-233-00-1	siltiofam (ISO); N-allil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)iofene-3-carbossamide	-	175217-20-6	STOT RE 2 Aquatic Chronic 2	H373 H411	GHS08 GHS09 Wng	H373 H411»			




Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«650-057-00-6	estratto di margosa [ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di <i>Azadirachta indica</i> mediante biossido di carbonio supercritico]	283-644-7	84696-25-3	Aquatic Chronic 3	H412		H412»			

(2) le voci corrispondenti ai numeri della sostanza 007-004-00-1, 014-018-00-1, 015-134-00-5, 015-181-00-1, 050-021-00-4, 050-027-00-7, 082-013-00-1, 603-014-00-0, 603-065-00-9, 605-019-00-3, 607-177-00-9, 607-256-00-8, 607-314-00-2, 609-041-00-4, 609-064-00-X, 613-112-00-5, 613-115-00-1, 613-125-00-6, 613-202-00-4, 613-259-00-5, 616-014-00-0 e 617-006-00-X sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:


Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«007-004-00-1	acido nitrico ... % [C > 70 %]	231-714-2	7697-37-2	Ox. Liq. 2 Acute Tox. 1 Skin Corr. 1 A	H272 H330 H314	GHS03 GHS06 GHS05 Dgr	H272 H330 H314	EUH071	Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 % Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %	B»
«014-018-00-1	ottametilciclotetrasilossano; [D4]	209-136-7	556-67-2	Repr. 2 Aquatic Chronic 1	H361F*** H410	GHS08 GHS09 Wng	H361F*** H410		M = 10»	
«015-134-00-5	pirimifos-metile (ISO); tiofosfato di O-(2-dietilammino-6-metilpirimidin-4-ile) e O,O-di-metile	249-528-5	29232-93-7	Acute Tox. 4 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H372 (sistema nervoso) H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H302 H372 (sistema nervoso) H410		via orale: STA = 1 414 mg/kg di p. c. M = 1 000 M = 1 000»	
«015-181-00-1	fosfina	232-260-8	7803-51-2	Flam. Gas 1 Press. Gas Acute Tox. 1 Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1	H220 H330 H314 H400	GHS02 GHS04 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H220 H330 H314 H400		inalazione: STA = 10 ppmV (gas)	U»



Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«050-021-00-4	diclorodiotilstannano	222-583-2	3542-36-7	Repr. 1B Acute Tox. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 3	H360D H330 H372 ** H412	GHS08 GHS06 Dgr	H360D H330 H372 ** H412		Repr. 1B; H360 D: C ≥ 0,03 % inalazione: STA = 0,098 mg/L (polveri o nebbie)»	
«050-027-00-7	10-etil-4,4-diottil-7- osso-8-ossa-3,5-ditria- 4-stannatetradecanoa- to di 2-etil-esile; [DO- TE]	239-622-4	15571- 58-1	Repr. 1B STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360D H372 (sistema immunitario) H400 H410	GHS08 GHS09 Dgr	H360D H372 (siste- ma immuni- tario) H410»			
«082-013-00-1	polvere di piombo; [diametro delle parti- celle < 1 mm]	231-100-4	7439-92-1	Repr. 1 A Lact. Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360FD H362 H400 H410	GHS08 GHS09 Dgr	H360FD H362 H410		Repr. 1 A; H360D: C ≥ 0,03 % M = 1 M = 10»	
«603-014-00-0	2-butossietanolo; etilenglicol-monobuti- letere	203-905-0	111-76-2	Acute Tox. 4* Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H332 H302 H315 H319	GHS07 Wng	H332 H302 H315 H319		via orale: STA = 1 200 mg/kg di p. c.»	
«603-065-00-9	m-bis(2,3-epossiopro- possi)benzene; etere diglicidico di re- sorcinolo	202-987-5	101-90-6	Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3	H350 H341 H311 H302 H315 H319 H317 H412	GHS08 GHS06 Dgr	H350 H341 H311 H302 H315 H319 H317 H412		via cutanea: STA = 300 mg/kg di p. c. via orale: STA = 500 mg/kg di p. c.»	
«607-177-00-9	tribenuron-metile (ISO); 2-[N-(4-metossi-6-me- til-1,3,5-triazin-2- il)-N-metilcarbamol- solfammol]benzoato di metile	401-190-1	101200- 48-0	STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H373 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H373 H317 H410		M = 100 M = 100»	




Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-256-00-8	azossistrobina (ISO); metil (E)-2-[2-(6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil]-3-metossiacrilato	-	131860-33-8	Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H400 H410	GHS06 GHS09 Dgr	H331 H410		inalazione: STA = 0,7 mg/L (polveri o nebbie) M = 10 M = 10»	
«607-314-00-2	etofumesato (ISO); (RS)-2-etossi-2,3-diidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il metansolfonato	247-525-3	26225-79-6	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 M = 1»	
«609-041-00-4	2,4-dinitrofenolo	200-087-7	51-28-5	Acute Tox. 3* Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 STOT RE 1 Aquatic Acute 1	H331 H311 H300 H372 H400	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H331 H311 H300 H372 H400		via cutanea: STA = 300 mg/kg di p. c. via orale: STA = 30 mg/kg di p. c.»	
«609-064-00-X	mesotrione (ISO); 2-[4-(metilsolfonil)-2-nitrobenzoi]-1,3-cloesanedione	-	104206-82-8	Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H373 (occhi, sistema nervoso) H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361d H373 (occhi, sistema nervoso) H410		M = 10 M = 10»	
«613-112-00-5	octilione (ISO); 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; [OIT]	247-761-7	26530-20-1	Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H311 H301 H314 H317 H410	EUH071	inalazione: STA = 0,27 mg/L (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 311 mg/kg di p. c. via orale: STA = 125 mg/kg di p. c. Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 100 M = 100»	
«613-115-00-1	imexazol (ISO); 3-idrossi-5-metilisosazolo	233-000-6	10004-44-1	Repr. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H361d H302 H318 H317 H411	GHS08 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H361d H302 H318 H317 H411		via orale: STA = 1 600 mg/kg di p. c.»	



Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pitogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«613-125-00-6	exitiazox (ISO); trans-5-(4-clorofenil)-N-cicloesil-4-metil-2-osso-3-tiazolidin-carbossamide	-	78587-05-0	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 M = 1»	
«613-202-00-4	pimetozina (ISO); (E)-4,5-diidro-6-metil-4-(3-piridilmetilneammino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one	-	123312-89-0	Carc. 2 Repr. 2 Aquatic Chronic 1	H351 H361fd H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H361fd H410		M = 1»	
«613-259-00-5	imiprotina (ISO); massa di reazione di: [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-crisanemato; [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-trans-crisanemato	428-790-6	72963-72-5	Carc. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H332 H302 H371 (sistema nervoso; via orale, inalazione) H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H332 H302 H371 (sistema nervoso; via orale, inalazione) H410		inalazione: STA = 1,4 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 550 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10»	
«616-014-00-0	butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetilchetone ossima	202-496-6	96-29-7	Carc. 1B Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 STOT SE 3 STOT SE 1 STOT RE 2 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1	H350 H312 H301 H336 H370 (vie respiratorie superiori) H373 (circolazione sanguigna) H315 H318 H317	GHS08 GHS06 GHS05 Dgr	H350 H312 H301 H336 H370 (vie respiratorie superiori) H373 (circolazione sanguigna) H315 H318 H317		via cutanea: STA = 1 100 mg/kg di p. c. via orale: STA = 100 mg/kg di p. c.»	
«617-006-00-X	perossido di bis(α,α-dimetilbenzile)	201-279-3	80-43-3	Org. Perox. F Repr. 1B Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 2	H242 H360D H315 H319 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H242 H360D H315 H319 H411»			

(3) le voci corrispondenti ai numeri della sostanza 601-064-00-8 e 607-693-00-4 sono soppresse.



**DECISIONE (UE) 2020/1183 DELLA COMMISSIONE  
del 25 febbraio 2020**

**relativa all'aiuto di Stato SA.34445 (2012/C) al quale la Danimarca ha dato esecuzione per il  
trasferimento di attività patrimoniali da FIH a FSC**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli Stati membri e gli altri interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA**

- (1) Il 30 giugno 2009 la Danimarca ha fornito un importo di 1,9 miliardi di DKK sotto forma di capitale ibrido di classe 1 a FIH Erhvervsbank A/S, comprese le sue controllate, («FIH») in base alla legge danese sugli aumenti di capitale finanziati dallo Stato <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 6 marzo 2012 la Danimarca ha notificato un pacchetto di misure a favore di FIH. Con decisione del 29 giugno 2012 («la decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento») <sup>(3)</sup>, la Commissione ha approvato tali misure <sup>(4)</sup> in via temporanea ritenendole compatibili con il mercato interno.
- (3) Nella stessa decisione, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») in quanto nutriva dubbi sull'adeguatezza di tali misure, sul fatto che l'aiuto fosse limitato al minimo necessario e sul contributo proprio della banca, in particolare tenuto conto della remunerazione potenzialmente bassa delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, concesse a favore di FIH.
- (4) Il 2 luglio 2012 FIH ha rimborsato il capitale di 1,9 miliardi di DKK che aveva ricevuto nel 2009 ai sensi della legge danese sugli apporti di capitale finanziati dallo Stato <sup>(5)</sup>.
- (5) In linea con la decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento, il 4 gennaio 2013 la Danimarca ha presentato un piano di ristrutturazione <sup>(6)</sup>, che successivamente ha modificato. Il 24 giugno 2013 la Danimarca ha presentato l'aggiornamento finale del piano (il «piano di ristrutturazione»).
- (6) Il 3 febbraio 2014 la Danimarca ha presentato un prospetto schematico dei termini della ristrutturazione di FIH, che la Danimarca si è impegnata ad attuare (gli «impegni»).

<sup>(1)</sup> GU C 359 del 21.11.2012, pag. 1.


<sup>(2)</sup> Per «legge sugli aumenti di capitale finanziati dallo Stato» (*lov om statsligt kapitalindskaud*) si intendono la legge n. 67 del 3 febbraio 2009 e i relativi decreti attuativi. La legge è stata approvata con decisione della Commissione del 3 febbraio 2009 (GU C 50 del 3.3.2009, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione del 29 giugno 2012 relativa al caso SA.34445 (2012/C) (ex 2012/N) (GU C 359 del 21.11.2012, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Le misure di aiuto sono descritte in dettaglio ai punti da 10 a 23 della decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento.

<sup>(5)</sup> Cfr. il considerando 1.

<sup>(6)</sup> Il piano ha subito modifiche successive.



- (7) Nel periodo compreso tra il 30 giugno 2012 e il 3 febbraio 2014, le autorità danesi hanno fornito ulteriori informazioni.
- (8) L'11 marzo 2014 la Commissione ha adottato una decisione <sup>(7)</sup> con la quale ha ritenuto che le misure a favore della FIH costituissero aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato alla luce del piano di ristrutturazione e degli impegni assunti (la «decisione del 2014»).
- (9) Il 24 maggio 2014 FIH e la sua società madre FIH Holding A/S («FIH Holding») hanno presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione del 2014. A seguito di tale ricorso, il Tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 15 settembre 2016 <sup>(8)</sup>, ha annullato la decisione del 2014. In appello, la sentenza del Tribunale è stata annullata con sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2018 <sup>(9)</sup> e la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale. Il 19 settembre 2019 il Tribunale dell'Unione europea ha pronunciato la sua sentenza <sup>(10)</sup> nella quale ha rilevato che, quando ha quantificato l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali derivante dal trasferimento di attivi a FSC, la Commissione aveva utilizzato una cifra non corretta. Anche se tale cifra non corretta fosse stata originariamente utilizzata da FIH e dall'autorità di vigilanza finanziaria danese, essa è stata successivamente rettificata da 375 milioni di DKK a 275 milioni di DKK <sup>(11)</sup>. Per tale motivo, il Tribunale ha annullato la decisione del 2014. Di conseguenza, si è rivelato necessario proseguire l'indagine avviata con la decisione relativa al salvataggio e all'avvio del procedimento per tenere conto dell'esito del procedimento giudiziario in linea con l'articolo 266 del trattato e la Commissione deve adottare una nuova decisione che chiuda l'indagine ed elimini l'irregolarità di cui sopra.
- (10) Nell'ambito della ripresa dell'indagine formale, il 13 gennaio 2020 le autorità danesi hanno fornito ulteriori informazioni. In tale occasione, le autorità danesi hanno inoltre confermato che tutti gli impegni presentati il 3 febbraio 2014 (cfr. il considerando 6) erano stati attuati o non erano più pertinenti e che non intendevano annullare gli impegni attuati. Sulla base delle nuove informazioni trasmesse dalle autorità danesi, la Commissione può chiudere l'indagine formale con la presente decisione.
- (11) Per motivi d'urgenza, la Danimarca accetta in via eccezionale che la presente decisione sia adottata in lingua inglese <sup>(12)</sup>.

## 2. DESCRIZIONE

### 2.1. Il beneficiario

- (12) FIH è una società a responsabilità limitata che, all'epoca della decisione del 2014, era disciplinata dalla legislazione danese in materia bancaria e sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza finanziaria danese. È stata fondata nel 1958 e ha sede a Copenaghen (Danimarca). È controllata al 100 % da FIH Holding.
- (13) Il gruppo FIH è composto da FIH Holding e FIH Erhvervsbank e dalle società controllate al 100 % da quest'ultima. Al 31 dicembre 2012 tali controllate erano: FIH Partners A/S (operante nel segmento di attività dei servizi di finanza aziendale), FIH Kapital Bank A/S <sup>(13)</sup>, FIH Realkredit A/S, che era un istituto di credito ipotecario <sup>(14)</sup>, e FIH Leasing e Finans A/S. Le attività di FIH si suddividono in tre segmenti: attività bancarie <sup>(15)</sup>, mercati <sup>(16)</sup> e servizi di finanza aziendale <sup>(17)</sup>.

<sup>(7)</sup> Decisione 2014/884/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.34445 (12/C) al quale la Danimarca ha dato esecuzione per il trasferimento di attività patrimoniali da FIH a FSC (GU L 357 del 12.12.2014, pag. 89).

<sup>(8)</sup> Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 nella causa T-386/14, ECLI:EU:T:2016:474.

<sup>(9)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2018 nella causa C-579/16 P, ECLI:EU:C:2018:159.

<sup>(10)</sup> Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 nella causa T-386/14 RENV, ECLI:EU:T:2019:623.

<sup>(11)</sup> Per maggiori dettagli, cfr. i considerando 120 e 121.

<sup>(12)</sup> Deroga linguistica del 13 gennaio 2020.

<sup>(13)</sup> Il 23 agosto 2013 è stata fusa con FIH Erhvervsbank A/S come società che avrebbe continuato l'attività.

<sup>(14)</sup> È stata liquidata nel 2013, cfr. il considerando 64.

<sup>(15)</sup> Inizialmente le attività bancarie consistevano in: 1) servizi bancari alle imprese, da cui derivavano le attività di concessione di prestiti di FIH, in particolare alle piccole e medie imprese; 2) finanziamenti per operazioni di acquisizioni aziendali, nel cui ambito erano forniti finanziamenti strutturati per fusioni e acquisizioni nel mercato scandinavo; 3) finanziamenti immobiliari, nel cui ambito erano forniti capitale e servizi di consulenza per gli investitori immobiliari. A decorrere dalla data della decisione del 2014, i finanziamenti immobiliari non erano più uno dei settori di attività di FIH, come spiegato al considerando 43.

<sup>(16)</sup> Il segmento dei mercati forniva servizi di consulenza finanziaria per grandi e medie imprese in relazione, ad esempio, alla gestione dei rischi, alla gestione della responsabilità e alla struttura patrimoniale. Il segmento dei mercati comprendeva anche la gestione delle attività di negoziazione e orientate ai clienti nei mercati dei tassi di interesse, dei cambi e dei titoli finanziari.

<sup>(17)</sup> Il segmento dei servizi di finanza aziendale forniva servizi di consulenza finanziaria in materia di fusioni e acquisizioni, privatizzazione e aumenti di capitale ecc.



- (14) Al 31 dicembre 2012 FIH Holding era di proprietà del fondo pensionistico integrativo per il mercato del lavoro danese, che deteneva il 48,8 % delle azioni di FIH Holding, di PF I A/S<sup>(18)</sup>, che deteneva il 48,8 % delle azioni, del comitato esecutivo e del personale direttivo, che detenevano il 2,3 % delle azioni, e della stessa FIH Holding, che deteneva lo 0,1 % delle azioni.
- (15) Alla fine del 2011 il gruppo FIH aveva un bilancio di 84,16 miliardi di DKK (11,28 miliardi di EUR) e un coefficiente patrimoniale complessivo<sup>(19)</sup> del 17,8 %, aumentato al 21,2 % al 31 dicembre 2012. In tale data FIH aveva un bilancio di 60,76 miliardi di DKK (8,1 miliardi di EUR)<sup>(20)</sup> e attività ponderate per il rischio pari a 29,84 miliardi di DKK (3,98 miliardi di EUR).
- (16) FIH era una banca di nicchia specializzata in finanziamenti a medio termine, servizi di consulenza per la gestione dei rischi e servizi di finanza aziendale per le imprese danesi con un bilancio superiore a 10 milioni di DKK (1,34 milioni di EUR). Inizialmente le attività bancarie di FIH erano suddivise in tre segmenti: finanziamenti immobiliari, finanziamenti per operazioni di acquisizioni aziendali e servizi bancari alle imprese.
- (17) All'epoca della decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento, FIH era la sesta banca danese per capitale circolante<sup>(21)</sup> e forniva i suoi servizi a più di 2 000 clienti bancari a livello di gruppo. La quota di mercato di FIH nel settore dei prestiti bancari e ipotecari all'epoca era stimata pari all'1,7 %. FIH deteneva una quota del 2,5 % del mercato dei prestiti alle PMI e alle imprese. Nel giugno 2012 FIH deteneva una quota del 2,1 % del mercato totale dei prestiti alle imprese (banche e banche di credito ipotecario).
- (18) Negli anni precedenti l'adozione della decisione del 2014 il gruppo FIH aveva registrato risultati mediocri. Il 25 giugno 2009 ha chiesto di poter usufruire del regime di ricapitalizzazione danese<sup>(22)</sup> e il 30 giugno 2009 ha ricevuto un apporto di capitale ibrido di classe 1 finanziato dallo Stato per un importo di 1,9 miliardi di DKK sotto forma di titolo di prestito. La cedola di tale titolo era dell'11,46 % all'anno. Per tutto il 2009 il gruppo FIH ha comunicato una perdita al lordo delle imposte di 148 milioni di DKK (19,9 milioni di EUR).
- (19) Sebbene nel 2010 il gruppo FIH abbia registrato un utile al lordo delle imposte di 316 milioni di DKK (42,5 milioni di EUR), tale utile è stato determinato principalmente da adeguamenti al valore di mercato positivi straordinari, comprese plusvalenze non realizzate su una partecipazione indiretta. Nel 2011 il gruppo FIH ha comunicato una perdita al lordo delle imposte di 1,27 miliardi di DKK (170 milioni di EUR) dovuta agli oneri di riduzione di valore dell'attività per prestiti e ad adeguamenti negativi al valore del mercato. Al 31 dicembre 2012 il gruppo presentava una perdita al lordo delle imposte di 47 milioni di DKK (6,4 milioni di EUR). Per la fine del 2013 è stato iscritto in bilancio un utile al lordo delle imposte di 95 milioni di DKK (12,8 milioni di EUR). Nel 2013 l'utile netto del terzo trimestre per le attività operative in esercizio al lordo delle imposte è stato di 23,2 milioni di DKK (3,09 milioni di EUR). Per le attività complessive al netto delle imposte, nel 2012 FIH ha registrato una perdita di 20,1 milioni di DKK (2,71 milioni di EUR).
- (20) Nel 2009 e nel 2010 Moody's ha abbassato il rating di FIH da A2 a Baa3. Nel 2010 i proprietari di FIH (l'autorità di vigilanza finanziaria islandese e la Banca centrale d'Islanda)<sup>(23)</sup> hanno deciso di vendere le quote di FIH da essi detenute ai proprietari attuali. La nuova proprietà avrebbe dovuto favorire un netto miglioramento del rating di credito di FIH, in quanto la proprietà precedente di Kaupthing Bank hf era stata una delle principali preoccupazioni per Moody's riguardo a FIH. Tuttavia, tenuto conto principalmente di circostanze specifiche di FIH, come il rifinanziamento di emissioni di titoli garantiti dallo Stato, la qualità del credito e l'esposizione nei confronti del settore immobiliare nel 2011 Moody's ha ulteriormente declassato FIH a B1 con prospettive negative.

<sup>(18)</sup> PF I A/S è la holding che raggruppa i proprietari di FIH Holding, ossia PFA Pension, Folksam Ömsesidig Livsförsäkring/Folksam Ömsesidig Sakförsäkring e C.P. Dyvig & Co A/S.


<sup>(19)</sup> Il piano di ristrutturazione utilizza il termine «coefficiente di solvibilità» (*Solvency Ratio*). Tuttavia, per «coefficiente di solvibilità nella rendicontazione finanziaria» si intende il rapporto tra i profitti di una società al netto di imposte e ammortamenti e le sue passività totali. Tale coefficiente misura pertanto la capacità di una società di onorare i suoi debiti, quantifica l'entità del reddito di una società al netto delle imposte, senza tenere conto dei costi non monetari degli ammortamenti rispetto ai suoi obblighi debitori totali. Fornisce anche una valutazione delle possibilità che una società continui a riunire i suoi obblighi debitori. Pertanto, se il piano di ristrutturazione utilizza tale espressione, la presente decisione fa riferimento al «coefficiente patrimoniale complessivo», vale a dire il rapporto tra il patrimonio complessivo e le attività ponderate per il rischio complessive della banca.

<sup>(20)</sup> Tasso di cambio del 31 dicembre 2012: 1 EUR = 7,4610 DKK (BCE).

<sup>(21)</sup> Il capitale circolante è definito come la somma di depositi, titoli emessi, debiti e prestiti subordinati.

<sup>(22)</sup> Cfr. la nota 2.

<sup>(23)</sup> Nel 2010 il gruppo FIH è stato messo in vendita dal proprietario precedente, Icelandic Kaupthing Bank hf, che nel 2008 era stato posto in liquidazione.



- (21) L'abbassamento del rating nel 2011 era in linea con i prezzi di mercato vigenti all'epoca per i titoli di FIH che non beneficiavano di una garanzia del governo: il prezzo del debito a 2-4 anni di FIH era stato fissato a spread di 600-700 punti base al di sopra dell'equivalente tasso swap EURIBOR a scadenza.

## 2.2. Eventi che hanno innescato le misure di aiuto

- (22) Nel 2011 e nel 2012 FIH ha previsto che avrebbe avuto difficoltà a onorare il debito in scadenza nel 2012 e nel 2013. I conseguenti problemi di finanziamento erano dovuti principalmente a una riduzione del rating di credito di FIH e alle mutate condizioni del mercato finanziario<sup>(24)</sup>. Nel luglio 2009 FIH aveva già ottenuto sostegno alla liquidità sotto forma di una garanzia del governo di importo totale pari a 50 miliardi di DKK (6,31 miliardi di EUR), che aveva interamente utilizzato. In base al regime di garanzia danese, FIH aveva anche ottenuto dallo Stato un apporto di capitale ibrido di classe 1 di 1,9 miliardi di DKK (255 milioni di EUR). Al 31 dicembre 2011 FIH deteneva titoli garantiti dal governo per un importo di 41,7 miliardi di DKK (5,56 miliardi di EUR), che costituivano il 49,94 % del bilancio della banca.
- (23) Tenuto conto che i titoli garantiti dallo Stato scadevano nel 2012 e nel 2013, FIH avrebbe dovuto far fronte a un problema di finanziamento. Secondo le stime dell'autorità di vigilanza finanziaria, nella seconda metà del 2011 esisteva un rischio relativamente alto che FIH non avrebbe potuto rispettare i requisiti di liquidità nei successivi 12-18 mesi in seguito alla sua prevista impossibilità di ottenere finanziamenti dai mercati aperti.
- (24) Per affrontare i problemi di liquidità emergenti, FIH avrebbe dovuto procedere a una sostanziale riduzione del bilancio.

## 2.3. Le misure di aiuto

- (25) Per risolvere i problemi di liquidità che FIH avrebbe dovuto affrontare, nel luglio 2012 la Danimarca ha proposto una complessa misura di sostegno a fronte di attività deteriorate per trasferire le attività di finanziamento immobiliare problematiche di FIH a una nuova controllata di FIH Holding («NewCo»). Al contempo, la Danimarca si è impegnata a concedere finanziamenti e una ricapitalizzazione a NewCo quando fosse stato necessario.
- (26) Le «misure»<sup>(25)</sup> erano costituite dalle due fasi di un accordo di acquisto di quote<sup>(26)</sup> e da vari accordi accessori in base ai quali le attività del gruppo FIH per un importo di circa 17,1 miliardi di DKK (2,3 miliardi di EUR o il 28 % delle attività totali di FIH al momento del trasferimento) venivano trasferite a NewCo. Successivamente, NewCo<sup>(27)</sup> è stata acquistata dalla Financial Stability Company danese (la società per la stabilità finanziaria, in appresso «FSC») (28), per poi essere liquidata in maniera controllata in base al regime danese di aiuti alla liquidazione<sup>(29)</sup>, conformemente ai principi del regime<sup>(30)</sup>. Il processo di liquidazione sarebbe dovuto durare fino al 31 dicembre 2016, tuttavia il termine per il suo completamento sarebbe potuto arrivare fino al 31 dicembre 2019. FSC ha potuto finanziare quasi tutto l'importo in conto capitale di 2 miliardi di DKK necessario per l'acquisto di NewCo attraverso il rimborso anticipato del prestito di capitale ibrido di classe 1 di 1,9 miliardi di DKK che era stato concesso a FIH<sup>(31)</sup> dallo Stato nel 2009. Il 2 luglio 2012 l'autorità di vigilanza finanziaria ha approvato il rimborso da parte di FIH dell'apporto di capitale dello Stato, sulla base di un'analisi di solvibilità e di liquidità che includeva la misura di trasferimento delle attività<sup>(32)</sup>.

<sup>(24)</sup> Cfr. il considerando 20.

<sup>(25)</sup> Cfr. la nota 4. Queste misure sono descritte più in dettaglio ai considerando da 27 a 33.

<sup>(26)</sup> Memorandum conclusivo tra FIH e FSC del 2 luglio 2012.

<sup>(27)</sup> Dalla sua acquisizione da parte di FSC, NewCo è stata ridenominata «FS Property Finance A/S», tuttavia ha continuato a essere situata allo stesso indirizzo della sede di FIH.

<sup>(28)</sup> FSC è l'organo statale danese che si occupa delle varie misure che comportano l'utilizzo di risorse statali per gli istituti finanziari nel contesto della crisi finanziaria.

<sup>(29)</sup> Cfr. la decisione N 407/2010 del 30.9.2010 (GU C 312 del 17.11.2010, pag. 7); la decisione SA.31938 (N 537/2010) del 7.12.2010 (GU C 117 del 15.2.2011, pag. 2); la decisione SA.33001 (2011/N) — parte A del 28.6.2011 (GU C 237 del 13.8.2011, pag. 2); la decisione SA.33001 (2011/N) — parte B dell'1.8.2011 (GU C 271 del 14.9.2011, pag. 4); la decisione SA.33757 (2011/N) del 9.12.2011 (GU C 22 del 27.1.2012, pag. 5); la decisione SA.34227(2012/N) del 17.2.2012 (GU C 128 del 3.5.2012, pag. 1) e la decisione SA.33639 (2011/N) — Aiuti al salvataggio in favore di Max Bank del 7.10.2011 (GU C 343 del 23.11.2011, pag. 13).

<sup>(30)</sup> L'obiettivo del regime è salvaguardare il valore delle banche in sofferenza mediante una liquidazione controllata sulla base di una continuità aziendale anziché delle banche sottoposte a una procedura fallimentare. In base al regime originale, gli azionisti e i titolari di obbligazioni subordinate della banca in sofferenza sono completamente azzerati. Le attività e le restanti passività sono trasferite al FSC come società statale di liquidazione. Le attività cedibili sono vendute agli investitori e le restanti attività sono poste in liquidazione. I proventi della vendita e della liquidazione delle attività sono utilizzati per compensare i creditori (titolari di obbligazioni privilegiate e depositanti).

<sup>(31)</sup> Cfr. i considerando 1 e 4.

<sup>(32)</sup> Confermata da una lettera dell'autorità di vigilanza finanziaria del 18 aprile 2013, inviata alla Commissione tramite posta elettronica il 29 aprile 2013.




- (27) Nella fase 1, le attività e le passività di FIH Erhvervsbank e FIH Kapital Bank A/S sono state scisse mediante costituzione di NewCo, la nuova controllata di proprietà di FIH Holding. Le attività trasferite a NewCo consistevano in prestiti e titoli immobiliari per un importo di 15,2 miliardi di DKK (2,1 miliardi di EUR) e derivati per un importo di 1,6 miliardi di DKK (215 milioni di EUR). Le passività iniziali di NewCo erano costituite da due prestiti (prestito 1 e prestito 2) con una parte restante di capitale proprio di 2 miliardi di DKK.
- (28) Il prestito 1 era un prestito di 1,65 miliardi di DKK (221 milioni di EUR) per l'assorbimento delle perdite concesso da FIH a NewCo. Il prestito sarebbe stato rimborsato da NewCo a FIH solo se i proventi derivanti dalla procedura di liquidazione delle attività trasferite a NewCo fossero stati superiori al prezzo di acquisto di FSC di 2 miliardi di DKK (268 milioni di EUR). Come remunerazione del prestito 1, NewCo, NewCo doveva pagare il tasso dei titoli di Stato danesi a cinque anni maggiorato dell'1,15 % <sup>(33)</sup>.
- (29) Il prestito 2 era un prestito di circa 13,45 miliardi di DKK (1,8 miliardi di EUR) concesso da FIH Erhvervsbank a NewCo NewCo. Come remunerazione per il prestito 2, NewCo doveva pagare a FIH il tasso trimestrale DKK-CIBOR maggiorato dell'1,12 %. La scadenza del prestito 2 coincide con la scadenza dei prestiti emessi in precedenza da FIH nell'ambito della garanzia dello Stato. Il prestito 2 e quelli coincidenti sono quindi giunti a scadenza a metà del 2013 ed è stato convenuto per contratto che, siccome NewCo aveva rimborsato i prestiti a FIH, quest'ultima avrebbe rimborsato i prestiti in essere garantiti dal governo. Poiché l'importo nozionale del prestito 2 è stato rimborsato da NewCo a FIH, FSC ha fornito a NewCo finanziamenti per gli importi necessari per il rifinanziamento delle attività di NewCo.
- (30) Nella fase 2, eseguita subito dopo il completamento della fase 1, FSC ha acquistato tutte le quote di FIH Holding in NewCo. Il prezzo inizialmente pagato <sup>(34)</sup> da FSC a FIH Holding per NewCo corrispondeva al capitale azionario (valore netto) risultante al 1° gennaio 2012, che era pari a 2 miliardi di DKK.
- (31) FIH Holding ha potuto quindi utilizzare i proventi in contanti come liquidità immediata per rimborsare parte del debito garantito dal governo. Al contempo, il trasferimento di attività ha comportato la sostituzione dei prestiti immobiliari con prestiti a un ente che beneficiava di sostegno statale, riducendo quindi l'attività ponderata per il rischio (RWA) di FIH di circa 10 miliardi di DKK <sup>(35)</sup>.
- (32) Oltre all'accordo di acquisto di quote, le misure includono vari accordi accessori tra FIH Holding e FSC:
- il 1° luglio 2012 <sup>(36)</sup> FIH Holding ha fornito una garanzia illimitata sulle perdite a FSC per assicurare che, in caso di scioglimento di NewCo, FSC avrebbe recuperato tutti i finanziamenti e il capitale che aveva fornito a NewCo. La remunerazione per tale garanzia era inclusa nel prezzo di acquisto variabile dell'accordo di acquisto di quote;
  - il 1° luglio 2012 FSC si è impegnata a fornire finanziamenti a NewCo dopo la scadenza del prestito 2 (a metà del 2013). FSC avrebbe ricevuto da NewCo un interesse equivalente al tasso di base dell'UE maggiorato di 100 punti base. Per attuare tale impegno, FSC ha fornito a NewCo una linea di credito di 13 miliardi di DKK (1,64 miliardi di EUR) senza ricevere alcuna commissione;
  - FSC si è impegnata a finanziare e ricapitalizzare NewCo nel caso in cui ciò risultasse necessario prima del processo di liquidazione finale.
- (33) Allo scioglimento di NewCo, FSC aveva diritto per contratto di recuperare almeno il suo investimento iniziale di 2 miliardi di DKK al netto dei costi sostenuti da FIH e da FSC nell'operazione. Se i proventi della procedura di liquidazione fossero stati inferiori al prezzo di acquisto di 2 miliardi di DKK, FIH avrebbe coperto la differenza con il prestito 1, ossia il prestito per l'assorbimento delle perdite, e con la garanzia. Se i proventi della procedura di liquidazione fossero stati superiori a 1,5 miliardi di DKK, a FSC sarebbe stato pagato un ulteriore 25 % di eventuali importi eccedenti oltre all'importo minimo di 2 miliardi di DKK che le spettava. Eventuali importi eccedenti aggiuntivi sarebbero stati pagati a FIH Holding. In pratica, se i proventi finali fossero stati inferiori a 1,5 miliardi di DKK, FSC avrebbe ottenuto 2 miliardi di DKK. Ad esempio, se i proventi finali fossero stati pari a 1,9 miliardi di DKK, FSC avrebbe ottenuto 2,1 miliardi di DKK.

<sup>(33)</sup> Per contratto, NewCo doveva pagare il tasso effettivo dei titoli di Stato danesi a due, tre o cinque anni maggiorato dell'1,15 % a seconda della scadenza scelta da FIH. Tuttavia, è diventato di fatto il tasso a cinque anni.

<sup>(34)</sup> Il prezzo di acquisto era costituito da un importo fisso di 2 miliardi di DKK e da un importo variabile, che dipende dal valore di realizzazione finale di NewCo, descritto al considerando 33.

<sup>(35)</sup> Come confermato da una lettera dell'autorità di vigilanza finanziaria danese del 18 aprile 2009, (cfr. la nota 32).

<sup>(36)</sup> Il 1° marzo 2012 è stato concluso un accordo di principio che illustra molti degli aspetti dell'accordo di acquisto di quote e dei relativi accordi accessori e il 1° luglio 2012 sono stati firmati i documenti conclusivi finali;



## 2.4. Procedimento di indagine formale

- (34) Nella decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento, la Commissione ha sollevato dubbi riguardo alla proporzionalità delle misure, alla loro limitazione al minimo necessario, all'esistenza di un contributo proprio adeguato del gruppo FIH Group e alla sufficiente limitazione della distorsione della concorrenza.
- (35) Tali preoccupazioni derivavano dall'estrema tortuosità delle misure che sembravano essere inutilmente complicate per rispondere ai futuri problemi di liquidità di FIH. In particolare, non era chiaro in quale misura i vari accordi accessori e le varie formule correlate per il calcolo della remunerazione fossero necessari, opportuni e adeguatamente mirati ai fini della comunicazione sulle banche del 2008 <sup>(37)</sup>.
- (36) Inoltre, all'epoca della decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento FIH intendeva entrare aggressivamente nel mercato dei depositi al dettaglio su Internet esercitando un'influenza predominante sui prezzi. L'ingresso in tale mercato era un elemento fondamentale della strategia di FIH per la risoluzione dei problemi di finanziamento.
- (37) Sembrava inoltre molto improbabile che la remunerazione che avrebbe dovuto essere pagata a FSC per le attività e passività trasferite fosse in linea con il livello di remunerazione di cui al punto 21 della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore <sup>(38)</sup>, secondo cui le banche dovrebbero sostenere per quanto possibile le perdite associate alle attività deteriorate. Il punto 21 richiede una corretta remunerazione dello Stato per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, onde garantire una responsabilità equivalente degli azionisti e una condivisione degli oneri a prescindere dal modello specifico scelto.

## 3. RISTRUTTURAZIONE

### 3.1. Il piano di ristrutturazione

- (38) Il 24 giugno 2013 la Danimarca ha presentato una versione aggiornata finale del piano di ristrutturazione per il gruppo FIH per il periodo dal 2012 al 2016. Il piano comprende uno scenario ottimistico e uno scenario pessimistico <sup>(39)</sup> allo scopo di dimostrare la capacità di FIH di ripristinare la sua redditività a lungo termine, una sufficiente condivisione degli oneri e misure adeguate per affrontare il problema della distorsione della concorrenza.
- (39) Il piano di ristrutturazione era basato su ipotesi riguardo all'andamento della crescita del prodotto interno lordo previsto dal Fondo monetario internazionale e all'andamento delle variazioni dei tassi di interesse a breve e medio termine basato sulla stima del ministero danese delle Attività produttive e della Crescita degli sviluppi dei tassi di interesse a breve termine fino al 2014. Il piano presumeva una ripresa moderata della crescita del prodotto interno lordo nel 2013 e negli anni successivi.
- (40) Lo scenario ottimistico <sup>(40)</sup> prevedeva che FIH migliorasse costantemente i suoi risultati fino al 2016. Il rendimento del capitale normalizzato al lordo delle imposte <sup>(41)</sup> a livello di gruppo era previsto pari al 10,3 % al 31 dicembre 2013 e all'11,2 % <sup>(42)</sup> al 31 dicembre 2016.
- (41) Lo scenario pessimistico <sup>(43)</sup> era basato su ipotesi di mercato meno favorevoli che includevano, tra l'altro, il peggioramento delle condizioni di mercato per i finanziamenti alle banche in termini sia di volume che di prezzo, una riduzione della domanda di prestiti e di servizi di consulenza, una fluttuazione sfavorevole dei tassi di cambio, dei tassi di interesse ecc., e oneri di svalutazione che restano al di sopra dei livelli storici in tutto il ciclo economico. Secondo le stime di FIH, tali sviluppi nel complesso avrebbero comportato un rendimento del capitale normalizzato al lordo delle imposte a livello di gruppo dello 0,9 % al 31 dicembre 2013 e del 2,0 % al 31 dicembre 2016.

<sup>(37)</sup> Comunicazione relativa all'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per gli istituti di credito nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

<sup>(38)</sup> Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

<sup>(39)</sup> Con vari sottoscenari.

<sup>(40)</sup> Sottoscenario con oneri di svalutazione più bassi.

<sup>(41)</sup> Calcolato sulla base dell'importo del capitale proprio corrispondente a un coefficiente patrimoniale del 16 %, tenuto conto delle posizioni di rischio della banca e presupponendo un'assenza di effetti a conto economico.

<sup>(42)</sup> È opportuno notare che, ipotizzando un aumento del costo netto nel 2013 di 310,25 milioni di DKK mediante un pagamento ai sensi della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore maggiorato degli interessi e il rimborso di 61,7 milioni di DKK di spese amministrative (cfr. per maggiori informazioni il considerando 124), il dato economico per la banca era presumibilmente negativo nel 2013 in entrambi gli scenari. FIH aveva compensato in larga misura tale effetto attraverso un'operazione di gestione della liquidità nel dicembre 2013. L'effetto nel 2016 era ritenuto trascurabile, in quanto i dati erano indicati come rendimento del capitale netto «normalizzato».

<sup>(43)</sup> Sottoscenario con oneri di svalutazione elevati.



- (42) In entrambi i casi, emergeva un livello relativamente basso del rendimento del capitale netto dovuto principalmente al divieto di pagamento dei dividendi e al divieto di pagamento delle cedole previsti dagli impegni assunti dalla Danimarca nel contesto dell'indagine sugli aiuti di Stato. In seguito a tali impegni, il gruppo FIH avrebbe trattenuto gli utili fino alla fine del periodo di ristrutturazione e alla definizione delle misure.
- (43) Inizialmente le attività bancarie di FIH erano suddivise in tre segmenti: finanziamenti immobiliari, finanziamenti per operazioni di acquisizioni aziendali e servizi bancari alle imprese. L'attività nel segmento dei finanziamenti immobiliari era stata abbandonata nell'ambito della ristrutturazione di FIH, in quanto i prestiti in tale segmento sono stati venduti a FSC nel 2012. Inoltre, i prestiti dell'unità operativa dei finanziamenti per operazioni di acquisizioni aziendali sarebbero stati gradualmente eliminati. Pertanto, l'unica unità operativa che sarebbe stata mantenuta era quella dei servizi bancari alle imprese. A marzo 2013 il numero di dipendenti a tempo pieno era ridotto da 356 a 214.
- (44) Secondo il piano di ristrutturazione, entro il 31 dicembre 2013 il bilancio avrebbe dovuto ridursi a 27,68 miliardi di DKK (3,74 miliardi di EUR). Al 31 dicembre 2016 FIH prevedeva un coefficiente patrimoniale complessivo del 19,6 %.
- (45) Il coefficiente di liquidità obbligatoria <sup>(44)</sup>, che al 31 dicembre 2012 era pari al 214 %, sarebbe dovuto passare al 239,7 % al 31 dicembre 2013.
- (46) Nel periodo di ristrutturazione il coefficiente patrimoniale complessivo avrebbe dovuto essere pari al 19,6 % e il coefficiente di liquidità obbligatoria pari al 175 %, vale a dire superiori in misura significativa ai requisiti regolamentari.
- (47) Secondo lo scenario ottimistico <sup>(45)</sup>, il rendimento del cosiddetto capitale normalizzato al lordo delle imposte <sup>(46)</sup> del piano di ristrutturazione sarebbe dovuto essere pari al 9 % al 31 dicembre 2013 e al 10,1 % al 31 dicembre 2016. Secondo lo scenario pessimistico tali cifre erano rispettivamente dello 0,9 % e del 4,7 % <sup>(47)</sup>.
- (48) La situazione della banca era migliorata in modo significativo dalla metà del 2011 quando l'autorità di vigilanza finanziaria ha previsto che FIH avrebbe dovuto far fronte a un considerevole fabbisogno di liquidità che non sarebbe riuscita a soddisfare. FIH aveva rimborsato i restanti titoli garantiti dal governo in essere e quindi il problema del rifinanziamento era stato risolto entro il 13 giugno 2013. Inoltre, il 2 luglio 2013 FIH ha rimborsato il capitale ibrido di classe 1 del governo.
- (49) Alla data di adozione della decisione del 2014 FIH non aveva problemi a rispettare i requisiti normativi di solvibilità e di liquidità.

### 3.2. Azioni intraprese dalla Danimarca per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione

- (50) In risposta alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione nel contesto della decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento, la Danimarca e il gruppo FIH hanno intrapreso una serie di azioni.
- (51) FIH ha versato a FSC un importo «una tantum» di 310,25 milioni di DKK (39,12 milioni di EUR) con data di valuta 4 dicembre 2013 <sup>(48)</sup>.
- (52) FIH ha versato a NewCo, con data di valuta 18 dicembre 2013, un importo di 61,7 milioni di DKK come rimborso parziale delle commissioni ricevute in base all'accordo di amministrazione per il 2012 e ha ridotto retroattivamente gli oneri amministrativi per le attività di gestione e di copertura per il 2013 addebitati a NewCo allo 0,05 % del portafoglio dei prestiti in essere.
- (53) FIH ha ridotto le proprie attività totali da 109,3 miliardi di DKK (14,67 miliardi di EUR) al 31 dicembre 2010 a 60,8 miliardi di DKK (8,16 miliardi di EUR) al 31 dicembre 2012, che corrisponde a una diminuzione del 44 %.


<sup>(44)</sup> Per coefficiente di liquidità obbligatoria si intende la liquidità obbligatoria attuale in percentuale del requisito di liquidità obbligatoria. Per soddisfare tale requisito era necessario un coefficiente del 100 % e quindi un coefficiente del 214 % costituiva più del doppio del requisito di liquidità obbligatoria.

<sup>(45)</sup> Lo scenario ottimistico partiva dall'ipotesi di costi di finanziamento medi più bassi e proventi maggiori delle attività di mercato e finanza aziendale.

<sup>(46)</sup> Cfr. la nota 41.

<sup>(47)</sup> Lo scenario pessimistico presupponeva sviluppi negativi significativi a livello macroeconomico con una domanda di credito inferiore e oneri di svalutazione storicamente elevati (sebbene se ne preveda una riduzione nel periodo di ristrutturazione).

<sup>(48)</sup> Con effetto dal 4 dicembre 2013, FIH ha trasferito un importo di 310,25 milioni di DKK a FSC (l'importo era stato depositato il 30 settembre 2013). Inoltre, FIH ha trasferito un importo di 6 575 342 DKK. Cfr. il considerando 124.



- (54) FIH ha ridotto anche il proprio portafoglio di prestiti da 58,0 miliardi di DKK (7,79 miliardi di EUR) al 31 dicembre 2010 a 16,2 miliardi di DKK (2,17 miliardi di EUR) al 31 dicembre 2012, vale a dire, di 41,8 miliardi di DKK in totale che corrisponde a una diminuzione del 72 %.
- (55) FIH ha inoltre ridotto in misura significativa le linee di rischio nel settore dei mercati <sup>(49)</sup>.
- (56) FIH ha ridotto il numero dei dipendenti a tempo pieno da 356 al 31 dicembre 2010 a 214 al 31 marzo 2013, il che corrisponde a una riduzione del 41 %.
- (57) Inoltre FIH ha ridotto la sua presenza geografica in quanto sono stati chiusi due dei suoi quattro uffici regionali.

### 3.3. Impegni proposti dalla Danimarca

- (58) Tenuto conto delle preoccupazioni sollevate dalla Commissione nella decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento e al fine di garantire la compatibilità con la comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, con particolare riguardo per la corretta remunerazione delle misure di trasferimento di attività, la Danimarca ha assunto ulteriori impegni, che sono illustrati ai considerando da 59 a 65. Con lettera del 13 gennaio 2020, la Danimarca ha confermato che tutti questi impegni erano stati attuati o non erano più pertinenti; la Danimarca si è inoltre impegnata a non annullare gli impegni attuati.
- (59) FIH avrebbe effettuato un pagamento annuale di 2,1 milioni di DKK (0,3 milioni di EUR) a FSC dal 30 settembre 2014 fino alla data di regolamento finale dell'operazione con un pagamento pro rata temporis ACT/ACT <sup>(60)</sup> per l'ultimo periodo alla data di regolamento (che poteva arrivare fino al 31 dicembre 2019). Eventuali importi già versati da FIH a FSC in misura superiore alla somma di cui sopra in linea con la decisione del 2014, e in misura superiore agli importi totali pagabili da FIH ai sensi della presente decisione, sarebbero stati rimborsati a FIH senza interessi.
- (60) FIH avrebbe ridotto gli oneri amministrativi addebitati a FSC o avrebbe pagato un importo forfettario a FSC, con un valore attuale della riduzione o del pagamento equivalente a 143,2 milioni di DKK (19,09 milioni di EUR).
- (61) Al fine di conseguire tale risultato, FIH ha versato un importo di 61,7 milioni di DKK a NewCo come parziale rimborso di oneri ricevuti da FIH da NewCo in base all'accordo di amministrazione per il 2012. FIH ha anche ridotto gli oneri amministrativi per le attività di amministrazione e di copertura addebitati a NewCo allo 0,05 % del portafoglio di prestiti in essere per il 2013.
- (62) Dal 1 gennaio 2014 FIH avrebbe inoltre ridotto gli oneri amministrativi per le attività di amministrazione e di copertura addebitati a NewCo allo 0,05 % all'anno del portafoglio di prestiti in essere.
- (63) FIH avrebbe pagato a FSC una commissione annua aggiuntiva di 47,2 milioni di DKK (6,29 milioni di EUR) qualora l'autorità di vigilanza finanziaria avesse cambiato il suo sistema di regolamentazione riguardo ai requisiti patrimoniali a livello di holding in modo tale che la capacità di credito regolamentare di FIH non sia limitata dalla posizione patrimoniale di FIH Holding.
- (64) Gli impegni prevedevano anche l'abbandono da parte di FIH di alcune aree di attività (finanziamenti immobiliari, gestione di private equity e di patrimoni privati) e una serie di vincoli comportamentali, fra cui il divieto di esercitare un'influenza predominante sui prezzi per i depositi, il divieto di pratiche commercialmente aggressive e il divieto di acquisizione e la liquidazione di FIH Realkredit A/S, che era la banca di credito ipotecario del gruppo FIH. FIH Realkredit A/S è stata liquidata nel 2013.
- (65) Un elenco completo degli impegni <sup>(61)</sup>, aggiornato da ultimo dalle autorità danesi nella lettera presentata il 13 gennaio 2020, figura nell'allegato.

### 4. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ DANESI


- (66) Quando la Danimarca ha notificato le misure alla Commissione, la sua posizione iniziale <sup>(62)</sup> era che il trasferimento di capitale a NewCo comportava la concessione di aiuti di Stato, ma che tali aiuti erano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

<sup>(49)</sup> Ad esempio, riduzione del valore a rischio da 50 milioni di DKK (6,71 milioni di EUR) al 31 dicembre 2011 a 35 milioni di DKK (4,7 milioni di EUR) al 22 aprile 2013.

<sup>(60)</sup> Facendo riferimento alla formula convenzionale per la determinazione dei giorni per il calcolo degli interessi, si tratta del numero effettivo di giorni nell'ultimo periodo (dall'ultima data di pagamento a quella successiva) diviso per il numero effettivo di giorni tra due 30 settembre consecutivi.

<sup>(61)</sup> Compreso nel prospetto schematico.

<sup>(62)</sup> Notifica SANI 6783 del 2 marzo 2012, nota di FIH alla Commissione — definitiva, sezione 3.



- (67) Nella stessa comunicazione, la Danimarca ha sostenuto che il gruppo FIH non aveva ricevuto aiuti di Stato in quanto FSC avrebbe pagato il prezzo di mercato per NewCo. Pur non avendo avvalorato tale affermazione in termini quantitativi, facendo riferimento ai dati di mercato pertinenti o spiegando i motivi dei costi dell'operazione, la Danimarca ha sottolineato che:
- a) esistevano le procedure per stabilire il prezzo di mercato del trasferimento;
  - b) i finanziamenti e le garanzie iniziali erano stati forniti dal gruppo FIH;
  - c) il gruppo FIH doveva pagare tutti i costi dell'operazione e i costi di liquidazione;
  - d) il gruppo FIH ha assunto ulteriori impegni in relazione al trasferimento, in particolare l'obbligo di presentare un piano aziendale.
- (68) La Danimarca concludeva che FIH non avrebbe beneficiato di alcun vantaggio. Nell'ipotesi che la Commissione non condividesse tale parere su questo punto, la Danimarca ha affermato che l'aiuto a FIH poteva essere dichiarato compatibile con il mercato interno in quanto l'accordo consisteva in una ristrutturazione di FIH conforme alla comunicazione relativa alla ristrutturazione <sup>(63)</sup>.
- (69) Dopo la sua comunicazione iniziale la Danimarca ha presentato un documento, datato 20 marzo 2012 <sup>(64)</sup>, nel quale precisava che FIH non aveva chiesto l'adozione delle misure e che, all'epoca in cui le aveva accettate, FIH disponeva di altre opzioni per ridurre l'indebitamento, il che avvalorava l'affermazione secondo cui l'operazione era stata negoziata alle condizioni di mercato. La Danimarca ha anche sostenuto che una riduzione iniziale del valore contabile delle attività di 1,4 miliardi di DKK e un'ulteriore attualizzazione di 1,3 miliardi di DKK ottenuta applicando un tasso corretto per il rischio corrispondevano al prezzo di mercato. Inoltre, eventuali perdite dovute al meccanismo di recupero (earn-out) sarebbero state rettificare attraverso la formula dell'accordo di acquisto di quote variabili, in modo che un efficace meccanismo di adeguamento a posteriori avrebbe garantito una fissazione dei prezzi in linea con le condizioni di mercato. La Danimarca non ha fornito informazioni più specifiche sull'importo dell'attualizzazione proposta e sull'adeguamento ai rischi o sui motivi per cui tali elementi avrebbero consentito di ottenere un prezzo di mercato.
- (70) Nella successiva corrispondenza con la Commissione <sup>(65)</sup>, la Danimarca ha sostenuto che la perdita massima a cui FSC era esposta era di 1,05 miliardi di DKK, ossia la differenza tra, da un lato, il prestito per l'assorbimento delle perdite di 1,65 miliardi di DKK e, dall'altro lato, l'importo della riduzione del valore contabile e l'importo di adeguamento ai rischi preliminare di FSC pari a un totale di 2,7 miliardi di DKK. La Danimarca ha anche affermato che lo Stato usufruiva di una considerevole riduzione del rischio legato ai prestiti garantiti dallo Stato concessi a FIH e di un rimborso da parte di FIH di un precedente apporto di capitale di 1,9 miliardi di DKK.
- (71) Con un memorandum presentato il 23 aprile 2012 <sup>(66)</sup>, la Danimarca ha informato la Commissione che non avrebbe «per il momento fornito alla Commissione ulteriori argomentazioni in merito all'utilizzo del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Nel contempo, la Danimarca ha fornito alcune spiegazioni riguardo ai metodi di valutazione utilizzati dal consulente giuridico di FSC.
- (72) Successivamente, il 16 maggio 2012, la Danimarca ha asserito che FIH Holding e FSC avevano negoziato i termini dell'operazione sulla base di normali considerazioni commerciali riguardo alla condivisione del rischio e degli utili, sostenendo che l'operazione era stata effettuata alle condizioni di mercato. Tale dichiarazione è stata certificata dalla società di revisione contabile di FSC, ossia KPMG <sup>(67)</sup>.
- (73) Il 7 giugno 2012 la Danimarca ha presentato una relazione di KPMG in cui le misure sono state valutate considerando contemporaneamente tutti gli elementi che vi hanno contribuito. KPMG ha ritenuto che non vi fosse alcun motivo per concludere che i termini dell'accordo non corrispondessero ai rischi per FSC, menzionando l'elevato livello della garanzia, il possibile uso di titoli garantiti, il prestito per l'assorbimento delle perdite e un meccanismo di recupero (earn-out) del 25 % per FSC.


<sup>(63)</sup> Comunicazione della Commissione, del 23 luglio 2009, sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

<sup>(64)</sup> Il trasferimento di attività da FIH a FSC, presentato dalla Danimarca il 20 marzo 2012.

<sup>(65)</sup> E-mail: inviata dalla Danimarca alla Commissione il 29 marzo 2012.

<sup>(66)</sup> «Risposte al questionario del 4 aprile 2012 riguardo all'acquisto da parte di FSC di quote di FIH Holding», presentato dalla Danimarca alla Commissione il 23 aprile 2012.

<sup>(67)</sup> «Dichiarazione — FIH Erhvervsbank», senza data, presentata alla Commissione il 16 maggio 2012.



- (74) L'11 settembre 2012, nella sua risposta all'avvio del procedimento, la Danimarca non ha contestato direttamente il parere della Commissione secondo cui le misure costituivano un aiuto di Stato, ma ha fatto riferimento alla sua argomentazione del 29 marzo 2012 <sup>(58)</sup>, sostenendo che un eventuale trasferimento superiore al valore di mercato sarebbe stato compensato dal prestito per l'assorbimento delle perdite e dalla garanzia di adeguamento del prezzo fornita da FIH Holding. Inoltre, la Danimarca ha citato gli aumenti dei margini sui rinnovi e un tasso di rimborso più elevato di quello previsto come esempi a sostegno della sua tesi, senza tuttavia ribadire esplicitamente che dovrebbe essere applicato il principio dell'operatore in un'economia di mercato <sup>(59)</sup>.
- (75) Per contro, la Danimarca ha sostenuto che le misure erano compatibili, adducendo vari argomenti per dimostrare che erano adeguate, che l'aiuto era limitato al minimo necessario e che la distorsione della concorrenza era limitata <sup>(60)</sup>.
- (76) Le autorità danesi hanno inoltre rammentato la posizione espressa nella nota del 23 aprile 2012 secondo cui le misure erano il risultato di negoziati tra FIH e FSC <sup>(61)</sup> e hanno sostenuto che alcuni degli orientamenti contenuti nella comunicazione relativa alle banche <sup>(62)</sup> avevano reso necessaria una certa complessità delle misure <sup>(63)</sup>, contestando il fatto che la complessità potesse renderle inadeguate.
- (77) Quando la Commissione ha informato la Danimarca della valutazione degli esperti riguardante il valore di mercato e il valore economico reale delle misure, la Danimarca ha contestato i risultati e ha presentato alcune domande e chiarimenti tra il 7 febbraio e l'11 settembre 2013.
- (78) La Danimarca ha commentato che l'aiuto era limitato al minimo necessario <sup>(64)</sup>, partendo dal presupposto che il valore del trasferimento non sarebbe stato superiore al valore economico reale, tuttavia ha aggiunto che solo una valutazione finale della Commissione poteva stabilire tale fatto.
- (79) A parte gli aspetti relativi alla valutazione, la Danimarca ha sottolineato gli effetti positivi del trasferimento sulla posizione di FIH sotto il profilo normativo, in linea con l'obiettivo di ripristinare la redditività a lungo termine contenuto nel piano di ristrutturazione.
- (80) La Danimarca ha anche sostenuto che la strategia di acquisizione di depositi è indipendente dalla misura di aiuto di Stato e non esprime l'intenzione di esercitare un'influenza predominante sui prezzi, ma costituisce una parte essenziale della sua strategia di finanziamento. Tuttavia, per dissipare le preoccupazioni della Commissione, la Danimarca si è impegnata a far sì che FIH aderisca al divieto di esercitare un'influenza predominante sui prezzi.

## 5. VALUTAZIONE

### 5.1. Esistenza di aiuto di Stato

- (81) In base all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, un aiuto di Stato è qualsiasi aiuto concesso da uno Stato, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri.
- (82) La Commissione ritiene che le misure a favore di FIH descritte ai considerando da 25 a 33 debbano essere considerate nell'insieme un pacchetto. Le misure fanno parte di un'unica operazione in quanto i loro elementi sono interdipendenti (sotto il profilo cronologico e in termini di struttura) e sono state concepite per far fronte al problema di finanziamento di FIH.

<sup>(58)</sup> Cfr. la nota 55 e il considerando 70.

<sup>(59)</sup> Il principio dell'investitore privato che opera in un'economia di mercato è un'espressione equivalente al principio dell'operatore in un'economia di mercato ai fini della presente decisione. Quest'ultima espressione è stata adottata per la situazione degli investitori e di altri operatori del mercato, come i mutuatari, i creditori ecc.


<sup>(60)</sup> Osservazioni trasmesse l'11 settembre 2012, sezioni 2, 3 e 4.

<sup>(61)</sup> Osservazioni trasmesse l'11 settembre 2012, pag. 5.

<sup>(62)</sup> Cfr. la nota 37.

<sup>(63)</sup> Osservazioni trasmesse l'11 settembre 2012, sezione 2, pag. 5.

<sup>(64)</sup> Osservazioni trasmesse l'11 settembre 2012, pagg. 6-7.



5.1.1. *Risorse statali*


- (83) Le misure descritte ai considerando da 25 a 33 comportano risorse statali in quanto sono state finanziate direttamente da FSC, che è una società di proprietà dello Stato (attraverso il ministero danese delle Attività produttive) il cui compito è fornire vari tipi di misure alle banche danesi nel contesto della crisi finanziaria <sup>(65)</sup>. In primo luogo, FSC ha fornito 2 miliardi di DKK in contanti per l'accordo di acquisto di quote di NewCo. In secondo luogo, FSC si è impegnata a finanziare le attività di NewCo, mentre FIH ha rimborsato i suoi prestiti garantiti dallo Stato. Tale impegno poteva superare i 13 miliardi di DKK. In terzo luogo, FSC ha rinunciato a un importo di interessi al fine di pagare una garanzia di FIH Holding.

5.1.2. *Esistenza di un vantaggio*

- (84) Le misure descritte ai considerando da 25 a 33 hanno conferito un vantaggio in quanto comportavano un sostegno a fronte di attività deteriorate a favore di FIH, migliorando quindi i coefficienti patrimoniali del gruppo, consentendo al contempo alla banca di affrontare in maniera più adeguata i suoi problemi di finanziamento.
- (85) Le autorità danesi hanno sostenuto che le misure rispettavano il principio dell'operatore in un'economia di mercato e pertanto non costituivano un aiuto di Stato a favore del gruppo FIH.
- (86) La Commissione valuterà quindi se le misure a favore del gruppo FIH soddisfano il principio dell'operatore in un'economia di mercato. Con tale principio si esamina se un operatore di mercato avrebbe partecipato a una determinata operazione alle stesse condizioni e negli stessi termini dell'investitore pubblico nel momento in cui è stata adottata la decisione di rendere disponibili risorse statali. Non sussiste aiuto di Stato quando i fondi pubblici sono concessi in circostanze e a condizioni che corrispondono alle condizioni di mercato.
- (87) Nel caso particolare del gruppo FIH la Commissione ritiene che sia rilevante esaminare i) se inizialmente vi sia stato un investitore privato disposto a finanziare le misure negli stessi termini e alle stesse condizioni dello Stato membro, ii) in caso affermativo, quale fosse il rendimento dell'investimento da esso richiesto rispetto al rendimento per lo Stato, e iii) in assenza di un interesse privato, quali sarebbero il rendimento atteso <sup>(66)</sup> e la distribuzione dei possibili rendimenti delle misure per lo Stato, rispetto a quanto atteso da un investitore nel mercato se dovesse adottare le misure nelle normali condizioni dell'economia di mercato. Se lo Stato accetta tali condizioni o condizioni migliori, si può ritenere che le misure siano attuate alle condizioni di mercato. In particolare, è importante verificare se l'operazione nella sua interezza determini un flusso di cassa positivo, in quanto nessun operatore privato, il cui obiettivo è massimizzare i suoi profitti, parteciperebbe a un'operazione in perdita.
- (88) La prova più ovvia del fatto che un'operazione è in linea con il principio dell'operatore in un'economia di mercato è dimostrare che non solo i termini di tale operazione sarebbero accettabili per un ipotetico operatore in un'economia di mercato, ma che esiste effettivamente un tale operatore che partecipa allo stesso investimento alle stesse condizioni dello Stato. La presenza di altri investitori costituisce un parametro di riferimento per la Commissione per la sua valutazione dell'applicabilità del principio menzionato.
- (89) Nel momento in cui la Danimarca ha concesso le misure, nessun partecipante al mercato era disposto a offrire a FIH misure simili a quelle concesse da entità sotto il controllo dello Stato. In particolare, né il consorzio di proprietari né terzi hanno espresso l'intenzione di investire in FIH. La Commissione non ha motivo di concludere che in tali circostanze un operatore in un'economia di mercato sarebbe disposto a partecipare alle misure. L'assenza di un interesse privato è indice delle difficoltà finanziarie e della posizione di debolezza della banca.

<sup>(65)</sup> Le attività di FSC sono disciplinate dalla legge sulla stabilità finanziaria e dalla legge sulle attività finanziarie e dai relativi decreti attuativi. Inoltre, FSC è soggetta a disposizioni specifiche riguardanti le società statali. Altre misure fornite in precedenza da FSC sono risultate imputabili allo Stato danese nella decisione della Commissione NN51/08 del 10.10.2008 («Regimi di garanzia a favore di banche in Danimarca») (GU C 273 del 28.10.2008, pag. 2).


<sup>(66)</sup> Il rendimento atteso delle misure si calcola sulla base dei futuri flussi di cassa, attualizzati per ricavare il valore attuale netto (cfr. i considerando 94 e 95).



- (90) In mancanza di un operatore che investa alle stesse condizioni dello Stato, una misura può comunque non contenere elementi di aiuto se in circostanze simili un operatore privato avrebbe concesso lo stesso finanziamento, chiedendo un rendimento almeno pari al rendimento ricevuto dallo Stato. Tale valutazione dovrebbe, in linea di principio, essere basata su un piano aziendale che tenga conto delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili nel momento in cui è stato concesso il finanziamento pubblico e non dovrebbe avvalersi di analisi basate su una situazione successiva.
- (91) Inoltre, una delle situazioni in cui è più difficile applicare il principio dell'operatore in un'economia di mercato è quella di una società che è già beneficiaria di aiuti di Stato. Nel caso in oggetto, FIH aveva già ricevuto una ricapitalizzazione il 30 giugno 2009, che aveva rimborsato il 2 luglio 2012. Gli strumenti ibridi utilizzati per la ricapitalizzazione sono stati remunerati all'11,45 %. FIH ha anche partecipato al regime di garanzia danese. Sebbene non escludano di per sé l'applicazione nella fattispecie del principio dell'operatore in un'economia di mercato, tali fatti sono indicativi delle difficoltà cui FIH ha dovuto far fronte e condizionerebbero la volontà di investitori privati di investire nelle misure. L'aiuto precedente falsa già le circostanze economiche, creando la percezione di un sostegno costante da parte dello Stato. Nella sua valutazione, la Commissione ha preso in considerazione la sostituzione di tali vantaggi con altri nuovi.
- (92) L'autorità di vigilanza finanziaria era del parere che FIH fosse in una posizione precaria in quanto esisteva un considerevole rischio che FIH non riuscisse a soddisfare i requisiti imposti dalla legge in materia di liquidità alla scadenza del debito garantito dal governo. Di conseguenza, tale situazione avrebbe potuto determinare il ritiro della licenza bancaria di FIH <sup>(67)</sup>. La posizione dell'autorità di vigilanza finanziaria avvalorava pertanto la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che un operatore di mercato avrebbe investito in FIH. Sebbene si possa sostenere che la relazione dell'autorità di vigilanza finanziaria non era di dominio pubblico, un operatore di mercato avrebbe avuto accesso al profilo di scadenza del debito garantito dal governo di FIH e quindi avrebbe potuto trarre la stessa conclusione.
- (93) In assenza di un investitore privato, per verificare ulteriormente l'applicabilità del principio dell'operatore in un'economia di mercato la Commissione deve valutare se il rendimento complessivo delle misure a favore di FIH sia pari o superiore al rendimento atteso che un ipotetico investitore privato avrebbe richiesto per effettuare tale investimento. Il rendimento atteso delle misure dipende dalle entrate future derivanti dai flussi di cassa, che devono essere attualizzate per stabilire il loro valore attuale netto utilizzando un tasso di attualizzazione adeguato.
- (94) Basandosi sulla consulenza di esperti, la Commissione ha stimato il valore di mercato delle attività di NewCo e ha modellizzato il rendimento atteso per FSC per tutta la distribuzione dei valori di liquidazione del patrimonio di NewCo. In questo modo, la Commissione ha tenuto conto di tutti gli elementi dell'accordo di acquisto di quote, come il valore di liquidazione netto, i ricavi e i costi sostenuti da FSC e dal gruppo FIH e l'adeguamento del prezzo di acquisto, che includeva il prestito per l'assorbimento delle perdite. L'uso di un modello di distribuzione è necessario per calcolare il valore attuale netto di entrambi i benefici derivanti da una partecipazione all'aumento di capitale del 25 % e gli effetti negativi dovuti alla combinazione di ingenti perdite su attivi in NewCo e dell'inadempimento di FIH Holding se si dovesse verificare tale scenario <sup>(68)</sup>.


<sup>(67)</sup> Nota dell'autorità di vigilanza finanziaria su FIH Erhvervsbank A/S del 16 maggio 2012, trasmessa alla Commissione.

<sup>(68)</sup> Il fenomeno è noto nei mercati finanziari come «rischio di correlazione sfavorevole». In seguito a una consulenza di esperti, la Commissione ha ipotizzato un'attesa di perdite cumulative implicite medie del 16 %. Tuttavia, è stata distribuita linearmente tra i rendimenti negativi, in modo tale da applicare un'attesa di perdite del 91 % nel caso estremo che il portafoglio di attività si svaluti fino a raggiungere un importo di appena 5,1 miliardi di DKK, e da non applicare alcuna attesa di perdite qualora le attività abbiano un rendimento positivo.



Grafico

Valore attuale netto della misura per FSC



- (95) Il grafico indica, per i vari valori di liquidazione delle attività di NewCo (da 5,1 miliardi di DKK a 28,3 miliardi di DKK), il valore attuale netto relativo all'accordo di acquisto di quote. Ciascuno degli scenari si verifica con una probabilità indicata dalla linea tratteggiata sulla scala destra (da 0,1 % a 7,5 %). Negli scenari più probabili, il rendimento è lievemente negativo.
- (96) Il grafico mostra inoltre che era negativo anche il valore attuale netto medio ponderato per la probabilità complessiva dell'operazione basata sull'accordo di acquisto di quote. Dal calcolo degli esperti, il valore attuale risultava essere pari a 726 milioni di DKK. Pertanto, l'accordo di acquisto di quote ha determinato una perdita anziché un profitto. Un operatore in un'economia di mercato avrebbe richiesto una remunerazione del capitale proprio pari almeno al 10 % <sup>(95)</sup> all'anno su un investimento simile di 2 miliardi di DKK, che avrebbe consentito di ottenere circa 1,33 miliardi di DKK nel periodo di esistenza di sette anni di NewCo. La Commissione conclude quindi che nessun operatore in un'economia di mercato sarebbe stato disposto a investire secondo termini e condizioni equivalenti a quelli dell'accordo di acquisto di quote. Di conseguenza, le misure non sono in linea con il principio dell'operatore in un'economia di mercato <sup>(96)</sup>.

<sup>(95)</sup> A sostegno di tale tesi, la Commissione sottolinea che in una situazione di crisi i livelli di remunerazione nel mercato della ricapitalizzazione possono facilmente superare il 15 % (J.P. Morgan, European Credit Research, 27 ottobre 2008 e dati di Merrill Lynch sul debito di classe 1 denominato in euro di istituzioni finanziarie con un rating investment grade). La stessa FIH è riuscita a ottenere una ricapitalizzazione dal governo danese solo nel 2009, e a tale scopo ha dovuto pagare una cedola dell'11,45 %. Infine, agli inizi di marzo 2012, al momento della firma dell'accordo sull'acquisto di quote, il debito privilegiato non garantito di FIH con codice ISIN XS0259416757, con una cedola annuale del 4,91 % e scadenza nel 2021, è stato quotato sul mercato al 67 % del valore nominale, con un rendimento superiore al 10,50 %. È pertanto logico presumere che il capitale proprio, data la posizione di credito subordinato, dovrebbe avere un rendimento molto più elevato per un investitore nel mercato.

<sup>(96)</sup> La mancanza di conformità al comportamento sul mercato è accertata senza neppure tenere conto di altri elementi che fanno parte dell'accordo conclusivo, come il costo che NewCo paga per il suo finanziamento iniziale e il prestito per l'assorbimento delle perdite, e gli oneri amministrativi pagati a FIH per le attività di gestione degli attivi e di copertura, che sono presi in considerazione per l'importo totale dell'aiuto ai considerando da 106 a 109.



- (97) Va sottolineato che nel calcolo di cui ai considerando da 94 a 96, la Commissione ha tenuto conto della corrispondenza della Danimarca del 7 febbraio e dell'11 marzo 2013, e della successiva corrispondenza <sup>(1)</sup> in cui la Danimarca ha presentato informazioni non comunicate in precedenza come specifiche interpretazioni delle componenti del prezzo di acquisto variabile, la data di riferimento dei dati trasmessi sull'esposizione creditizia di cui era previsto il trasferimento da FIH a NewCo, l'evoluzione della qualità del credito del portafoglio tra dicembre 2011 e settembre 2012 e un'analisi più dettagliata delle «linee di credito non impegnate» del portafoglio.
- (98) Inoltre, le quantificazioni contenute nelle argomentazioni della Danimarca <sup>(2)</sup> non hanno trovato conferma nei risultati di un'analisi più approfondita. Gli importi della svalutazione ex ante e gli accantonamenti per i rischi non sono avvalorati da una relazione di valutazione indipendente <sup>(3)</sup>. Quando si considera la possibilità che il gruppo FIH non sia in grado di onorare le garanzie ex post, non vi è inoltre motivo di ritenere che le perdite di NewCo non possano superare l'importo di 2,7 miliardi di DKK, nel cui caso FSC (e quindi il governo danese) sarebbero tenuti per contratto a ricapitalizzare NewCo prima della sua liquidazione finale. La Commissione conclude pertanto che l'affermazione secondo cui le eventuali perdite derivanti dall'investimento sarebbero limitate a 1,05 miliardi di DKK non ha alcun fondamento.
- (99) Il fatto che i termini delle misure siano stati rinegoziati tra FSC e FIH Holding non significa necessariamente che le misure siano state eseguite alle condizioni del mercato. Se la Danimarca intendeva concedere un importo consistente di aiuto aggiuntivo a una banca con gravi problemi di solvibilità, tale fatto da solo non escluderebbe lo svolgimento di negoziati tra le autorità e la banca su punti specifici dell'operazione. Tenuto conto del suo carattere bilaterale, il negoziato che ha avuto luogo era privo di elementi come quelli di una procedura di appalto aperta non discriminatoria o di un confronto con operazioni di mercato simili. Pertanto, la conformità delle misure alle condizioni di mercato non deriva automaticamente dal fatto che si sono svolti i negoziati.
- (100) Riguardo alla relazione di KPMG del 7 giugno 2012, la Commissione concorda che a causa della complessità delle misure, i relativi termini e condizioni dovrebbero essere valutati nella loro interezza, in quanto non esistono singole riserve che possano essere assegnate alla remunerazione di ogni singolo elemento. Tuttavia, l'analisi contenuta nella relazione di KPMG non tiene conto della possibilità di scenari molto più pessimistici in cui FIH Holding potrebbe non essere in grado di onorare i propri impegni. Inoltre, l'analisi non ha affrontato la questione della remunerazione sui 2,0 miliardi di DKK di capitale investiti. Come spiegato al considerando 98, non può esservi conformità con il comportamento di mercato tenuto conto dell'assenza di una remunerazione annuale per l'apporto di capitale e di una partecipazione a concorrenza di solo il 25 % all'aumento di capitale su un periodo di investimento di sette anni, a prescindere dal fatto che si considerino tali elementi a sé stanti o come parametro in tutto il modello di remunerazione <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Sintetizzata in due note presentate dalla Danimarca il 24 giugno 2013 e in ulteriori note chiarificatrici del 29 agosto e dell'11 settembre 2013.

<sup>(2)</sup> Cfr. i considerando 69 e 70.

<sup>(3)</sup> Il documento di sintesi di una pagina «Brev vedr FIH nedskrivning» presentato menziona un gruppo di valutazione che lavora per conto di FSC, e quindi non è indipendente, che conclude che in base ai principi contabili internazionali sarebbe necessaria una cancellazione di un importo di 3,2 miliardi di DKK. A ciò si aggiunge che l'adeguamento al rischio di 1,3 miliardi di DKK era giustificato da uno scarto di garanzia del 10 %, che di per sé non veniva spiegato. La mancanza di indipendenza del gruppo di valutazione è stata confermata dalla comunicazione della Danimarca dell'11 marzo 2013, in cui si descriveva in maniera più approfondita la valutazione effettuata da FSC.

<sup>(4)</sup> Un investimento azionario diretto comporterebbe un partecipazione al 100 % al rendimento dei titoli azionari. La Commissione è del parere che ridurre tale rendimento al 25 % sia insufficiente per garantire che FIH Holding compensi le perdite patrimoniali, tenuto conto della debole posizione creditizia di FIH e FIH Holding. La Commissione desidera altresì procedere con cautela nel valutare il contributo della partecipazione all'aumento di capitale, in quanto la maggior parte delle attività sottostanti in NewCo è costituita da prestiti immobiliari, il cui rendimento è limitato a interessi e capitale, per cui non solo è poco probabile che si ottengano valori di liquidazione delle attività di NewCo superiori a 25 miliardi di DKK, come descritto nel modello al considerando 94, ma potrebbe essere del tutto escluso. Per questo motivo, adeguando la percentuale di partecipazione a un valore più elevato (ad esempio, 50 %) si sottovaluterebbe l'importo dell'aiuto di Stato nel modello utilizzato.



- (101) In questo contesto, la Commissione sottolinea che in una precedente ricapitalizzazione ibrida di classe 1 <sup>(73)</sup> FIH ha dovuto versare una cedola dell'11,46 % all'anno. Inoltre, all'inizio di marzo 2012 il debito privilegiato di FIH è stato quotato sul mercato con un rendimento implicito superiore al 10 %. Risulta pertanto giustificato il ragionamento della Commissione secondo cui una remunerazione per l'apporto di capitale dovrebbe essere pari almeno al 10 %. Con ogni probabilità, un operatore del mercato richiederebbe una remunerazione superiore a tale livello, tenuto conto dei rischi particolari legati alla concentrazione e alla qualità inferiore <sup>(74)</sup> del portafoglio immobiliare di NewCo oltre che del carattere subordinato del credito di un investimento in azioni. Pertanto, una remunerazione del 6,5 %, come indicato dalla Danimarca <sup>(75)</sup>, è chiaramente insufficiente. Va anche sottolineato che l'operazione determina un rendimento atteso negativo.
- (102) La Commissione conclude che le misure a favore di FIH non sono in linea con il principio dell'operatore in un'economia di mercato. Nella sentenza del 6 marzo 2018 <sup>(76)</sup>, la Corte di giustizia ha confermato questa valutazione, in particolare il fatto che la Commissione non debba tener conto dei rischi finanziari ai quali FSC era esposta a causa delle misure di aiuto del 2009.

### 5.1.3. Selettività

- (103) L'uso delle misure riguardava unicamente il gruppo FIH e NewCo. Queste misure erano pertanto selettive.

### 5.1.4. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

- (104) Le misure hanno aiutato FIH a rafforzare la sua posizione in materia di fondi propri e liquidità rispetto a quelle dei suoi concorrenti che non hanno potuto beneficiare di misure analoghe. La misura ha pertanto consentito a FIH di migliorare la sua posizione di mercato. Di conseguenza, la misura era tale da determinare una distorsione della concorrenza.
- (105) Tenuto conto dell'integrazione del mercato bancario a livello europeo, i concorrenti in Danimarca (dove operano banche di altri Stati membri) e in altri Stati membri hanno risentito del vantaggio conferito a FIH. Si deve pertanto ritenere che le misure potrebbero incidere sugli scambi tra Stati membri.

## 5.2. Importo dell'aiuto

- (106) Si calcola che l'importo totale dell'aiuto delle misure <sup>(79)</sup> sia pari a circa 2,25 miliardi di DKK (circa 300 milioni di EUR). Per quantificare l'importo dell'aiuto, la Commissione ha considerato:
- a) un beneficio legato alla formula dell'accordo di acquisto di quote (0,73 miliardi di DKK) <sup>(80)</sup>;
  - b) una remunerazione prevista per l'investimento in azioni (1,33 miliardi di DKK) <sup>(81)</sup>;
  - c) il pagamento di un interesse eccessivo da parte di NewCo sul prestito 1, ossia il prestito per l'assorbimento delle perdite, e il finanziamento iniziale (0,33 miliardi di DKK);
  - d) le spese amministrative eccessive (0,14 miliardi di DKK).
- (107) Come fattore attenuante, la Commissione ha ritenuto che l'annullamento anticipato delle garanzie del governo pari a un importo di 0,28 miliardi di DKK avrebbe dovuto essere dedotto dall'importo totale dell'aiuto.

<sup>(73)</sup> Cfr. il considerando 1.

<sup>(74)</sup> Nella comunicazione del 2 aprile 2013, la Danimarca ha sottolineato che, in riferimento alla data di giugno 2012, circa il 25 % delle attività era in stato di default e un altro 25 % aveva un rating «basso». Questa informazione veniva confermata nella relazione di esperti (Servizi di consulenza relativi al caso FIH- 20 dicembre 2012), nella quale si precisava che solo il 6,3 % del portafoglio di FIH aveva un rating di qualità di credito di 7 o superiore, corrispondente a un valore di investimento (investment grade). Pertanto, con più del 90 % del portafoglio la cui qualità di credito è inferiore al valore di investimento e il 25 % in stato di default, la Commissione ritiene che un investimento azionario in tale portafoglio sia rischioso e richieda una remunerazione elevata.

<sup>(75)</sup> Come indicato nella sua nota dell'11 marzo 2013 e ribadito nell'allegato 1 della sua nota sintetica del 24 giugno 2013.

<sup>(76)</sup> Cfr. nello specifico i considerando 62 e 63 della sentenza.

<sup>(79)</sup> Compreso nell'accordo di acquisto di quote del 1° marzo 2012 e negli accordi conclusivi successivi del 2 luglio 2012.

<sup>(80)</sup> Cfr. il considerando 100.

<sup>(81)</sup> Cfr. il considerando 100.



- (108) Come indicato ai considerando da 82 a 100, la Commissione ha adottato un approccio olistico per valutare tutti gli interessi e gli altri flussi di cassa, gli oneri e le garanzie fornite, tenendo conto di quanto segue:
- la preoccupazione della Danimarca che la Commissione prestasse poca attenzione alla realtà economica di tutti gli aspetti delle misure, come il prestito per l'assorbimento delle perdite;
  - il fatto che non tutti gli elementi dell'operazione possano essere legati a un elemento specifico della formula di calcolo della remunerazione.
- (109) In linea con la comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, la Commissione si è avvalsa di esperti esterni per una consulenza di valutazione <sup>(63)</sup>.

### 5.3. Compatibilità dell'aiuto di Stato


#### 5.3.1. Base giuridica per la compatibilità dell'aiuto

- (110) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». Tenuto conto delle attuali circostanze e di quelle dei mercati finanziari all'epoca della decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento, la Commissione ritiene che le misure possano essere esaminate in base a tale disposizione.
- (111) La Commissione riconosce che la crisi finanziaria ha creato circostanze eccezionali in cui il fallimento di una banca può minare la fiducia nel sistema finanziario nel complesso, a livello nazionale e internazionale. Può trattarsi anche di una piccola banca che non ha difficoltà immediate, ma viene sottoposta a una vigilanza più rigorosa da parte dell'autorità di regolamentazione finanziaria, come nel caso di FIH. Il prezzo del debito a 2-4 anni di tale banca è stato fissato a spread di 600-700 punti base al di sopra dell'EURIBOR all'epoca della decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento. Tale livello di prezzo è una chiara indicazione di imminenti difficoltà. In tali casi, può essere necessario un intervento tempestivo per evitare che l'ente interessato diventi instabile e che si creino rischi per la stabilità finanziaria. Ciò vale in particolare nel caso di una piccola banca come la Danimarca in cui le controparti possono tendere a non distinguere le singole banche, estendendo in tal modo la mancanza di fiducia determinata dal fallimento di una banca all'intero settore. Pertanto, la base giuridica per la valutazione della compatibilità delle misure oggetto della presente decisione è l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.
- (112) Per quanto riguarda in modo specifico la compatibilità del trasferimento di attività a FSC, la Commissione valuterà le misure sulla base della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore.
- (113) La Commissione valuterà quindi la compatibilità del piano di ristrutturazione sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione.

#### 5.3.2. Compatibilità dell'aiuto con la comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore

- (114) La comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore stabilisce i principi relativi alla valutazione e al trasferimento di attività deteriorate e alla compatibilità delle misure con il trattato. Si deve valutare se l'aiuto sia stato limitato al minimo e se il contributo proprio della banca e delle parti interessate sia sufficiente.
- (115) In base al punto 21 della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, le banche dovrebbero sostenere per quanto possibile le perdite associate alle attività deteriorate. Il punto 21 dispone una corretta remunerazione dello Stato per la misura di sostegno, indipendentemente dalla sua forma, onde garantire una responsabilità equivalente degli azionisti e una condivisione degli oneri a prescindere dal modello specifico scelto.

<sup>(63)</sup> Relazione finale — Servizi di consulenza relativi al caso FIH — Fase II — Caso SA.34445 Danimarca, 19 settembre 2013.




- (116) Le misure prevedevano nella loro forma iniziale una remunerazione pari al costo di finanziamento delle autorità danesi maggiorato di appena 100 punti base per la liquidità. Non era prevista alcuna remunerazione per l'investimento in capitale proprio, a parte una partecipazione parziale potenzialmente positiva (fino al 25 %) nel caso in cui la scissione netta determini un'eccedenza attraverso il meccanismo di adeguamento del prezzo. Inoltre, in uno scenario negativo in cui il portafoglio di attività di NewCo si deteriorasse in maniera significativa, la compensazione a FSC sarebbe fornita da FIH Holding che, in tali circostanze, non sarebbe probabilmente in grado di onorare i suoi obblighi. Come indicato ai considerando da 66 a 73 della decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento, sembrava quindi improbabile che la remunerazione e il contributo proprio sarebbero stati sufficienti per rendere l'aiuto compatibile con il mercato interno in base agli orientamenti contenuti nella comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore.
- (117) In linea con il punto 39 della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, la Commissione ha pertanto effettuato un'analisi approfondita del valore di mercato delle misure. Con l'aiuto di un esperto esterno, la Commissione ha stimato una distribuzione probabilistica dei risultati per il portafoglio di attività di NewCo e ha calcolato l'effetto sui probabili valori finali dell'attivo di liquidazione attraverso l'accordo di acquisto di quote.
- (118) Nella sua valutazione, la Commissione ha riscontrato il conferimento di vantaggi attraverso la prevista remunerazione del capitale proprio e le possibili perdite legate alla qualità del credito di FIH Holding, gli interessi eccessivi applicati per il prestito per l'assorbimento delle perdite, i differenziali eccessivi sul finanziamento a favore di NewCo da parte di FIH e gli oneri eccessivi per l'amministrazione e gli strumenti derivati di copertura. La Commissione ha anche rilevato la presenza di fattori attenuanti come l'annullamento anticipato delle garanzie del governo. Nel complesso, le misure contenevano un elemento di aiuto di Stato di circa 2,25 miliardi di DKK.
- (119) Tenendo in considerazione i punti 40 e 41 della comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore, la differenza tra il valore di trasferimento e il valore economico reale è stata valutata eseguendo lo stesso calcolo effettuato per la valutazione del valore di mercato con due adattamenti. In primo luogo, la distribuzione dei risultati era basata su valori economici reali del portafoglio di attività, anziché su valori di mercato. In secondo luogo, la remunerazione richiesta per il capitale netto era basata sull'effetto netto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali delle misure.
- (120) Nella decisione del 2014, in seguito a una dichiarazione dell'autorità di vigilanza finanziaria, la Commissione ha valutato che l'effetto lordo di alleggerimento dei requisiti patrimoniali delle misure fosse pari a 375 milioni di DKK <sup>(83)</sup>. Tale importo può essere suddiviso in:
- a) 275 milioni di DKK in ragione del minor rischio di liquidità;
  - b) 100 milioni di DKK in ragione del rischio legato agli utili.
- (121) Il rischio legato agli utili corrispondeva al rischio di FIH di dover attirare capitale aggiuntivo per coprire le perdite previste per l'anno successivo. Nella fattispecie, FIH aveva non di meno erroneamente previsto un'evoluzione positiva nel calcolo del rischio legato agli utili, presupponendo risparmi sugli interessi in ragione di un rimborso anticipato dell'importo di 1,9 miliardi di DKK di capitale ibrido <sup>(84)</sup>. Tali risparmi non avrebbero comportato la necessità di capitale aggiuntivo e, di conseguenza, non sono state adottate misure di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per FIH in materia di rischio legato agli utili. Tale errore di calcolo è stato riprodotto in una dichiarazione dell'FSA, ma è stato poi rettificato nella successiva corrispondenza. Tuttavia, poiché nella decisione del 2014 la Commissione si è basata sul calcolo iniziale, essa ha fissato l'effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali a 375 milioni di DKK e non a 275 milioni di DKK. Per tale ragione, con sentenza del 19 settembre 2019, il Tribunale ha annullato la decisione del 2014. Ne consegue che l'importo corretto del capitale lordo delle misure di aiuto dovrebbe essere fissato a 275 milioni di DKK. Tale alleggerimento dei requisiti patrimoniali dovrebbe essere debitamente remunerato per la misura in questione in modo da essere compatibile con la comunicazione sulle attività deteriorate. La Commissione ritiene che la remunerazione necessaria ai fini della compatibilità con la comunicazione sulle attività deteriorate sia pari ad almeno il 10 % annuo <sup>(85)</sup>.

<sup>(83)</sup> La Commissione riconosce che, sebbene l'autorità di vigilanza finanziaria abbia affermato che l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali a favore di FIH Erhvervsbank A/S fosse pari a 847 milioni di DKK (l'equivalente di 10,5 miliardi di DKK di attività ponderata per il rischio), la garanzia illimitata sulle perdite fornita da FIH Holding ha ridotto in misura significativa l'effetto complessivo della capacità ponderata per il rischio di credito del gruppo. Per dissipare le preoccupazioni della Commissione, la Danimarca ha aggiunto l'impegno di aumentare la remunerazione da parte di FIH a FSC, nel caso in cui l'autorità di vigilanza finanziaria modifichi i suoi criteri di regolamentazione riguardo ai requisiti patrimoniali a livello di holding in modo tale che la capacità di prestito di FIH non sarebbe più limitata dalla posizione patrimoniale di FIH Holding.

<sup>(84)</sup> Cfr. le risposte trasmesse l'8 febbraio 2019 dalla FIH Holding e dalla FIH al Tribunale nell'ambito della causa T-384/14 RENV, pagg. 9 e 10.

<sup>(85)</sup> La Commissione osserva che tale soglia di remunerazione è stata confermata nella sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019.



- (122) La Commissione ha altresì rilevato che il valore di cessione degli attivi eccedeva di 254 milioni di DKK il loro valore economico reale <sup>(86)</sup>, somma che doveva essere remunerata e recuperata.
- (123) Inoltre, dovevano essere recuperati 143,2 milioni di DKK di commissioni eccedenti.
- (124) Per rendere le misure conformi alla comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore:
- il 4 dicembre 2013 FIH ha rimborsato l'importo eccedente che corrispondeva alla differenza tra il valore di cessione e il valore economico reale degli attivi, vale a dire 254 milioni di DKK <sup>(87)</sup>;
  - il 4 dicembre 2013, FIH ha inoltre pagato una remunerazione del 10 % annuo sull'importo iniziale dell'effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali (in particolare su 275 milioni di DKK) per il periodo compreso tra il marzo 2012 e il 4 dicembre 2013 <sup>(88)</sup>;
  - FIH verserebbe inoltre a FSC una remunerazione del 10 % annuo sull'effetto di alleggerimento modificato dei requisiti patrimoniali prodotti dalle misure applicabili a partire dal 4 dicembre 2013, vale a dire su 21 milioni di DKK (275 milioni di DKK meno 254 milioni di DKK);
  - FIH rimborserebbe gli oneri amministrativi eccedenti <sup>(89)</sup>.
- (125) La Danimarca ha assicurato che FIH ha versato tali importi <sup>(90)</sup> oltre a onorare tutti gli accordi in base ai documenti conclusivi delle misure <sup>(91)</sup>.
- (126) La Danimarca si impegna a garantire che FIH non paghi alcun dividendo fino alla liquidazione finale dei conti di NewCo nell'ambito dell'accordo di acquisto di quote, in modo tale da attenuare il rischio di credito di FIH Holding per FSC.
- (127) In conclusione, le misure sono nel complesso proporzionate, limitate al minimo necessario e comprendono un contributo proprio sufficiente da parte di FIH. Inoltre, in seguito al pagamento effettuato il 4 dicembre 2013 <sup>(92)</sup> a FSC e agli impegni aggiuntivi riguardo alla remunerazione e alle commissioni, le misure offrono una remunerazione adeguata conformemente alla comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore.

### 5.3.3. Compatibilità dell'aiuto con la comunicazione sulla ristrutturazione e la comunicazione di proroga del 2011 <sup>(93)</sup>

#### a) Redditività

- (128) Conformemente a tale comunicazione, la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto dell'attuale crisi è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), se comporta il ripristino della redditività della banca, o la liquidazione in maniera controllata della stessa, garantisce che l'aiuto sia limitato al minimo necessario, include un contributo proprio sufficiente del beneficiario (condivisione degli oneri) e prevede misure sufficienti a limitare le distorsioni della concorrenza.

<sup>(86)</sup> L'analisi della Commissione è stata convalidata dalla relazione di esperti che ha preso in considerazione tutti gli elementi presentati dalla Danimarca nella sua corrispondenza fino alla nota sintetica del 24 giugno 2013 compresa, e i chiarimenti del 29 agosto 2013.

<sup>(87)</sup> Cfr. il considerando 122. Questo importo faceva parte dei 310,25 milioni di DKK versati in un deposito il 30 settembre 2013 e poi ritrasferiti a FSC il 4 dicembre 2013 (cfr. il considerando 51).

<sup>(88)</sup> Questo importo faceva parte dei 310,25 milioni di DKK di cui alla nota 88 e dell'importo di 6 575 342 DKK di cui alla nota 48. Si noti che gli importi effettivamente versati il 4 dicembre 2013 erano superiori a quelli imposti dagli impegni della Danimarca allegati alla presente decisione, in quanto erano basati su un importo dell'effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali che è stato considerato errato ai sensi della sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019.


<sup>(89)</sup> Gli oneri amministrativi eccedenti sono stimati in 143,2 milioni di DKK nel corso della durata delle misure. La Danimarca ha attenuato tali oneri pagando 61,7 milioni di DKK a NewCo come un importo eccedente ottenuto fino alla data di adozione della decisione del 2014 e riducendo il futuro onere amministrativo allo 0,05 % del valore nozionale del portafoglio dei prestiti in essere, che è in linea con la prassi del mercato.

<sup>(90)</sup> Cfr. il considerando 51.

<sup>(91)</sup> Si noti che, poiché la remunerazione versata il 4 dicembre 2013 è stata calcolata in base a un importo non corretto (e superiore) dell'effetto di alleggerimento dei requisiti patrimoniali, qualsiasi pagamento effettuato in eccesso rispetto a quanto richiesto ai sensi degli impegni della Danimarca allegato alla presente decisione potrebbe essere restituito a FIH.

<sup>(92)</sup> Cfr. il considerando 51.

<sup>(93)</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1 gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7).



- (129) In base alla comunicazione relativa alla ristrutturazione, uno Stato membro deve prevedere un piano di ristrutturazione completo da cui risulti in quale modo può essere ripristinata la redditività a lungo termine del beneficiario senza un aiuto di Stato e entro un periodo di tempo ragionevole ed entro un massimo di cinque anni. La redditività a lungo termine è raggiunta quando una banca è in grado di competere con i propri mezzi sul mercato dei capitali attenendosi ai pertinenti obblighi regolamentari. Per operare in tal senso una banca deve essere capace di coprire tutti i suoi costi e fornire un adeguato rendimento del capitale, in considerazione del profilo di rischio della banca. Il ripristino della redditività dovrebbe essere soprattutto il frutto di misure interne ed essere basato su un piano di ristrutturazione credibile.
- (130) Dal piano di ristrutturazione presentato dalla Danimarca riguardo a FIH per il periodo fino al 31 dicembre 2016 risultava un ritorno alla redditività alla fine del periodo di ristrutturazione. La banca avrebbe dovuto restare redditizia e migliorare i suoi risultati annuali, in particolare nel periodo 2013-2016, con un adeguato rendimento del capitale per le nuove attività. In uno scenario pessimistico, la banca sarebbe comunque in grado di realizzare profitti, con un miglioramento dell'utile netto da 51 milioni di DKK (6,8 milioni di EUR) nel 2013 a 122 milioni di DKK (16,27 milioni di EUR) nel 2016.
- (131) Secondo il piano di ristrutturazione, entro il 31 dicembre 2016 il coefficiente patrimoniale complessivo di FIH avrebbe dovuto essere pari al 19,6 % e, di conseguenza, il coefficiente di liquidità imposto dalla legge pari al 160 %. Tutti questi coefficienti avrebbero superato in misura significativa i coefficienti minimi obbligatori. Sembrava quindi che il gruppo fosse adeguatamente capitalizzato e disponesse di una posizione di liquidità sicura.
- (132) In seguito alle misure, in particolare il trasferimento di prestiti, FIH è stata in grado non solo di rimborsare i titoli garantiti dal governo nel 2013 entro i termini prescritti, ma anche di rimborsare il 2 luglio 2013 il capitale ibrido che aveva ricevuto dal governo.
- (133) Le misure hanno migliorato il profilo di liquidità di FIH che ha potuto ottenere un coefficiente di liquidità imposto dalla legge del 214 % a partire dal 31 dicembre 2012 e che avrebbe dovuto ottenere un coefficiente del 239,7 % a partire dal 31 dicembre 2013 <sup>(94)</sup>, superando quindi in misura considerevole i coefficienti di liquidità obbligatori.
- (134) In particolare, il deficit di finanziamento che in precedenza aveva minacciato FIH era stato colmato attraverso lo scorporo delle attività, con l'aiuto della linea di credito di 13 miliardi di DKK fornita da FSC a NewCo. Inoltre, FSC si era impegnata a ricapitalizzare NewCo nel corso della durata delle misure, se necessario <sup>(95)</sup>. Di conseguenza, erano stati evitati nell'immediato problemi di ricapitalizzazione per FIH.
- (135) In sintesi, grazie a una garanzia di redditività e di liquidità, e con un base di capitale sufficiente, sembrava che FIH fosse in grado di conseguire una redditività a lungo termine in maniera indipendente.
- (136) Anche se nello scenario pessimistico il rendimento del capitale netto normalizzato doveva essere pari solo allo 0,9 % al 31 dicembre 2013 e al 2,0 % <sup>(96)</sup> al 31 dicembre 2016, lo scenario ottimistico prevedeva un rendimento del capitale netto normalizzato del 10,3 % e dell'11,2 % per il 2013 e il 2016 rispettivamente.
- (137) Di norma la Commissione non utilizza il concetto di «capitale netto normalizzato» in quanto tale concetto comporta regolarmente un rendimento del capitale netto più elevato rispetto a quello calcolato sulla base del capitale netto effettivo. Nel caso in esame la Danimarca si è tuttavia impegnata a far sì che FIH Holding e FIH mantenessero a un livello elevato le riserve da utili, in modo tale da garantire in maniera più adeguata un pagamento appropriato a FSC. In particolare, se NewCo avesse realizzato proventi molto più bassi di quelli previsti da FIH, FIH (attraverso il prestito per l'assorbimento delle perdite) e FIH Holding (attraverso la garanzia fornita a FSC) avrebbero sostenuto i costi necessari per garantire che il livello della remunerazione di FIH fosse commisurato a quanto previsto dalle norme in materia di aiuti di Stato. L'accumulo degli utili trattenuti ha aumentato tuttavia il capitale a un livello relativamente elevato (8,4 miliardi di DKK nello scenario ottimistico e 7,3 miliardi di DKK nello scenario pessimistico), riducendo il rendimento del capitale netto. FIH non era in grado di contrastare tale processo senza produrre delle perdite (che non erano previste né auspicabili). Il concetto di «capitale netto normalizzato» è pertanto preferibile nel caso in esame per consentire alla Commissione di valutare correttamente la redditività della banca, escludendo i risultati dell'accumulo degli utili trattenuti.

<sup>(94)</sup> Cfr. il considerando 45.

<sup>(95)</sup> Ciò avrebbe potuto verificarsi se il valore delle attività avesse subito un ulteriore deterioramento. In questo caso, NewCo potrebbe avere un patrimonio netto negativo e quindi, in linea con il diritto commerciale normale, potrebbe essere costretta a chiedere l'apertura di una procedura di fallimento. Tale esito veniva evitato dalla clausola di ricapitalizzazione in base alla quale NewCo avrebbe ricevuto un nuovo apporto di capitale da FSC, qualora necessario, e FSC avrebbe ottenuto un rimborso da FIH Holding solo al regolamento finale dell'operazione (tra il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2019).

<sup>(96)</sup> Cfr. il considerando 41.




- (138) Inoltre, FIH sarebbe uscita dal settore di attività relativamente rischioso dei finanziamenti per operazioni di acquisizioni aziendali, consentendo di ridurre il rischio delle sue attività commerciali e di porre il suo modello aziendale su basi più solide. Inoltre, con un coefficiente patrimoniale complessivo del 20,8 % <sup>(97)</sup> alla fine del periodo di ristrutturazione, FIH sembrava sovracapitalizzata <sup>(98)</sup> tenuto conto del suo modello aziendale e quindi molto meno esposta di prima ai rischi del mercato che avrebbero potuto metterne a repentaglio l'esistenza.
- (139) La Commissione ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione avrebbe consentito di ripristinare la redditività a lungo termine di FIH.
- ii) Redditività
- (140) La Danimarca si è impegnata a non chiedere a FIH di pagare dividendi durante la fase di ristrutturazione e di rimborsare la precedente ricapitalizzazione da parte dello Stato di 1,9 miliardi di DKK. Inoltre, FIH non avrebbe pagato alcuna cedola agli investitori in strumenti ibridi o in strumenti per i quali gli istituti finanziari hanno il potere discrezionale di pagare cedole o di effettuare un rimborso anticipato, a prescindere dalla loro classificazione normativa, compresi gli strumenti di debito subordinato, se non esisteva alcun obbligo di effettuare pagamenti.
- (141) Inoltre, come rilevato al considerando 127, la remunerazione delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate era fissata a un livello adeguato.
- (142) La Commissione ritiene pertanto che il piano di ristrutturazione soddisfacesse in misura sufficiente il requisito di condivisione degli oneri.
- iii) Distorsione della concorrenza
- (143) Il piano di ristrutturazione prevedeva che FIH abbandonasse alcune aree di attività (finanziamenti immobiliari, gestione di private equity e di patrimoni privati). In particolare, erano stati trasferiti a NewCo 15,4 miliardi di DKK di attività di finanziamenti immobiliari (25 % del bilancio 2012).
- (144) Il prospetto schematico dei termini della ristrutturazione prevedeva anche un divieto di esercizio di un'influenza dominante sui prezzi per i depositi se la quota di mercato di FIH superava il 5 %. Tale impegno ha consentito a FIH di migliorare ulteriormente la sua posizione finanziaria acquisendo depositi sul mercato e stabilendo al contempo una soglia per prevenire pratiche eccessive. Inoltre, era previsto un divieto di pratiche commerciali aggressive per salvaguardare i concorrenti da comportamenti eccessivi sul mercato. Va sottolineato che nessun operatore di mercato si è espresso sulla politica di FIH riguardo ai prezzi dei depositi dopo l'avvio di un procedimento in materia da parte della Commissione.
- (145) In più, FIH avrebbe dismesso i suoi investimenti in fondi di private equity e altri investimenti in azioni e non avrebbe più disposto di un istituto di credito ipotecario nella sua struttura societaria dopo il 31 dicembre 2014. Pertanto, tali aree di attività sarebbero state lasciate ai concorrenti e la presenza di FIH sul mercato si sarebbe ridotta di conseguenza.
- (146) Inoltre, FIH Realkredit <sup>(99)</sup> è stata liquidata nel 2013 e sono state interrotte tutte le attività commerciali nel settore dei finanziamenti per operazioni di acquisizioni aziendali.
- (147) In aggiunta, FIH aveva già ridotto le sue attività complessive da 109,3 miliardi di DKK (14,67 miliardi di EUR) al 31 dicembre 2010 a 60,8 miliardi di DKK (8,16 miliardi di EUR) entro il 31 dicembre 2012, il che corrispondeva a una diminuzione del 44 %.
- (148) Nel complesso, gli impegni menzionati hanno permesso di attenuare in misura sufficiente la distorsione della concorrenza in quanto le opportunità commerciali che avrebbero potuto essere redditizie per FIH erano state abbandonate e lasciate ai suoi concorrenti.

<sup>(97)</sup> Il coefficiente sarebbe stato pari al 19,6 % dopo il pagamento dell'importo «una tantum» di 310,25 milioni di DKK.

<sup>(98)</sup> La sovracapitalizzazione era dovuta unicamente al fatto che FIH doveva trattenere i suoi utili nel periodo di ristrutturazione e quindi non doveva pagare alcun dividendo in tutto il periodo per mantenere un'elevata riserva di capitale. Tale linea di azione aveva uno scopo precauzionale per garantire la corretta e completa remunerazione delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate in quanto FIH e FIH Holding avevano garantito il pagamento finale allo Stato.

<sup>(99)</sup> Cfr. i considerando 13 e 64.



#### 5.4. Conclusione e chiusura del procedimento d'indagine formale

- (149) Nella sua decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi riguardo al fatto che le misure in questione fossero adeguatamente mirate come previsto dalla comunicazione sulle banche del 2008 <sup>(100)</sup>. In particolare, in tale fase non era chiaro se gli investitori avrebbero considerato FIH pienamente liberata dai suoi attivi peggiori e se sarebbero stati disposti a fornire finanziamenti a condizioni accettabili. Il piano di ristrutturazione di FIH dimostrava che la banca disponeva di una riserva di capitale sufficiente anche in uno scenario di stress e che poteva restare redditizia in caso di sviluppi macroeconomici sfavorevoli.
- (150) Nella decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento, la Commissione ha anche sollevato dubbi riguardo al fatto che le misure fossero limitate al minimo e che il contributo proprio previsto fosse sufficiente <sup>(101)</sup>, in particolare tenuto conto della complessità delle misure.
- (151) In seguito a un'approfondita valutazione degli elementi e dei loro legami, la Commissione ritiene che la remunerazione che FIH avrebbe pagato per le misure fosse un contributo proprio sufficiente e fosse in linea con la comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore. La Commissione accoglie con favore il pagamento di un importo «una tantum» a FSC e gli impegni assunti al riguardo <sup>(102)</sup>. La Commissione sottolinea inoltre che le misure hanno migliorato il profilo di liquidità della banca che, secondo il piano di ristrutturazione, restava solvibile e redditizia in tutti gli scenari.
- (152) Nella decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso ulteriori dubbi in relazione al fatto che fosse stato soddisfatto il requisito di limitare la distorsione della concorrenza. La Danimarca si è tuttavia successivamente impegnata affinché FIH fosse soggetta a un divieto di pagamento di cedole, un divieto di pagamento di dividendi, un divieto di esercizio di un'influenza predominante sui prezzi (compreso per i depositi), un divieto di pratiche commerciali aggressive nonché a impegni di dismissione.
- (153) Nel complesso, la Commissione sottolinea che il piano di ristrutturazione presentato dalla Danimarca affrontava adeguatamente le questioni della redditività, della condivisione degli oneri e della distorsione della concorrenza ed era quindi in linea con la comunicazione relativa alla ristrutturazione e alla comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore.
- (154) Sulla base della valutazione che precede, la Commissione ritiene che le misure fossero adeguatamente mirate, limitate al minimo e comportassero una limitata distorsione della concorrenza. Pertanto, sono stati dissipati i dubbi della Commissione riguardo alla compatibilità delle misure inizialmente sollevati nella decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento.

#### 6. CONFORMITÀ DELLE MISURE CON LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO <sup>(103)</sup> SUL RISANAMENTO E LA RISOLUZIONE DELLE BANCHE

- (155) Sebbene gli Stati membri abbiano recepito la direttiva 2014/59/UE nel diritto nazionale, la Commissione deve valutare se la misura violi delle disposizioni inscindibili della direttiva 2014/59/UE.
- (156) Tale obbligo è in linea con la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, che hanno costantemente statuito <sup>(104)</sup> che determinate caratteristiche dell'aiuto, contrastanti con disposizioni specifiche del trattato, diverse [dagli articoli 107 e 108 del trattato], possono essere così indissolubilmente legate all'oggetto stesso dell'aiuto che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, «cosicché la loro incidenza sulla compatibilità o sull'incompatibilità dell'aiuto nel suo complesso deve essere in tal caso necessariamente valutata mediante la procedura di cui all'articolo 108» <sup>(105)</sup>.

<sup>(100)</sup> Cfr. la sezione 2.1 della decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento.


<sup>(101)</sup> Cfr. la sezione 2.2 della decisione sul salvataggio e di avvio del procedimento.

<sup>(102)</sup> Cfr. il considerando 124.

<sup>(103)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).

<sup>(104)</sup> Cfr., tra l'altro la sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1992 nelle cause riunite C-134/91 e C-135/91, *Keramina-Keramische/Grecia*, EU:C:1992:434, punto 20; le sentenze del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2000, T-184/97 *BP Chemicals/Commissione*, ECLI:EU:T:2000:217, punto 55 e del 12 febbraio 2008, T-289/03, *BUPA e a./Commissione*, ECLI:EU:T:2005:78, punti 313 e 314.

<sup>(105)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, nella causa 74/76, *Ianelli/Meroni*, ECLI:EU:C:1977:51, punto 14.



- (157) Per valutare se una violazione di una disposizione del diritto dell'Unione sia indissolubilmente legata alla misura, occorre stabilire se la misura di aiuto di Stato violi necessariamente una disposizione specifica del diritto dell'Unione che è rilevante per l'analisi della compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.
- (158) La presente decisione fa riferimento a misure attuate dalle autorità danesi prima dell'adozione della direttiva 2014/59/UE. La direttiva 2014/59/UE è stata effettivamente adottata il 15 maggio 2014 e il termine per il suo recepimento nella legislazione degli Stati membri era il 1° gennaio 2015 <sup>(106)</sup>, mentre le misure oggetto del caso in questione sono state concesse nel 2012. Di conseguenza, la direttiva 2014/59/UE non si applica al caso di specie.

#### 7. CONCLUSIONI

- (159) In base alla notifica e alla luce degli impegni presentati dalla Danimarca (e che la Danimarca ha confermato nella sua lettera del 13 gennaio 2020), si conclude che le misure notificate costituiscono un aiuto di Stato e sono compatibili con il mercato interno. L'adeguatezza delle misure, la redditività della banca e i contributi propri nonché le misure intese ad attenuare la distorsione della concorrenza sembrano essere sufficienti. Di conseguenza, è opportuno approvare le misure ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato e chiudere il procedimento avviato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

##### *Articolo 1*

Il trasferimento di attività dal gruppo FIH alla Financial Stability Company danese, e gli accordi accessori, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tale aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, tenuto conto del piano di ristrutturazione e degli impegni illustrati nell'allegato.


##### *Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2020

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
Vicepresidente esecutiva

<sup>(106)</sup> Articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.



## ALLEGATO

**PROSPETTO SCHEMATICO (CASO SA.34445) Danimarca — piano di ristrutturazione di FIH**

## 1. CONTESTO

Il Regno di Danimarca si impegna a garantire la piena e corretta attuazione del piano di ristrutturazione di FIH presentato il 24 giugno 2013. Il presente documento (il «prospetto schematico») illustra i termini (gli «impegni») della ristrutturazione di FIH Erhvervsbank A/S comprese le controllate («FIH»), che il Regno di Danimarca si è impegnato ad attuare.

## 2. DEFINIZIONI

Nel presente documento, salvo che il contesto richieda diversamente, il singolare include il plurale (e viceversa) e i termini riportati nella tabella hanno i seguenti significati:


Termini	Significato
Impegni	gli impegni relativi alla ristrutturazione di FIH specificati nel presente prospetto
Decisione	la decisione dalla Commissione europea sulla ristrutturazione di FIH nel cui contesto si assumono tali impegni e alla quale è allegato il presente prospetto
Periodo di ristrutturazione	il periodo specificato nella clausola 3.2
Piano di ristrutturazione	il piano presentato da FIH alla Commissione europea, tramite il Regno di Danimarca, il 24 giugno 2013, modificato e integrato da comunicazioni scritte
FIH o gruppo FIH	FIH Erhvervsbank A/S comprese le controllate
FIH Holding	FIH Holding A/S
FIH Holding Group	FIH Holding A/S comprese le controllate dirette e indirette
FS Property Finance A/S	la controllata al 100 % della Financial Stability Company, indicata nella decisione anche come «NewCo»
Finanziamenti per operazioni di acquisizioni aziendali	l'unità operativa separata e dedicata con dipendenti che si occupano esclusivamente di disoluzioni di finanziamento in relazione a fusioni e acquisizioni, e che è stata inserita sul mercato specificamente per i clienti esistenti e potenziali

## 3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1. Il Regno di Danimarca si impegna a garantire il pieno rispetto degli impegni durante l'attuazione del piano di ristrutturazione.

3.2. Il piano di ristrutturazione termina il 31 dicembre 2016. Gli impegni si applicano durante il periodo di ristrutturazione, salvo diversa indicazione.

3.3. Tutti gli impegni sono stati attuati o non erano più pertinenti, salvo diversa indicazione. Il Regno di Danimarca si impegna a non annullare gli impegni attuati.



#### 4. MISURE STRUTTURALI

##### 4.1. Finanziamenti per operazioni di acquisizioni aziendali

FIH cesserà tutte le attività commerciali nel settore dei finanziamenti per operazioni di acquisizioni aziendali entro il 30 giugno 2014. Il portafoglio esistente sarà posto in liquidazione entro il 30 giugno 2014.

##### 4.2. Chiusura delle attività di finanziamento immobiliare

FIH ha abbandonato l'area di attività degli investimenti immobiliari <sup>(1)</sup> e ha chiuso tale area entro il 31 dicembre 2013. Non è previsto un rientro nell'area di attività in questione e pertanto, in particolare, non saranno concessi altri prestiti (capitale) per finanziare investimenti immobiliari in Danimarca, Svezia, Germania o in altri paesi <sup>(2)</sup>.

##### 4.3. Dismissione delle attività di private equity

Quanto prima possibile, e comunque entro il 31 dicembre 2016, FIH dismetterà i suoi investimenti in fondi di private equity e altri investimenti in azioni nella misura concessa dalla legge. Se entro tale data non sarà possibile una dismissione, gli investimenti saranno posti in liquidazione e di conseguenza, in particolare, non potranno più essere effettuati finanziamenti o rinnovi di investimenti <sup>(3)</sup>. Inoltre, dalla data della decisione, non saranno più effettuati nuovi investimenti di private equity o di altro tipo (con le eccezioni di cui alla nota 3).

##### 4.4. Banca di credito ipotecario

Entro la fine del 2014, FIH non avrà un istituto di credito ipotecario nella sua struttura societaria e in seguito non agirà più come banca di credito ipotecario.

#### 5. MISURE COMPORTAMENTALI E GOVERNO SOCIETARIO

##### 5.1. Divieto di acquisizione: FIH non acquisirà partecipazioni in alcuna impresa. Ciò riguarda sia le imprese costituite in forma di società che i gruppi di attività che compongono un'impresa.

Attività non rientranti nel divieto di acquisizione: il divieto non si applica alle acquisizioni che devono essere effettuate in circostanze eccezionali per mantenere la stabilità finanziaria o per garantire un'effettiva concorrenza, a condizione che siano state preventivamente approvate dalla Commissione. Ciò non vale per le acquisizioni effettuate nel corso delle attività bancarie ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti di imprese in difficoltà alla cessione e alla ristrutturazione all'interno del gruppo FIH Holding.


Esenzioni che non richiedono l'approvazione preventiva della Commissione: FIH può acquisire partecipazioni in imprese a condizione che il prezzo pagato da FIH per ogni acquisto sia inferiore allo 0,01 % dello stato patrimoniale di FIH alla data della decisione della Commissione e che i prezzi di acquisto cumulativi pagati da FIH per tutti gli acquisti nel periodo di ristrutturazione siano inferiori allo 0,025 % dello stato patrimoniale di FIH alla data della decisione della Commissione.

##### 5.2. Divieto di pratiche commerciali aggressive: FIH eviterà di partecipare a pratiche commerciali aggressive per tutta la durata del piano di ristrutturazione.

<sup>(1)</sup> Definiti come prestiti concessi nel contesto del finanziamento di negozi, uffici, condomini, magazzini, sale di esposizione o locali simili a un'impresa che non risiede nei locali per la sua attività commerciale primaria o a un'impresa specializzata nella gestione di beni immobili.

<sup>(2)</sup> Non si applica nei seguenti casi: a) FIH Holding/FIH/altre entità attuali o future nel gruppo FIH Holding riacquistano FSPF A/S (in alternativa il portafoglio di prestiti di FSPF A/S, o una sua parte); b) se FIH è tenuta per contratto/giuridicamente a fornire tale prestito, o se viene effettuato un prestito in relazione a ristrutturazione/rifinanziamento/ricapitalizzazione/ricerca di soluzioni per i debitori in FIH o FSPF, o c) servizi di consulenza non creditizi.

<sup>(3)</sup> Non si applica nel corso delle attività bancarie ordinarie (ad esempio, se FIH ottiene una partecipazione azionaria attraverso una ristrutturazione o un'operazione simile dei debitori) o se FIH è giuridicamente vincolata a effettuare tale investimento.



- 5.3. Depositi: FIH non offrirà per i prodotti di deposito (in particolare ma non esclusivamente per i depositi al dettaglio in FIH Direct Bank) prezzi più favorevoli di quelli dei due concorrenti con i prezzi migliori in un determinato mercato.

La limitazione non si applica se la quota di FIH nel mercato totale dei depositi è inferiore al 5 % <sup>(4)</sup>.

- 5.4. Pubblicità: FIH non deve usare la concessione delle misure di aiuto o eventuali vantaggi da esse derivanti a fini pubblicitari. Inoltre, le sue spese pubblicitarie annuali complessive saranno inferiori a 1 milione di EUR.

- 5.5. Divieto di pagamento delle cedole: durante il periodo di ristrutturazione FIH non effettuerà pagamenti su strumenti di capitale, salvo che tali pagamenti derivino da un obbligo giuridico, e non rimborserà anticipatamente o riacquisterà tali strumenti senza la previa approvazione della Commissione. Le cedole sugli strumenti di capitale detenuti dallo Stato possono essere pagate, salvo che i pagamenti possano determinare pagamenti di cedole ad altri investitori che altrimenti non sarebbero obbligatori. L'impegno a non pagare le cedole nel periodo di ristrutturazione non vale per gli strumenti di nuova emissione (ossia gli strumenti emessi dopo l'approvazione finale del piano di ristrutturazione da parte della Commissione), a condizione che i pagamenti di cedole sugli strumenti di nuova emissione non creino un obbligo giuridico di effettuare pagamenti di cedole sui titoli di FIH esistenti al momento dell'adozione della decisione della Commissione sulla ristrutturazione.

- 5.6. Divieto di pagamento dei dividendi: tutti i dividendi pagati a FIH Holding saranno trattenuti fino alla conclusione dell'accordo di acquisto di quote o alla fine del periodo di ristrutturazione, a seconda di quale dei due periodi è più lungo. Pertanto, FIH Holding non distribuirà fondi ai suoi azionisti mediante i dividendi o altrimenti fino alla conclusione finale dell'accordo sul prezzo finale. Per trattenere i proventi nel gruppo FIH Holding, FIH non pagherà i dividendi ad altri soggetti diversi da FIH Holding.

- 5.7. Limitazioni su FIH Holding relative alla proprietà: FIH Holding non darà in garanzia la sua partecipazione azionaria in FIH. Le transazioni delle parti correlate avverranno alle normali condizioni di mercato. Non sarà adottata alcuna decisione che incida sulla solvibilità o la liquidità di FIH Holding compromettendone la capacità di pagare un prezzo di acquisto variabile negativo se necessario.

FIH Holding può condurre la sua attività solo come holding di FIH e non saranno rimborsati i prestiti di soci.

- 5.8. Riacquisto di strumenti di capitale ibridi o di altri strumenti di capitale:

riguardo al riacquisto di strumenti di capitale ibridi o di altri strumenti di capitale esistenti in FIH al 2 marzo 2012, FIH rispetterà le norme relative alle operazioni su capitale di classe 1 e di classe 2 indicate nel documento MEMO/09/441 dell'8 ottobre 2008 <sup>(5)</sup>. In ogni caso, FIH consulterà la Commissione prima di annunciare al mercato operazioni su capitale di classe 1 e di classe 2.


## 6. ALLEGGERIMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI

FIH remunererà la misura in linea con la comunicazione sulle attività che hanno subito una riduzione di valore. In modo specifico, oltre a effettuare il pagamento di un importo forfettario di 295,25 milioni di DKK + 27,5 milioni di DKK × N/365, in cui N è il numero di giorni tra il 30 settembre 2013 e la data del pagamento finale, che, secondo le autorità danesi è già stato eseguito con data di valuta 4 dicembre 2013, FIH effettuerà quanto segue:

- ogni anno, dal 2014 al 2020 o l'anno successivo alla conclusione finale dell'accordo sul prezzo di acquisto, se anteriore, pagherà una commissione di 2,1 milioni di DKK all'anno con data di valuta 30 settembre (o, se il 30 settembre della rispettiva data non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo). La commissione finale deve essere pagata alla data di conclusione dell'accordo sul prezzo di acquisto, e ridotta pro rata temporis (sulla base del metodo act/act) per il periodo compreso tra il penultimo pagamento della commissione (30 settembre) e la conclusione dell'accordo sul prezzo di acquisto per il primo periodo, dal 4 dicembre 2013 al 30 settembre 2014;

<sup>(4)</sup> La quota di mercato di FIH è ricavata dai dati statistici sulle IFM della Banca centrale danese ([www.statistikbanken.dk/DNMIN](http://www.statistikbanken.dk/DNMIN)). È basata sull'importo complessivo dei depositi dei residenti danesi nel settore danese delle IFM rispetto ai depositi dei residenti danesi in FIH.

<sup>(5)</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-09-441\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-441_en.htm)



- ridurrà gli oneri di gestione per le attività di amministrazione e di copertura addebitati a FS Property Finance A/S in misura pari allo 0,05 % all'anno del portafoglio di prestiti in essere, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013;
- pagherà una commissione annuale di 47,2 milioni di DKK a FSC se l'autorità di vigilanza finanziaria cambierà i criteri di regolamentazione riguardo ai requisiti patrimoniali a livello di holding in modo tale che la capacità di prestito di FIH non sarebbe più limitata dalla posizione patrimoniale di FIH Holding. Si applicano date di valuta e limitazioni temporali simili a quelle indicate al precedente trattino <sup>(6)</sup>.

7. RELAZIONI

- 7.1. Il Regno di Danimarca garantirà il continuo monitoraggio della piena e corretta attuazione del piano di ristrutturazione e della piena e corretta attuazione di tutti gli impegni riportati nel presente prospetto schematico.
- 7.2. Il Regno di Danimarca riferirà semestralmente alla Commissione in merito all'andamento del piano di ristrutturazione e agli impegni summenzionati fino alla fine del periodo di ristrutturazione.
- 7.3. Entro tre mesi dal regolamento dell'operazione, il Regno di Danimarca fornirà una relazione redatta da un contabile esterno certificato sulla correttezza del regolamento dell'operazione.

---

<sup>(6)</sup> Va ricordato che i) FIH ha già effettuato un pagamento una tantum pari a 350,97 milioni di DKK e ii) ha versato un importo di 61,7 milioni di DKK a FS Property Finance A/S come rimborso parziale delle commissioni ricevute in base all'accordo di amministrazione per il 2012, che, secondo le autorità danesi, è già stato eseguito con data di valuta 18 dicembre 2013. FSC restituirà la parte del pagamento, senza interessi, che eccede il pagamento minimo di cui alla sezione 6 dei presenti impegni.



**DECISIONE (UE) 2020/1184 DELLA COMMISSIONE****del 17 luglio 2020****sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici***[notificata con il numero C(2020) 4862]***(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

**1. FATTI E PROCEDIMENTO**

- (1) Il 19 luglio 2019 l'Ungheria ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la sua intenzione di mantenere disposizioni nazionali sul tenore di cadmio nei concimi fosfatici, in deroga al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

**1.1. Legislazione dell'Unione****1.1.1. Articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE**

- (2) L'articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, stabilisce:

«4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

[...]

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 [...], approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 [...] sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

**1.2. Norme di armonizzazione nel settore dei prodotti fertilizzanti****1.2.1. Regolamento (CE) n. 2003/2003**

- (3) Il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> si applica ai prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l'indicazione «concime CE». Un concime appartenente a un tipo di concimi elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e che soddisfi le prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l'indicazione «concime CE» e circolare liberamente nel mercato interno.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).



- (4) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene un elenco completo dei tipi di concimi a cui si applicano le norme di armonizzazione. Per ciascun tipo di concime vi sono prescrizioni specifiche riguardanti, ad esempio, il tenore di nutrienti, la loro solubilità o i metodi di trasformazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2003/2003 si applica principalmente ai concimi inorganici. Alcuni tipi di concimi inclusi nel regolamento hanno un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % in massa di equivalente anidride fosforica ( $P_2O_5$ ).
- (6) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce il principio della libera circolazione dei concimi CE nel mercato interno, affermando che gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano per motivi di composizione, identificazione, etichettatura od imballaggio, né in base ad altre disposizioni contenute in detto regolamento, l'immissione sul mercato di concimi che rechino la denominazione «concime CE» e siano conformi a quanto disposto dallo stesso regolamento.
- (7) Tale regolamento non fissa valori limite per i contaminanti nei concimi CE. A parte alcune eccezioni basate su decisioni della Commissione in applicazione delle rispettive disposizioni del TFUE <sup>(9)</sup>, i concimi CE con un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % di  $P_2O_5$  circolano pertanto liberamente nel mercato interno, indipendentemente dal loro tenore di cadmio.
- (8) L'intenzione della Commissione di studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali era tuttavia già annunciata nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003, il quale recita: «I concimi possono essere contaminati da sostanze potenzialmente idonee a comportare un rischio per la salute delle persone e degli animali e per l'ambiente. A seguito del parere del Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE), la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Se necessario, si procederà ad uno studio analogo per altri contaminanti.»

#### 1.2.2. Regolamento (UE) 2019/1009

- (9) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme di armonizzazione per i «prodotti fertilizzanti dell'UE» e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 a decorrere dal 16 luglio 2022.
- (10) I prodotti fertilizzanti dell'UE sono prodotti fertilizzanti che recano la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato interno. Un prodotto fertilizzante dell'UE deve soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 relative alla pertinente categoria funzionale del prodotto («PFC») e alla categoria o alle categorie di materiali costituenti, ed essere etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di detto regolamento. Le categorie funzionali del prodotto per i prodotti fertilizzanti dell'UE sono sette, una delle quali riguarda i concimi.
- (11) Il regolamento (UE) 2019/1009 disciplina i concimi inorganici in modo più generico rispetto all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, fatte salve alcune prescrizioni generali in materia di qualità e sicurezza. Il regolamento (UE) 2019/1009 si applica inoltre ai concimi organici e organo-minerali, che non rientrano nell'ambito di applicazione materiale del regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (12) Il regolamento (UE) 2019/1009 introduce a livello dell'Unione il concetto di «concimi fosfatici» riferendosi ai concimi inorganici a base di macroelementi o concimi organo-minerali con un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % di  $P_2O_5$ .
- (13) Tale regolamento stabilisce, per la prima volta a livello dell'Unione, valori limite per i contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE. In conformità del punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B), concime organo-minerale e del punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I), concime inorganico a base di macroelementi, dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, il tenore di cadmio nei concimi fosfatici non deve superare il valore limite di 60 mg/kg di  $P_2O_5$ .

<sup>(9)</sup> Cfr. le decisioni della Commissione del 3 gennaio 2006: 2006/347/CE sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19), 2006/348/CE sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 25) e 2006/349/CE sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 31).




- (14) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009 sancisce il principio della libera circolazione, in base al quale gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all'etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE conformi al medesimo regolamento. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, lo Stato membro che al 14 luglio 2019 beneficia di una deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003, concessa conformemente all'articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può tuttavia continuare ad applicare i valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici fino a quando non si applichino, a livello dell'Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai valori limite nazionali.
- (15) Entro il 16 luglio 2026 la Commissione è inoltre tenuta a riesaminare i valori limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, al fine di valutare la fattibilità di ridurli a un livello inferiore appropriato. La Commissione deve tenere conto dei fattori ambientali, in particolare nel contesto delle condizioni pedoclimatiche, dei fattori sanitari e dei fattori socioeconomici, tra cui considerazioni di sicurezza dell'approvvigionamento.

### 1.2.3. Regime facoltativo

- (16) Il mercato dell'UE dei prodotti fertilizzanti è solo parzialmente armonizzato.
- (17) Il regolamento (CE) n. 2003/2003 mira a garantire la libera circolazione dei concimi CE nel mercato interno. Esso tuttavia non influisce sui cosiddetti «concimi nazionali» immessi sul mercato degli Stati membri conformemente alla legislazione nazionale. I produttori possono scegliere di commercializzare un concime come «concime CE» o come «concime nazionale».
- (18) Il regolamento (UE) 2019/1009 mantiene invariato il regime facoltativo. Esso garantisce pertanto la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell'UE nel mercato interno e continua a consentire l'immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti nazionali, lasciando al fabbricante la facoltà di scegliere.
- (19) A norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del regolamento (UE) 2019/1009, gli Stati membri non devono ostacolare la messa a disposizione sul mercato di concimi CE conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 o di prodotti fertilizzanti dell'UE conformi al regolamento (UE) 2019/1009 per motivi riguardanti, tra l'altro, il tenore di cadmio.
- (20) Gli Stati membri possono tuttavia mantenere o introdurre valori limite ritenuti appropriati per i contaminanti nei prodotti fertilizzanti nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009. La minaccia che l'accumulo di cadmio presenta per la sostenibilità a lungo termine della produzione agricola è preoccupante, in misura maggiore o minore, per tutti gli Stati membri, la maggior parte dei quali ha già introdotto norme che limitano il tenore di cadmio nei prodotti fertilizzanti nazionali allo scopo di ridurre le emissioni di cadmio nell'ambiente e di conseguenza l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza. La presente decisione non fa riferimento a tale tipo di norme.
- (21) Le norme di armonizzazione dell'Unione perciò coesistono con le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti fertilizzanti.

### 1.3. Disposizioni nazionali notificate

- (22) Le disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria («le disposizioni nazionali notificate») sono contenute nel decreto n. 36/2006 del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale ungherese, del 18 maggio 2006, relativo all'autorizzazione, al magazzino, alla commercializzazione e all'uso dei prodotti fertilizzanti. Il decreto n. 36/2006 contiene alcune condizioni. In particolare, il punto 1.2 dell'allegato 3 del decreto stabilisce un valore limite nazionale pari a 20 mg/kg di  $P_2O_5$  per il cadmio. Tale valore limite si applica a tre categorie di concimi nazionali: i concimi fosforici, i concimi NPK e i concimi NPK e a base di microelementi, a prescindere dal loro tenore di  $P_2O_5$ . Nella sua lettera del 27 settembre 2019, l'Ungheria ha confermato che tale valore limite non è applicabile ai concimi CE.
- (23) L'Ungheria ha specificato nella sua notifica e nelle informazioni supplementari presentate alla Commissione che intende applicare l'anzidetto valore limite ai concimi inorganici e organo-minerali disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009 e messi a disposizione sul mercato ungherese. In particolare, se approvate, le disposizioni nazionali notificate si applicheranno soltanto in deroga alle disposizioni relative ai concimi fosfatici di cui al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell'allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009. Tali disposizioni riguardano i concimi inorganici e organo-minerali con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 5 % in massa di equivalente anidride fosforica ( $P_2O_5$ ).



- (24) Per quanto riguarda le varie condizioni del decreto n. 36/2006 diverse dai limiti per il cadmio, l'Ungheria ha confermato che esse non devono essere considerate come disposizioni nazionali notificate in deroga al regolamento (UE) 2019/1009 che la Commissione deve approvare, in quanto non ha l'intenzione di derogare a tale regolamento se non per il valore limite riguardante il cadmio.

#### 1.4. Procedimento

- (25) Al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2019/1009, l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica ceca hanno firmato una dichiarazione politica nella quale esprimevano il loro rammarico per la scarsa ambizione del compromesso finale sul valore limite del cadmio nei concimi fosfatici e indicavano fin da subito il loro sostegno a deroghe nazionali conformi all'articolo 114, paragrafo 4, TFUE.
- (26) Con lettera del 17 luglio 2019, protocollata il 19 luglio 2019, l'Ungheria ha notificato alla Commissione l'intenzione di mantenere le disposizioni nazionali relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici in deroga al regolamento (UE) 2019/1009. A norma dell'articolo 114, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 36 TFUE, la decisione dell'Ungheria è giustificata da esigenze importanti relative alla protezione a lungo termine del suolo e alla protezione della salute umana e dell'ambiente che ne derivano.
- (27) Con lettera del 26 luglio 2019, la Commissione ha accusato ricevuta della notifica e ha informato le autorità ungheresi che il termine di sei mesi per il suo esame a norma dell'articolo 114, paragrafo 6, TFUE era iniziato il 20 luglio 2019.
- (28) Con lettere del 27 settembre 2019 e 15 ottobre 2019, le autorità ungheresi hanno inviato alla Commissione informazioni supplementari a sostegno della notifica a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE. Tali informazioni fornivano chiarimenti in merito all'ambito di applicazione materiale delle disposizioni nazionali che l'Ungheria intende mantenere, come pure dati dettagliati sul mercato ungherese dei concimi.
- (29) La Commissione, in seguito, ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (\*) un avviso riguardante detta notifica, al fine di informare le parti interessate in merito all'intenzione dell'Ungheria di mantenere le proprie disposizioni nazionali e alle motivazioni addotte a sostegno della richiesta. Con lettera del 19 novembre 2019, la Commissione ha inoltre informato gli altri Stati membri in merito alla notifica, dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni.
- (30) Entro il termine anzidetto, la Commissione ha ricevuto osservazioni da due Stati membri: Lettonia e Repubblica ceca. La Lettonia ha dichiarato di non opporsi all'intenzione dell'Ungheria di mantenere disposizioni nazionali in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 in relazione al valore limite per il cadmio nei concimi fosfatici. La Repubblica ceca ha dichiarato di non avere alcuna osservazione in merito alla notifica. Non sono pervenute osservazioni dopo la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale*.
- (31) Nella sua decisione notificata il 17 gennaio 2020 (†) a norma dell'articolo 114, paragrafo 6, terzo comma, TFUE, la Commissione ha ritenuto che fosse giustificato prorogare di sei mesi, fino al 20 luglio 2020, il periodo di cui all'articolo 114, paragrafo 6, primo comma, TFUE, considerata la complessità della questione e l'assenza di pericolo per la salute umana causato dalla proroga in quanto tale. Poiché la complessità della questione era legata alle condizioni di ricevibilità, la Commissione si è riservata di decidere in merito alla ricevibilità della notifica nella presente decisione.


## 2. VALUTAZIONE

### 2.1. Ricevibilità

- (32) A norma dell'articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, uno Stato membro può, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione, mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 TFUE, o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, purché esso notifichi tali disposizioni alla Commissione e quest'ultima ne approvi l'applicazione.

(\*) GU C 394 del 21.11.2019, pag. 2.

(†) Decisione della Commissione che proroga il periodo previsto dall'articolo 114, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le disposizioni nazionali sul tenore massimo ammissibile di cadmio nei concimi notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE [C(2020) 134 final].




- (33) L'Ungheria chiede alla Commissione di concedere una deroga che consenta l'immissione sul mercato ungherese solo di concimi fosfatici aventi un tenore di anidride fosforica ( $P_2O_5$ ) pari o superiore al 5 % di  $P_2O_5$  che non contengano più di 20 mg di cadmio/kg di  $P_2O_5$ . Con lettera del 27 settembre 2019, l'Ungheria precisa che è sua intenzione mantenere una deroga al valore limite stabilito per il cadmio nei concimi fosfatici, sia per i concimi inorganici a base di macroelementi sia per i concimi organo-minerali.
- (34) Per verificare la ricevibilità della richiesta, la Commissione deve valutare se le disposizioni nazionali notificate in questione siano una misura di deroga preesistente alla norma di armonizzazione introdotta di recente e se siano più rigorose.

2.1.1. Sulla preesistenza delle disposizioni nazionali notificate

- (35) Ai fini della presente valutazione è importante tenere conto della particolare complessità della situazione di specie.
- (36) In primo luogo, l'elenco completo dei tipi di concimi CE rigorosamente definiti nel regolamento (CE) n. 2003/2003 sarà sostituito da un regime normativo completamente diverso. Il regolamento (UE) 2019/1009 sostituirà quindi tali tipi di concimi con categorie di concimi molto più generiche ed estenderà l'ambito dell'armonizzazione ad altre categorie di prodotti oltre ai concimi. In altre parole, il regolamento (UE) 2019/1009 disciplinerà tutti i prodotti precedentemente armonizzati dal regolamento (CE) n. 2003/2003 e costituirà al tempo stesso la prima misura unionale di armonizzazione per alcune categorie di concimi incluse nel suo ambito di applicazione esteso.
- (37) In secondo luogo, mentre il regolamento (CE) n. 2003/2003 armonizza i concimi CE, esso non impone un valore limite armonizzato per il cadmio. Ciò significa che, sebbene alcuni concimi oggetto delle disposizioni nazionali notificate siano già stati oggetto, in quanto tali, di misure di armonizzazione, tali misure non hanno finora considerato il rischio che le disposizioni nazionali notificate intendono affrontare.
- (38) In terzo luogo, l'Ungheria non ha chiesto una deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003 e attualmente non applica alcun limite per il cadmio ai concimi CE.
- (39) Tali complessità sollevano la questione se si possa ritenere che, rispetto al regolamento (UE) 2019/1009, le disposizioni nazionali notificate siano disposizioni mantenute in vigore e notificabili alla Commissione a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto al contempo dell'armonizzazione stabilita dal regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (40) Da un lato, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009 estende le deroghe pregresse, concesse a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, consentendo in tal modo che le misure nazionali vigenti siano legittimamente applicate, sulla base di notifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE e di decisioni della Commissione a norma dell'articolo 114, paragrafo 6, TFUE, ai concimi rientranti nell'ambito dell'armonizzazione di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003, ma anche ai prodotti fertilizzanti dell'UE inclusi per la prima volta nel nuovo ambito dell'armonizzazione esteso in virtù del regolamento (UE) 2019/1009. Ciò conferma inoltre che il regolamento (UE) 2019/1009 costituisce il proseguimento dell'armonizzazione derivante dal regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (41) D'altro canto, il considerando 11 del regolamento (UE) 2019/1009 conferma che il legislatore, parafrasando l'articolo 114, paragrafo 4, TFUE, ritiene che il regolamento (UE) 2019/1009 debba essere tenuto in considerazione ai fini delle valutazioni previste dall'articolo 114, paragrafo 4, TFUE:

«In vari Stati membri sono in vigore disposizioni nazionali che limitano il tenore di cadmio nei concimi fosfatici per motivi di tutela della salute umana e dell'ambiente. Qualora uno Stato membro ritenga necessario mantenere tali disposizioni nazionali dopo l'adozione di valori limite armonizzati ai sensi del presente regolamento, e finché tali valori limite armonizzati siano pari o inferiori ai limiti nazionali già in vigore, esso dovrebbe notificare tali valori limite alla Commissione a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE. Inoltre, conformemente all'articolo 114, paragrafo 5, TFUE, qualora uno Stato membro ritenga necessario introdurre nuove disposizioni nazionali, quali disposizioni che limitino il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione del presente regolamento, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse. [...]»

- (42) Tale interpretazione è inoltre suffragata dalla differenza tra gli ambiti di applicazione materiale del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del regolamento (UE) 2019/1009: quest'ultimo regolamento sostituisce il primo non solo con un ambito di applicazione esteso, ma anche con un regime normativo completamente diverso.




- (43) Si può inoltre osservare che in precedenti cause, laddove una nuova misura di armonizzazione aveva sostituito una misura esistente, la Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte») ha fatto riferimento solo alla misura di armonizzazione di più recente adozione come quella da prendere in considerazione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4, TFUE <sup>(6)</sup>.
- (44) In conclusione, poiché il regolamento (UE) 2019/1009 è la misura di armonizzazione che dovrebbe essere presa in considerazione ai fini delle disposizioni nazionali notificate a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE, spetta alla Commissione accertare se le disposizioni nazionali notificate fossero preesistenti al suddetto regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE.
- (45) In quarto luogo, sia il regolamento (UE) 2019/1009 che il regolamento (CE) n. 2003/2003 operano in regime facoltativo, come descritto in precedenza, il che implica che le norme nazionali possano coesistere con le norme di armonizzazione dell'UE, entro lo stesso ambito di applicazione materiale delle norme di armonizzazione, ma solo per i prodotti che non sono immessi sul mercato in base alle norme di armonizzazione. Le disposizioni nazionali notificate si sono finora applicate soltanto a questi ultimi prodotti, ossia ai concimi che al considerando 17 sono denominati «concimi nazionali». L'attuale applicazione delle disposizioni nazionali notificate a tali concimi nazionali è pertanto legittima perché le norme di armonizzazione non sono vincolanti per la persona che immette i concimi sul mercato. L'Ungheria tuttavia intende ora applicare le stesse disposizioni nazionali notificate in deroga al regolamento (UE) 2019/1009 mentre non sono applicate in deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (46) Tale complessità solleva la questione se la notifica presentata dall'Ungheria possa essere considerata come mantenimento delle disposizioni nazionali ai fini dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE, oppure come introduzione di disposizioni nazionali dopo l'adozione della misura di armonizzazione di cui all'articolo 114, paragrafo 5, TFUE.
- (47) Innanzitutto si può osservare che le disposizioni nazionali notificate sono in vigore allo stato attuale dal 2006. Esse erano quindi in vigore al momento dell'elaborazione del regolamento (UE) 2019/1009 e sono perciò anteriori ad esso. L'Ungheria non chiede quindi di introdurre disposizioni nazionali dopo l'adozione della misura di armonizzazione, come avverrebbe nel caso di una notifica a norma dell'articolo 114, paragrafo 5, TFUE.
- (48) D'altro canto, ci si potrebbe domandare se le disposizioni nazionali notificate saranno mantenute ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE, dato che non si applicano, allo stato attuale, ai concimi CE. È tuttavia intenzione dell'Ungheria applicare anche ai prodotti fertilizzanti dell'UE le disposizioni nazionali notificate. Perché ciò sia possibile, è necessario adeguare la legislazione ungherese.
- (49) Per stabilire se le disposizioni nazionali notificate siano preesistenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE, anche se richiederebbero un leggero adattamento volto ad includere i prodotti fertilizzanti dell'UE continuando invece ad escludere i concimi CE, è importante considerare lo scopo della distinzione tra i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 114 TFUE.
- (50) Tale distinzione ha formato oggetto di giurisprudenza della Corte. Nella causa C-3/00, Danimarca/Commissione, rispetto all'articolo 95 del trattato CE corrispondente all'articolo 114 TFUE, la Corte ha concluso quanto segue:

«La differenza tra i due casi previsti all'articolo 95 CE è che, nel primo, le norme nazionali esistevano prima della misura di armonizzazione. Esse erano dunque note al legislatore comunitario, ma questi non ha potuto o non ha voluto ispirarsi al fine dell'armonizzazione. Esso ha dunque ritenuto accettabile che lo Stato membro potesse chiedere che le proprie norme restassero in vigore. A tal fine il trattato CE esige che simili misure siano giustificate da esigenze importanti contemplate dall'articolo 30 CE ovvero relative alla protezione dell'ambiente di lavoro o dell'ambiente in generale. Al contrario, nel secondo caso, l'adozione di una normativa nazionale nuova rischia di mettere maggiormente in pericolo l'armonizzazione. Le istituzioni comunitarie, ovviamente, non hanno potuto prendere in considerazione il testo nazionale nel momento dell'elaborazione della misura di armonizzazione. In questo caso le esigenze di cui all'articolo 30 CE non sono prese in considerazione e sono ammesse solamente ragioni relative alla protezione dell'ambiente in generale o dell'ambiente di lavoro, a condizione che lo Stato membro apporti prove scientifiche nuove e che la necessità d'introdurre norme nazionali nuove risulti da un problema specifico allo Stato interessato insorto successivamente all'adozione della misura di armonizzazione.» <sup>(7)</sup>

<sup>(6)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia *Germania/Commissione europea*, causa C-360/14 P.

<sup>(7)</sup> Sentenza della Corte di giustizia *Danimarca/Commissione*, causa C-3/00, punto 58. Confermata anche dalle sentenze del Tribunale nella causa T-234/04, *Regno dei Paesi Bassi/Commissione*, punto 58 e nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04, *Land Oberösterreich e Austria/Commissione*, punto 62, nonché dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-512/99, *Germania/Commissione*, punto 41.



- (51) Alla luce della giurisprudenza citata, si deve ritenere che la distinzione tra i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 114 TFUE abbia lo scopo di imporre condizioni di giustificazione più rigorose nei casi in cui è più probabile che l'armonizzazione sia compromessa in quanto la disposizione nazionale in questione non era nota al legislatore al momento dell'adozione della misura armonizzata e non è stata pertanto presa in considerazione al momento dell'elaborazione di tale misura.
- (52) Come già stabilito, le disposizioni nazionali notificate sono in vigore allo stato attuale dal 2006. Esse pertanto erano in vigore al momento dell'elaborazione del regolamento (UE) 2019/1009 e sono quindi anteriori ad esso.
- (53) È inoltre evidente dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE (\*) che le disposizioni nazionali notificate erano note al legislatore dell'Unione in sede di elaborazione del regolamento (UE) 2019/1009. Di conseguenza, si deve ritenere che le disposizioni nazionali notificate fossero preesistenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE.
- (54) Come osservato in precedenza, si ritiene che il regolamento (UE) 2019/1009 sia la misura di armonizzazione pertinente per questa particolare valutazione. Le disposizioni nazionali notificate devono pertanto essere valutate alla luce di tale regolamento. Resta da verificare se le disposizioni nazionali notificate costituiscano una deroga al regolamento (UE) 2019/1009 e siano più rigorose di tale regolamento.

#### 2.1.2. Sul rigore delle disposizioni nazionali notificate in relazione al regolamento (UE) 2019/1009

- (55) Mentre il valore limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici stabilito al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B), e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell'allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, a cui le disposizioni nazionali notificate derogano, è pari a 60 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, il valore limite per il cadmio stabilito dalle disposizioni nazionali notificate è pari a 20 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. È quindi chiaro che le disposizioni nazionali notificate derogano alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 e sono più rigorose.
- (56) Alla luce di quanto precede, si possono trarre le seguenti conclusioni: 1) le disposizioni nazionali notificate sono anteriori alla misura di armonizzazione ed erano note al legislatore al momento dell'elaborazione della misura di armonizzazione, ossia il regolamento (UE) 2019/1009. Esse devono pertanto essere ritenute misure preesistenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE e 2) le disposizioni nazionali notificate che derogano al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell'allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 sono più rigorose di detto regolamento.
- (57) La Commissione ritiene pertanto che la notifica presentata dall'Ungheria sia ricevibile nella sua interezza a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE.

#### 2.2. Valutazione di merito

- (58) Secondo il disposto dell'articolo 114, paragrafo 4, e dell'articolo 114, paragrafo 6, primo comma, TFUE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni previste nell'articolo che consentono a uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga a una misura di armonizzazione dell'Unione.
- (59) La Commissione deve in particolare valutare se le disposizioni nazionali notificate siano giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro e non eccedano quanto necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Se ritiene che le disposizioni nazionali soddisfino le suddette condizioni, la Commissione deve inoltre verificare, in forza dell'articolo 114, paragrafo 6, TFUE, se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
- (60) Considerati i termini stabiliti all'articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione, nel valutare se le disposizioni nazionali notificate a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, TFUE siano giustificate, deve fondarsi sui motivi adottati dallo Stato membro che effettua la notifica. L'onere della prova incombe allo Stato membro richiedente che intende mantenere le misure nazionali.

(\*) Cfr. la valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione, specificamente dedicata al valore limite per il cadmio, SWD(2016) 64 final, parte 2/2; <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-64-F1-EN-MAIN-PART-2.PDF>; cfr. in particolare le pagine 5, 6, 25, 28, 29 e 32 e l'allegato I.



- (61) Tuttavia, se alla Commissione sono noti elementi che potrebbero imporre una revisione della misura di armonizzazione unionale alla quale le disposizioni nazionali notificate derogano, essa può tenere conto di tali elementi nel valutare le disposizioni nazionali notificate.

#### 2.2.1. Posizione dell'Ungheria

- (62) La posizione dell'Ungheria riguardo al tenore di cadmio nei concimi fosfatici con  $P_2O_5$  pari o superiore al 5 % è motivata dalla protezione a lungo termine del suolo, da cui discendono la protezione della salute umana e dell'ambiente.
- (63) Nella sua notifica alla Commissione, l'Ungheria ha analizzato gli effetti previsti sul suo territorio nazionale del valore limite di 60 mg/kg di  $P_2O_5$  fissato nel regolamento (UE) 2019/1009. Tale valore limite desta serie preoccupazioni per la tutela della salute umana e dell'ambiente. Il cadmio è classificato come sostanza cancerogena, tra gli elementi più tossici. Esso è assorbito facilmente dalle piante e in tal modo penetra nella catena alimentare. L'Ungheria, in quanto paese al primo posto nell'Unione e nel mondo per numero di decessi per cancro ai polmoni, sottolinea la necessità di ridurre ulteriormente l'esposizione al cadmio che entra nell'organismo con il cibo.
- (64) Poiché l'esposizione al cadmio della popolazione in generale è stata statisticamente associata a un aumento del rischio di cancro, anche dei polmoni, l'Ungheria desidera ridurre ulteriormente l'esposizione della sua popolazione al cadmio mediante un valore limite inferiore nei concimi fosfatici.
- (65) Oltre alle preoccupazioni per la salute umana, l'Ungheria presenta anche giustificazioni relative alla protezione dell'ambiente e alla protezione a lungo termine dei suoi terreni che, essendo per la maggior parte di natura acida o estremamente acida, sono più vulnerabili all'accumulo di cadmio e pertanto esigono un grado più elevato di protezione.
- (66) L'Ungheria basa la propria argomentazione su studi che collegano l'accumulo di cadmio nel corpo umano a vari problemi di salute, in particolare al cancro ai polmoni, ma anche all'insufficienza renale cronica e all'osteoporosi<sup>(9)</sup>. Nella sua notifica, l'Ungheria si basa anche su varie fonti relative all'accumulo di cadmio nel suolo<sup>(10)</sup>. L'Ungheria ribadisce l'esistenza di un legame diretto tra l'accumulo di cadmio nel suolo, l'inevitabile assorbimento in alimenti e mangimi e gli effetti nocivi per la salute umana.
- (67) La stragrande maggioranza dei concimi fosfatici presenti sul mercato ungherese è costituita da concimi CE, i quali però in generale hanno un tenore di cadmio inferiore a 20 mg/kg di  $P_2O_5$ . Poiché il 95 % dei concimi importati rispetta già il futuro valore limite di 60 mg/kg di  $P_2O_5$  fissato nel regolamento (UE) 2019/1009, l'Ungheria teme che le importazioni future assumano una diversa configurazione portando a un aumento significativo della commercializzazione di prodotti con un tenore di cadmio superiore a 20 mg/kg di  $P_2O_5$ , con un conseguente incremento dell'accumulo di cadmio nel suolo e quindi del suo trasferimento nella catena alimentare.


#### 2.2.2. Valutazione della posizione dell'Ungheria

##### 2.2.2.1. Giustificazione per motivi attinenti alle esigenze importanti di cui all'articolo 36 TFUE o relativi alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro

- (68) Le disposizioni nazionali notificate mirano a conseguire un livello più elevato di tutela della salute e della vita umana e dell'ambiente rispetto a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'esposizione al cadmio, impedendo l'ulteriore accumulo di cadmio nel suolo. Tale obiettivo può essere conseguito mantenendo nei concimi fosfatici con un tenore pari o superiore al 5 % in massa di  $P_2O_5$  un valore limite massimo di cadmio inferiore al valore limite armonizzato stabilito nel regolamento (UE) 2019/1009.

<sup>(9)</sup> Ad esempio, HORVÁTH O, MAKRAINÉ HORVÁTH A ZS., 2006. A csontritkulás, korunk „néma járványa”. *Nővér* 2006 (19) 2, MÁTYUS J, OLÁH A, ÚJHELYI L, KÁRPÁTI I, BALLA J., 2008. Az idült vesebetegség epidémiája szükségessé teszi a glomerulus filtrációs ráta számítását. *Orvosi Hetilap* 149(2): 77-82 e monografie IARC Volume 100C «Cadmium and Cadmium Compounds» (Il cadmio e i composti del cadmio). 2012.

<sup>(10)</sup> Ad esempio, ADRIANO, D.C., 2001. «Trace Elements in Terrestrial Environments. Biogeochemistry, Bioavailability and Risks of Metals» (Microelementi e ambienti terrestri. Biogeochimica, biodisponibilità e rischi dei metalli). (2ª edizione). Springer-Verlag. New York, ALLOWAY, B.J. (a cura di), 1990. «Heavy Metals in Soils» (Metalli pesanti nei terreni). Blackie and Son Ltd. Glasgow e Londra. John Wiley and Sons Inc. New York.



- (69) Per quanto riguarda la tutela della salute e della vita umana, è opportuno osservare che il cadmio è un elemento tossico e non essenziale per gli esseri umani e non presenta alcun vantaggio per le piante o gli animali. In particolare, l'ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (70) La presenza di cadmio nelle piante e la sua assunzione tramite i prodotti alimentari potrebbero produrre, a lungo termine, effetti negativi sulla salute umana. Una volta assorbito dal corpo umano il cadmio vi rimane, accumulandosi lungo tutto l'arco della vita <sup>(2)</sup>.
- (71) Il cadmio può danneggiare i reni, provocando una produzione eccessiva di beta-2-microglobulina, una proteina escreta nelle urine che funge da indicatore biologico della funzionalità renale. La durata e il livello di esposizione al cadmio determinano la gravità degli effetti. I danni all'apparato scheletrico sono un altro grave effetto di un'esposizione cronica al cadmio a livelli leggermente superiori a quelli ai quali la presenza della proteina beta-2-microglobulina nell'urina sarebbe un indicatore precoce. Accumulato soprattutto nel fegato e nei reni, il cadmio è escreto lentamente dall'organismo e può rimanere nel corpo umano per decenni.
- (72) Le fonti di esposizione al cadmio della popolazione in generale sono numerose, compreso il fumo. Per quanto riguarda la popolazione di non fumatori, gli alimenti rappresentano la fonte principale. Il cadmio è tossico innanzitutto per i reni ma può causare anche demineralizzazione ossea ed è statisticamente associato a un aumento del rischio di cancro dei polmoni, dell'endometrio, della vescica e del seno <sup>(3)</sup>. Non si possono inoltre escludere rischi sanitari per i fumatori adulti e le persone con carenza di ferro e/o che vivono in prossimità di fonti industriali <sup>(4)</sup>.
- (73) Dato l'elevato tasso di mortalità per cancro ai polmoni nel paese, l'interesse dell'Ungheria di evitare un incremento dell'esposizione al cadmio è giustificato.
- (74) Oltre agli effetti sulla salute umana, un maggiore accumulo di cadmio nei terreni potrebbe avere conseguenze negative sulla biodiversità del suolo e quindi sulle sue funzioni (ad esempio la decomposizione della sostanza organica) come pure sulla qualità delle acque sotterranee per effetto della lisciviazione. La tossicità e la biodisponibilità del cadmio sono entrambe influenzate dalle caratteristiche del suolo. Un terreno più acido favorisce la mobilità e la biodisponibilità del cadmio rispetto a un terreno cretaceo/calcareo. Circa la metà dei terreni ungheresi sono acidi o estremamente acidi e tale caratteristica mette lo Stato membro in una situazione specifica che lo rende particolarmente vulnerabile all'accumulo di cadmio nel suolo.
- (75) Il Consiglio aveva già menzionato i rischi preoccupanti per la salute umana e l'ambiente posti dal cadmio nella sua risoluzione del 25 gennaio 1988 <sup>(5)</sup>, nella quale sottolineava l'importanza di ridurre l'immissione nel suolo di cadmio proveniente da tutte le fonti, comprese quelle diffuse (ad esempio la deposizione atmosferica, i concimi fosfatici, i fanghi di depurazione ecc.), anche mediante «appropriate misure di controllo del tenore di cadmio nei concimi fosfatici basate su un'adeguata tecnologia e che non comportino costi eccessivi, tenendo conto delle condizioni ambientali delle varie regioni della Comunità».
- (76) Nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 è già annunciata l'intenzione della Commissione di studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali.
- (77) Nel 2002 il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali aveva concluso che un valore limite di 40 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> o un valore limite più elevato avrebbe comportato un accumulo di cadmio nella maggior parte dei terreni dell'Unione europea. Un valore limite di 20 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> o un valore inferiore, invece, non avrebbe prevedibilmente prodotto un accumulo a lungo termine nel suolo in un arco di 100 anni, escludendo altre fonti di immissione di cadmio.


<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Cfr. la relazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sull'esposizione alimentare al cadmio nella popolazione europea (2012), pubblicata all'indirizzo: [https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific\\_output/files/main\\_documents/2551.pdf](https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2551.pdf), (EFSA Journal 2012; 10(1)).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2012; 10(1).

<sup>(4)</sup> Relazione dell'UE sulla valutazione del rischio relativo al cadmio e all'ossido di cadmio, citata nel documento SWD(2016) 64 final, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.



- (78) Nella sua proposta di regolamento (UE) 2019/1009 <sup>(16)</sup>, basata sui dati scientifici disponibili al momento della valutazione dell'impatto, la Commissione ha concluso che il cadmio e l'ossido di cadmio possono comportare gravi rischi per la salute. La Commissione ha proposto di fissare un valore limite di 60 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> nei concimi fosfatici e di ridurre gradualmente tale valore a 20 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> nell'arco di 12 anni dall'applicazione del nuovo regolamento.
- (79) È generalmente riconosciuto inoltre che i concimi sono di gran lunga la fonte più importante d'immissione di cadmio nel terreno e nella catena alimentare <sup>(17)</sup>. Il regolamento (UE) 2019/1009 fissa un valore limite di 60 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> applicabile a partire dal 16 luglio 2022. La stragrande maggioranza dei concimi disponibili sul mercato europeo è già conforme a tale valore limite. Sebbene l'introduzione di questo limite sia un passo nella giusta direzione, sulla base dei dati scientifici disponibili è improbabile che essa determini una significativa riduzione dell'accumulo di cadmio nel suolo a lungo termine.
- (80) Riconoscendo la necessità di stabilire in futuro un valore limite armonizzato più ambizioso per il cadmio nei concimi fosfatici, il regolamento (UE) 2019/1009 impone alla Commissione l'obbligo di riesaminare tali limiti al fine di ridurli, se fattibile.
- (81) Sulla base di quanto precede, si deve ritenere che il valore limite massimo stabilito nelle disposizioni nazionali notificate sia giustificato da esigenze di tutela della salute e della vita umana e dell'ambiente.

#### 2.2.2.2. Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate nel commercio tra gli Stati membri o di ostacoli al funzionamento del mercato interno

##### a) Assenza di discriminazioni arbitrarie

- (82) L'articolo 114, paragrafo 6, TFUE impone alla Commissione di verificare che il mantenimento delle disposizioni notificate non costituisca uno strumento di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte <sup>(18)</sup>, perché non vi sia discriminazione, situazioni analoghe non devono essere trattate in modo diverso e situazioni diverse non devono essere trattate in modo uguale, a meno che ciò non sia obiettivamente giustificato. L'assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali al commercio non possono essere utilizzate in modo tale da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri.
- (83) Le disposizioni nazionali notificate si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti fabbricati in altri Stati membri. In assenza di prove contrarie, si può concludere che le disposizioni nazionali notificate non sono uno strumento di discriminazione arbitraria.

##### b) Assenza di una restrizione dissimulata nel commercio

- (84) Le misure nazionali che prevedono, per l'immissione sul mercato dei prodotti, condizioni più rigorose di quelle stabilite da un regolamento unionale, costituiscono di norma un ostacolo al commercio. Ciò in quanto alcuni dei prodotti immessi legalmente sul mercato nel resto dell'Unione non possono essere immessi sul mercato dello Stato membro interessato a causa della disposizione nazionale in questione. Le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 6, TFUE sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo siano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in realtà misure economiche volte a impedire l'importazione di prodotti da altri Stati membri, vale a dire un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale <sup>(19)</sup>.

<sup>(16)</sup> COM(2016) 157 final - 2016/084 (COD).

<sup>(17)</sup> Cfr. lo studio di Erik Smolders e Laetitia Six «*Revisiting and updating the effect of phosphate fertilizers to cadmium accumulation in European agricultural soils*» (Revisione e aggiornamento dell'effetto dei concimi fosfatici sull'accumulo di cadmio nei terreni agricoli europei) commissionato da Fertilizers Europe nel 2013, pubblicato all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/health/scientific\\_committees/environmental\\_risks/docs/scher\\_o\\_168\\_rd\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_168_rd_en.pdf)

<sup>(18)</sup> Ad es., sentenza della Corte di giustizia Essent Belgium, causa C-492/14, punto 80; decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell'8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l'aggiunta di nitrati ad alcuni prodotti a base di carne, C (2018) 2721 (GU L 118 del 14.5.2018, pag. 7), considerando 52; decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 38; decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 39; decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 39.

<sup>(19)</sup> Decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell'8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l'aggiunta di nitrati ad alcuni prodotti a base di carne, C(2018) 2721, considerando 54; decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 40; decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 41; decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 41.



- (85) Le disposizioni nazionali notificate potrebbero costituire una restrizione dissimulata nel commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno perché impongono valori limite più rigorosi per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici anche agli operatori economici di altri Stati membri, in un settore altrimenti armonizzato.
- (86) In assenza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono in effetti una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri. Spetta pertanto alla Commissione valutare se le disposizioni nazionali notificate costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
- c) Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno
- (87) In forza dell'articolo 114, paragrafo 6, TFUE la Commissione è tenuta a verificare se il mantenimento delle misure notificate costituisca o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Questa condizione non può essere interpretata in modo da precludere l'approvazione di qualsiasi disposizione nazionale che possa incidere sul funzionamento del mercato interno. Qualsiasi disposizione nazionale che deroghi a una misura di armonizzazione finalizzata all'istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce di fatto una misura che può incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l'utilità della procedura di cui all'articolo 114 TFUE, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso, nell'ambito dell'articolo 114, paragrafo 6, TFUE, come un effetto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito <sup>(20)</sup>.
- (88) Nel valutare se le disposizioni nazionali notificate sono adeguate e necessarie per conseguire l'obiettivo perseguito, occorre tenere conto di una serie di fattori. La Commissione deve valutare se il livello di protezione derivante dal valore limite per il cadmio fissato nella legislazione ungherese sia efficace ai fini della tutela della salute e della vita umana, da un lato, e dell'ambiente, dall'altro.
- (89) Le disposizioni nazionali notificate mirano a proteggere la salute umana e l'ambiente evitando l'accumulo di cadmio nel suolo. Nella notifica alla Commissione, l'Ungheria giustifica la necessità della deroga facendo riferimento alle circostanze specifiche date dalla particolare vulnerabilità della popolazione ungherese a causa dell'elevato numero di decessi per cancro ai polmoni e dell'acidità del suolo.
- (90) L'Ungheria, in quanto paese al primo posto nell'Unione e nel mondo per numero di decessi per cancro ai polmoni, sottolinea la necessità di ridurre ulteriormente l'esposizione al cadmio che entra nell'organismo con il cibo. Inoltre, il 50 % circa dei terreni ungheresi è acido o estremamente acido e tale caratteristica mette lo Stato membro in una situazione specifica che lo rende particolarmente vulnerabile all'accumulo di cadmio nel suolo.
- (91) Per di più è stato stabilito che un valore limite della concentrazione di cadmio nei concimi pari o inferiore a 20 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> permette di evitare l'accumulo nel suolo a lungo termine (in un arco di 100 anni).
- (92) Tenuto conto anche degli elementi relativi alla situazione specifica dell'Ungheria, le disposizioni nazionali notificate possono essere considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi da esse perseguiti.
- (93) Inoltre, l'Ungheria sostiene che nella maggior parte dei concimi presenti sul mercato il tenore di cadmio è inferiore al limite di 20 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, sebbene i concimi CE non siano attualmente soggetti a tale prescrizione. Un valore limite fissato a 20 mg/kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> pertanto non costituirà un elemento di significativa perturbazione del mercato.

<sup>(20)</sup> Decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell'8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l'aggiunta di nitrati ad alcuni prodotti a base di carne, C(2018) 2721 (GU L 118 del 14.5.2018, pag. 7), considerando 55; decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 42; decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 43; decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 43.



- (94) L'applicazione di altre misure come le restrizioni all'uso sarebbe molto difficile da controllare nella pratica e potrebbe non conseguire l'obiettivo perseguito. La Commissione ritiene che il mantenimento delle disposizioni nazionali notificate non sia sproporzionato e non costituisca un ostacolo al funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 6, TFUE.
- (95) Alla luce di questa analisi, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione relativa all'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno.

#### 2.2.2.3. Limitazione temporale

- (96) Al fine di garantire che la misura nazionale e il potenziale ostacolo al funzionamento del mercato interno siano limitati allo stretto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dall'Ungheria, la deroga nazionale dovrebbe essere limitata nel tempo. La necessità della deroga cesserebbe qualora, in futuro, il valore limite armonizzato fosse fissato ad un livello pari o inferiore al valore limite ungherese.
- (97) Il valore limite armonizzato potrebbe essere fissato a un livello pari o inferiore al valore limite ungherese solo mediante una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio basata su una proposta della Commissione, ad esempio nel contesto del riesame di cui all'articolo 49, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1009. Il periodo per il quale è concessa la deroga non dovrebbe pertanto essere limitato a una data determinata dalla presente decisione, ma essere allineato dal legislatore all'anzidetta futura decisione.
- (98) Ciò è conforme all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, a norma del quale le deroghe al regolamento (CE) n. 2003/2003, concesse conformemente all'articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio, possono continuare ad applicarsi fino a quando non si applichino a livello dell'Unione valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori a quelli nazionali.
- (99) L'approvazione delle disposizioni nazionali notificate dovrebbe pertanto applicarsi fino a quando non si applichino a livello dell'Unione un valore limite armonizzato riveduto pari o inferiore al valore limite ungherese.


### 3. CONCLUSIONI

- (100) In considerazione di quanto precede si deve concludere che la notifica dell'Ungheria relativa al mantenimento delle disposizioni nazionali che derogano al regolamento (UE) 2019/1009, presentata il 19 luglio 2019, è ricevibile.
- (101) La Commissione ritiene inoltre che le disposizioni nazionali notificate:
- soddisfino esigenze relative alla protezione dell'ambiente e della salute umana;
  - siano proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;
  - non siano uno strumento di discriminazione arbitraria;
  - non costituiscano una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.
- (102) La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni nazionali notificate debbano essere approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Le disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che derogano al regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, ossia il divieto di immettere sul mercato ungherese concimi fosfatici aventi un tenore pari o superiore al 5 % in massa di  $P_2O_5$  di cui al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 con un tenore di cadmio superiore a 20 mg/kg di  $P_2O_5$  sono approvate fino a quando non si applichino a livello dell'Unione un valore limite armonizzato riveduto pari o inferiore al valore limite ungherese.




*Articolo 2*

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020

*Per la Commissione*  
Thierry BRETON  
*Membro della Commissione*

**20CE1715**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1185 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2020

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2020) 5559]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1150 della Commissione <sup>(5)</sup>, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania, Polonia e Slovacchia.
- (2) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. Inoltre l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in suini selvatici. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all'eradicazione di tale malattia nelle popolazioni di suini domestici e selvatici.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1150 della Commissione, del 3 agosto 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 252 del 4.8.2020, pag. 30).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).




- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1150 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici in Polonia e Slovacchia e in suini selvatici in Lettonia.
- (4) Alla fine di luglio e ad agosto 2020 sono stati rilevati dieci focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Chełmno, Biłgoraj, Garwolin, Hrubieszów, Lubartów, Przeworsk e Zielona Góra in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE o in zone attualmente elencate nella parte III di tale allegato, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II del medesimo allegato. Questi focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Polonia colpite da questi recenti focolai di peste suina africana dovrebbero ora essere elencate nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La zona della Polonia elencata nella parte II di tale allegato, situata nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte III colpite da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, di detto allegato.
- (5) Ad agosto 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel comune di Ventspils in Lettonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Lettonia attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
- (6) Ad agosto 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Košice-okolie in Slovacchia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Slovacchia colpita da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) A seguito di questi recenti focolai di peste suina africana in suini domestici in Polonia e in Slovacchia e del recente caso di peste suina africana in un suino selvatico in Lettonia, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nella situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Polonia, la Slovacchia e la Lettonia e inserirle debitamente negli elenchi di cui all'allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Dato che nell'allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione e molto dinamica, nell'apportare modifiche alle zone elencate in tali parti si deve sempre prestare particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti I, II e III di tale allegato.
- (9) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.



*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2020

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO

## PARTE I

**1. Belgio**

Le seguenti zone del Belgio:

dans la province de Luxembourg:

- la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:
  - Frontière avec la France,
  - Rue Mersinhat à Florenville,
  - La N818 jusque son intersection avec la N83,
  - La N83 jusque son intersection avec la N884,
  - La N884 jusque son intersection avec la N824,
  - La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
  - Le Routeux,
  - Rue d'Orgéo,
  - Rue de la Vierre,
  - Rue du Bout-d'en-Bas,
  - Rue Sous l'Eglise,
  - Rue Notre-Dame,
  - Rue du Centre,
  - La N845 jusque son intersection avec la N85,
  - La N85 jusque son intersection avec la N40,
  - La N40 jusque son intersection avec la N802,
  - La N802 jusque son intersection avec la N825,
  - La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
  - La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
  - N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
  - Rue du Tombois,
  - Rue Du Pierroy,
  - Rue Saint-Orban,
  - Rue Saint-Aubain,
  - Rue des Cottages,
  - Rue de Relune,
  - Rue de Rulune,
  - Route de l'Ermitage,
  - N87: Route de Habay,
  - Chemin des Ecoliers,
  - Le Routy,



- Rue Burgknapp,
- Rue de la Halte,
- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,
- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
- Frontière avec la France, jusque son intersection avec la Rue Mersinhat à Florenville.

## 2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.



**4. Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

- Pāvilstas novads Vērgales pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Grobiņas novads,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

**5. Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

- Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,
- Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija,
- Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos.

**6. Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,
- powiat działdowski,
- gminy Dąbrówno, miasto Ostróda i część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie ostródzkim,
- gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,
- gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim,

w województwie podlaskim:


- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyzew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:


- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie plockim,
- powiat miejski Płock,
- powiat sierpecki,
- powiat żuromiński,
- gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,



- gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,
  - powiat przasnyski,
  - powiat makowski,
  - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rzańnik, Wyszaków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,
  - powiat miejski Radom,
  - powiat szydłowiecki,
  - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Chłopice, Rokietnica, gmina wiejska Jarosław, część miasta Jarosław położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94, część gminy Radymno położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4, w powiecie jarosławskim,
  - gminy Medyka, Orły, Stubno, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,
  - powiat miejski Przemyśl,
  - gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,
  - powiat łańcucki,
  - gminy Trzebownik, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
  - gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniszów w powiecie kolbuszowskim,
  - gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przeclaw, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,
- w województwie świętokrzyskim:
- powiat opatowski,
  - powiat sandomierski,
  - gminy Bogoria, Lubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,
  - gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
  - gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
  - powiat ostrowiecki,
  - gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,
- w województwie łódzkim:
- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernoza, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,



- gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,
  - powiat skierniewicki,
  - powiat miejski Skierniewice,
  - gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
  - gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Zelechlinek w powiecie tomaszowskim,
- w województwie pomorskim:
- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
  - gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
  - gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
  - powiat gdański,
  - Miasto Gdańsk,
  - powiat tczewski,
  - powiat kwidziński,
- w województwie lubuskim:
- gmina Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,
  - gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
  - część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łągów położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a następnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linią kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,
  - gminy Cybinka, Ośno Lubuskie i Rzepin w powiecie ślubickim,
  - gmina Sulęcín i część gminy Torzym położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcínskim,
- w województwie dolnośląskim:
- gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
  - gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
  - gminy Chocianów, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, w powiecie polkowickim,
  - gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górskim,
  - gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,
- w województwie wielkopolskim:
- gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Świąciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,
  - powiat nowotomyski,
  - gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
  - gminy Czempin, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,
  - powiat miejski Poznań,



- gminy Rokietnica, Suchy Las, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogą nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gminy Pniewy, Szamotuły, część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

## 7. Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Sobrance, except municipalities included in part III
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,
- in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce, Margecany, Henclová and Stará Voda,
- in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kéndice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica,
- in the district of Rožňava, the whole municipalities of Brzotín, Gočaltovo, Honce, Jovice, Kružná, Kunová Teplica, Pača, Pašková, Pašková, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rožňava, Rudná, Štútnik, Vidová, Čučma and Betliar,
- in the district of Revúca, the whole municipalities of Držkovce, Chvalová, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Leváre, Licince, Nadraž, Prihradzany, Sekerešovo, Šivetice, Kameňany, Višňové, Rybník and Sása,
- in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in Part II,
- in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Filakovské Kováče, Ratka, Filakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Luboreč, Šíd and Prša,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Durkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Luboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrtány and Závada.

## 8. Grecia

Le seguenti zone della Grecia:

- in the regional unit of Drama:
  - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
  - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),



- the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
- the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
  - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
  - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinon and Oraio and (in Myki municipality),
  - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
  - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
  - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
  - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
  - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
  - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
  - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
  - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
  - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
  - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
  - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).


## PARTE II

## 1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

dans la province de Luxembourg:

- la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:
  - La Rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,
  - La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,
  - La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
  - La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,
  - Hosseuse,



- La Roquignole,
- Les Chanvières,
- La Fosse du Loup,
- Le Sart,
- La N801 jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
- La rue de l'Accord,
- La rue du Fet,
- La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
- La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
- La N88 jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
- La N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, Route de Meix) jusque son intersection avec la N981,
- La N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,
- La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d'Arlon) jusque son intersection avec la N85 (Rue de la Station) à Florenville.

## 2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

## 3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

## 4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,




- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

## 5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novada, Aizputes un Āravas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296 un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķeļišu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,



- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,



- Livānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,



- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugūļupes ielas un Daugūļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novads,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

## 6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,



- Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Jonišio ir Videniškių seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos ir Ylakių seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,




- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausčių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 7. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, część gminy Prostki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Żelazki – Dąbrowskie – Długosze do południowej granicy gminy i część gminy wiejskiej Elk położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 667 biegnącą od miejscowości Bajtkowo do miejscowości Nowa Wieś Elcka, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Elk biegnącą od miejscowości Nowa Wieś Elcka do wschodniej granicy gminy w powiecie elckim,
- gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- gminy Orzysz, Pisz, Ruciane - Nida oraz część gminy Biała Piska położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 667 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Biała Piska, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 biegnącą od miejscowości Biała Piska do wschodniej granicy gminy w powiecie piskim,
- gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
- gminy Biskupiec, Kolno, Purda, Stawiguda, , Olsztynek, część gminy Świątki położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Pasłęka, część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Gietrzwałd położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
- gminy Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłomłyn, Miłakowo, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
- część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
- gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Kreliekijmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
- gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Rączki – Kownatki – Gardyny w powiecie nidzickim,




- gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycińskim,
  - powiat mrągowski,
  - gmina Zalewo w powiecie iławskim,
- w województwie podlaskim:
- gminy Orla, Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, Boćki w powiecie bielskim,
  - gminy Radziłów, Rajgród Wąsosz, część gminy wiejskiej Grajewo położona na południe o linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości: Mareckie – Łękowo – Kacprowo – Ruda, a następnie od miejscowości Ruda na południe od rzeki Binduga uchodzącej do rzeki Elk i następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Elk od ujścia rzeki Binduga do wschodniej granicy gminy w powiecie grajewskim,
  - powiat moniecki,
  - powiat sejneński,
  - gminy Łomża, Piątница, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
  - powiat miejski Łomża,
  - gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
  - powiat hajnowski,
  - gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
  - gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
  - powiat kolneński z miastem Kolno,
  - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
  - gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka -Tartak, Suwałki, Szypliszki Wizajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim
  - powiat miejski Suwałki,
  - powiat augustowski,
  - powiat sokółski,
  - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- powiat siedlecki,
  - powiat miejski Siedlce,
  - gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokółów Podlaski w powiecie sokołowskim,
  - powiat węgrowski,
  - powiat łosicki,
  - powiat ciechanowski,
  - powiat sochaczewski,
  - powiat zwoleński,



- gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
- powiat lipski,
- gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i w powiecie radomskim,
- gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie plockim,
- powiat nowodworski,
- powiat płoński,
- gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- powiat wołomiński,
- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Piława, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyła Wola w powiecie garwolińskim,
- gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,
- gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,
- powiat miński,
- powiat otwocki,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- powiat grójecki,
- powiat grodziski,
- powiat żyrardowski,
- gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,
- powiat przysuski,
- powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
  - powiat bialski,
  - powiat miejski Biała Podlaska,
  - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzycy i Potok Wielki w powiecie janowskim,
  - powiat puławski,
  - gminy Nowodwór, Ułęż, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,
  - gminy Adamów, Krzywdą, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,



- gminy Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
  - gmina Uścimów w powiecie lubartowskim,
  - gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
  - gmina Fajslawice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
  - gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,
  - powiat miejski Chełm,
  - powiat kraśnicki,
  - powiat opolski,
  - gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,
  - gminy Stary Brus, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od południowej granicy miasta Włodawa i część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,
  - gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
- w województwie podkarpackim:
- powiat stalowowolski,
  - gminy Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy i część gminy Cieszanów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 863, a następnie na zachód od drogi nr 863 biegnącej do miejscowości Lubliniec i dalej na zachód od drogi biegnącej przez Nowy Lubliniec do północnej granicy gminy w powiecie lubaczowskim,
  - gminy Laszki, część gminy Radymno położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,
  - gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
  - gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,
  - gminy Grodzisko Dolne, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, część gminy Kuryłówka położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącej miejscowości Brzyska Wola – Dąbrowica - Ozanna do południowej granicy gminy w powiecie leżajskim,
  - powiat nizański,
  - powiat tarnobrzeski,
- w województwie pomorskim:
- gminy Dzierżoń i Stary Dzierżoń w powiecie sztumskim,
  - gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
  - gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,



- część gminy Brody położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:


- powiat wschowski,
- gminy Bobrowice, Maszewo, część gminy Krosno Odrzańskie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 29, a następnie przez drogę nr 29 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,
- część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulcińskim,
- gminy, Kolsko, część gminy Koźuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Miocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,
- gminy Babimost, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,
- powiat żarski,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnicza, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,
- część gminy Lubrza położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Łągów położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a następnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linią kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

- gmina Pęcław, część gminy Kotła położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
- gmina Grębocice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

- powiat wolsztyński,
- gminy Rakoniewice, Wielichowo i część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gminy Wijewo, część gminy Włoszakowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,



- część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy w powiecie kościańskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gmina Sadkowice w powiecie rawskim.

## 8. Slovacchia

Le seguenti zone della Slovacchia:

- in the district of Gelnica, the whole municipality of Smolník,
- the whole district of Košice – okolie, except municipalities included in part III,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Trebišov, except municipalities included in Part III,
- in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I and Part III,
- in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice,
- in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číz, Štrkovec Tomášovce and Žíp,
- in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kečovo, Meliata, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Slavec, Hrušov, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské podhradie, Lipovník, Silická Jablonica.

## 9. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Bistrița-Năsăud,
- Județul Suceava.

## PARTE III

## 1. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Silistra,



- the whole region of Sliven,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Varna,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Vratza,
- in Burgas region:
  - the whole municipality of Burgas,
  - the whole municipality of Kameno,
  - the whole municipality of Malko Tarnovo,
  - the whole municipality of Primorsko,
  - the whole municipality of Sozopol,
  - the whole municipality of Sredets,
  - the whole municipality of Tsarevo,
  - the whole municipality of Sungurlare,
  - the whole municipality of Ruen,
  - the whole municipality of Aytos.

## 2. Lettonia


Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Lažas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa caur Miķeļišu mežu līdz autoceļam 1265, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudnieku pagasts, Ēdoles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1269, 1271, uz rietumiem no autoceļa 1288, uz dienvidiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, uz rietumiem no autoceļa 1292, 1279, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1290, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz rietumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P112, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,
- Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,
- Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

## 3. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,




- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniasos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
- Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos,
- Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,
- Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

#### 4. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Bisztynek, Sępólno i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Kreliekiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
- gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,
- powiat olecki,
- powiat węgorzewski,
- gminy Krukłanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
- gminy Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, część gminy Świątki położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pasłęka, część gminy Gietrzwałd położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
- powiat miejski Olsztyn,
- część gminy Prostki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Żelazki – Dąbrowskie - Długosze do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Elk położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 667 biegnącą od miejscowości Bajtkowo do miejscowości Nowa Wieś Elcka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Elk biegnącą od miejscowości Nowa Wieś Elcka do wschodniej granicy gminy w powiecie elckim,
- część gminy Biała Piska położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 667 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Biała Piska, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 biegnącą od miejscowości Biała Piska do wschodniej granicy gminy w powiecie piskim,



w województwie podlaskim:


- gminy Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
- gminy Perlejewo i Drohiczyn w powiecie siemiatyckim,
- gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Bakalarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy-zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,
- gmina Szczuczyn, część gminy wiejskiej Grajewo położona na północ o linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącej miejscowości: Mareckie – Łękowo – Kacprowo – Ruda, a następnie od miejscowości Ruda na północ od rzeki Binduga uchodzącej do rzeki Elk i następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Elk od ujścia rzeki Binduga do wschodniej granicy gminy i miasto Grajewo w powiecie grajewskim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeczki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyła Wola w powiecie garwolińskim,
- gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
- gmina Nur w powiecie ostrowskim,
- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
- gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

- powiat tomaszowski,
- gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,
- gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
- powiat zamojski,
- powiat miejski Zamość,
- powiat biłgorajski,
- powiat hrubieszowski,
- gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,
- gminy Hanna, Wryki, Urszulín, część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od linii wyznaczonej przez północną granicę miasta Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim,
- powiat łęczyński,
- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
- gminy Serokomla i Wojcieszków w powiecie łukowskim,



- gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,
- gminy Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Wołyń w powiecie radzyńskim,
- gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki w powiecie lubartowskim,
- gminy Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
- powiat miejski Lublin,
- gminy Kłoczew, Stężyca i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,

w województwie podkarpackim:

- gminy Narol, Stary Dzików i część gminy Cieszanów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 863, a następnie na zachód od drogi nr 863 biegnącej do miejscowości Lubliniec i dalej na zachód od drogi biegnącej przez Nowy Lubliniec do północnej granicy gminy w powiecie lubaczowskim,
- część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, część gminy Kuryłówka położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącej miejscowości Brzyska Wola – Dąbrowica - Ożanna do południowej granicy gminy w powiecie leżajskim,
- część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,
- gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kozuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowej granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,
- gminy Czerwieńsk, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,
- część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,
- powiat miejski Zielona Góra,
- gmina Skąpe w powiecie świebodzińskim,
- gmina Dąbie, część gminy Krosno Odrzańskie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 29, a następnie przez drogę nr 29 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, część gminy Komorniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 w powiecie poznańskim,
- część gminy Duszniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na południe i na wschód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim,



— gminy Lipno, Osieczna, część gminy Włoszakowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy w powiecie leszczyńskim,

— powiat miejski Leszno,

— część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim.

w województwie dolnośląskim:

— gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

— gminy Gaworzycze, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim.

## 5. Romania

Le seguenti zone della Romania:

— Zona oraşului Bucureşti,

— Judeţul Constanţa,

— Judeţul Satu Mare,

— Judeţul Tulcea,

— Judeţul Bacău,

— Judeţul Bihor,

— Judeţul Brăila,

— Judeţul Buzău,

— Judeţul Călăraşi,

— Judeţul Dâmboviţa,

— Judeţul Galaţi,

— Judeţul Giurgiu,

— Judeţul Ialomiţa,

— Judeţul Ilfov,

— Judeţul Prahova,

— Judeţul Sălaj,

— Judeţul Vaslui,

— Judeţul Vrancea,


— Judeţul Teleorman,

— Judeţul Mehedinţi,

— Judeţul Gorj,

— Judeţul Argeş,

— Judeţul Olt,



- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

#### 6. **Slovacchia**

- Region Trebišov – municipalities located east of river Bodrog,
- Region Michalovce the municipalities of Odorín, Petříkovce, Malčice, Markovce, Sliepkovce, Budkovce, Slavkovce, Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce, Veľké Raškovce, Beša, Ižkovce, Draňov, Stretavka, Stretava, Palín, Senné, Pavlovce nad Uhom, Krišovská Liesková, Vojany, Čičarovce, Veľké Kapušany, Čierne Pole, Kapušianske Kľačany, Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Budince, Maťovské Vojkovce, Bajany, Vysoká nad Uhom,
- Region Sobrance – municipalities Lekárovce, Pinkovce, Záhó, Bežovce,
- In the district Košice okolie, the municipalities of Janík, Hostovce, Chorváty, Turnianska Nová Ves, Turňa nad Bodvou, Žarnov, Peder, Drienovec, Moldava nad Bodvou, Mokrance, Rešica, Buzica, Čečejevce, Budulov, Dvorníky, Zádiel, Háj, Debraď, Jasov, Rudník, Veľká Ida, Paňovce, Cestice, Komárovce, Nižný Lánec, Hačava, Medzev,
- In the district Rožnava, the municipalities of Bôrka, Lúčka, Jablonov nad Turňou, Drnava, Kováčová, Hrhov.


#### PARTE IV

#### **Italia**

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.».

20CE1716



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1186 DEL CONSIGLIO****del 7 agosto 2020****che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,


considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione <sup>(1)</sup> («raccomandazione del Consiglio»). Il 16 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1052 del 16 luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione <sup>(2)</sup>. Il 30 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1144 del 30 luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione <sup>(3)</sup>.
- (2) La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.
- (3) Nel frattempo si sono tenute discussioni nell'ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, riguardo al riesame dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio. A seguito di tali discussioni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, il Marocco dovrebbe essere soppresso dall'elenco.
- (4) I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dall'8 agosto 2020, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

<sup>(1)</sup> GU L 208 I dell'1.7.2020, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.



- (6) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (8) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE <sup>(8)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(9)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalla raccomandazione (UE) 2020/1052 e dalla raccomandazione (UE) 2020/1144, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

1) al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Dall'8 agosto 2020 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi terzi i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE

1. AUSTRALIA
2. CANADA
3. GEORGIA

<sup>(4)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(7)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(8)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(9)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).




4. GIAPPONE
5. NUOVA ZELANDA
6. RUANDA
7. COREA DEL SUD
8. THAILANDIA
9. TUNISIA
10. URUGUAY
11. CINA (\*)

(\*) fatta salva la conferma della reciprocità.»

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. ROTH

**20CE1717**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1187 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 2020****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Iodine based products - CID LINES NV»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 agosto 2015 la società CID LINES NV ha presentato, in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per la famiglia di biocidi denominata «Iodine based products - CID LINES NV», dei tipi di prodotto 3 e 4 quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente dei Paesi Bassi aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-BY019142-30.
- (2) La famiglia di biocidi «Iodine based products - CID LINES NV» contiene come principio attivo lo iodio, compreso il polivinilpirrolidone-iodio, che è incluso nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tenendo conto delle proprietà intrinseche del principio attivo e dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione <sup>(2)</sup>, quest'ultima sta effettuando un riesame dell'approvazione dello iodio, compreso il polivinilpirrolidone-iodio, in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012. A seconda dell'esito di tale riesame, la Commissione valuterà se le autorizzazioni dell'Unione per i prodotti contenenti il principio attivo debbano essere revocate o modificate in conformità all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 28 maggio 2019 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»), in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
- (4) Il 17 gennaio 2020 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere <sup>(3)</sup> comprendente il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Iodine based products - CID LINES NV» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 301 del 17.11.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> ECHA opinion of 11 December 2019 on the Union authorisation of «Iodine based products - CID LINES NV» (Parere dell'ECHA dell'11 dicembre 2019 sull'autorizzazione dell'Unione per «Iodine based products - CID LINES NV») (ECHA/BPC/237/2019).



- (5) In tale parere si conclude che «Iodine based products - CID LINES NV» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.
- (6) Il 4 febbraio 2020 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «Iodine based products - CID LINES NV».
- (8) Secondo il parere dell'Agenzia, per quanto riguarda i principi non attivi ioduro di sodio e iodato di sodio contenuti in «Iodine based products - CID LINES NV» non è stato possibile concludere, nei limiti del periodo di valutazione della domanda, se essi siano conformi ai criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100. È pertanto opportuno procedere a un ulteriore esame dello ioduro di sodio e dello iodato di sodio. Se si giunge alla conclusione che lo ioduro di sodio o lo iodato di sodio o entrambi sono consideranti come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino, la Commissione valuterà l'opportunità di revocare o modificare l'autorizzazione dell'Unione per «Iodine based products - CID LINES NV» in conformità all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Alla società CID LINES NV è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero EU-0022265-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Iodine based products - CID LINES NV» in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 3 settembre 2020 al 31 agosto 2030.


#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2020

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

**Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi**

Iodine based products - CID LINES NV

Tipo di prodotto 3 - Igiene veterinaria (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 - Settore dell'alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0022265-0000

Numero dell'approvazione del R4BP: EU-0022265-0000

## PARTE I

**INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO****1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE****1.1. Nome della famiglia**

Nome	Iodine based products - CID LINES NV
------	--------------------------------------

**1.2. Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	--

**1.3. Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	CID LINES NV
	Indirizzo	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgio
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0022265-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	3 settembre 2020	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31 agosto 2030	

**1.4. Fabbricante/i dei biocidi**

Nome del fabbricante	CID LINES NV
Indirizzo del fabbricante	Waterpoortstraat 2, 8900 Ypres Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Waterpoortstraat 2, 8900 Ypres Belgio

**1.5. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Iodio
Nome del fabbricante	SQM SA.
Indirizzo del fabbricante	Los Militares, Piso 4, 4290 Santiago Chile
Ubicazione dei siti produttivi	Nueva Victoria plant, 00 Pedro de Valdivia Chile



Principio attivo	Iodio
Nome del fabbricante	Cosayach Nitratos SA.
Indirizzo del fabbricante	Amunategui 178, 00 Santiago Cile
Ubicazione dei siti produttivi	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Cile
Principio attivo	Iodio
Nome del fabbricante	ACF Minera SA.
Indirizzo del fabbricante	San Martin No 499, 00 Iquique Cile
Ubicazione dei siti produttivi	Lagunas mine, 00 Pozo Almonte Cile
Principio attivo	Iodio
Nome del fabbricante	ISE Chemicals Corporation
Indirizzo del fabbricante	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Giappone
Ubicazione dei siti produttivi	3695 Kitaimaizumi, 299-3201 Oamishirasato Giappone
Principio attivo	Polyvinylpyrrolidone iodine
Nome del fabbricante	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
Indirizzo del fabbricante	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Stati Uniti
Principio attivo	Polyvinylpyrrolidone iodine
Nome del fabbricante	Pantheon FZE (DMCC branch)
Indirizzo del fabbricante	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road, 00 Dubai Emirati Arabi Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Cile

## 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,0	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	10,0



Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	0,0	21,0
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	12,5

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Formulazione/i	SL - Concentrato Solubile AL - Altri liquidi
----------------	---

## PARTE II

## INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

## META SPC 1

## 1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

## 1.1. Meta SPC 1 identificativo

Identificativo	metaSPC 1: PT3 Concentrated teat disinfectants Iodine
----------------	---

## 1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-1
--------	-----

## 1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
--------------------	--

## 2. META SPC 1 COMPOSIZIONE

## 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	1,5	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	12,05	12,05



Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1**

Formulazione/i	SL - Concentrato Solubile
----------------	---------------------------

3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1**

Indicazioni di pericolo	Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare danni agli organi (tiroide) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale).
Consigli di prudenza	Indossare occhiali protettivi. Indossare indumenti protettivi. Indossare guanti. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico o un centro antivele-ni. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

4. **USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1**4.1. **Descrizione dell'uso****Tabella 1. Uso # 1 – Tipo di prodotto 3– Disinfettante per capezzoli post mungitura concentrato, iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts Viruses



Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione post mungitura di capezzoli di animali che producono latte
Metodi di applicazione	spruzzatura manuale o automatica su capezzoli
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Diluire il prodotto fino a una concentrazione finale dello iodio disponibile pari allo 0,3 % (p/p). Applicare 2 volte al giorno con spruzzatore manuale e 3 volte al giorno con un robot.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE (polietilene ad alta densità)

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

### 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(1)</sup> DEL META SPC 1

#### 5.1. Istruzioni d'uso

Il prodotto deve essere diluito prima dell'uso con acqua potabile pulita per consentire una concentrazione finale dello iodio dello 0,3 % (200 mL di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 L).

Prima dell'uso il prodotto diluito deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C.

Ipotizzare 5 mL di prodotto diluito per vacca per ciascun trattamento. Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice. Adoperare guanti e una protezione degli occhi durante la fase di diluizione. Il prodotto diluito può essere conservato e utilizzato per 1 settimana, tuttavia non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario.


Applicare il prodotto diluito sui capezzoli con uno spruzzatore manuale o con uno spruzzatore automatico.

Il prodotto deve essere utilizzato direttamente dopo la mungitura 2 volte al giorno usando uno spruzzatore manuale e 3 volte al giorno usando un robot (spruzzatore automatico).

Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Lasciare asciugare il prodotto sui capezzoli. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

<sup>(1)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.



## 5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Per la miscelazione e il carico del prodotto: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il volto.
- Per l'applicazione manuale a spruzzo: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti sia specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Nel caso si renda necessaria una combinazione di disinfezione pre e post mungitura, per la disinfezione pre mungitura si dovrà considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contenga iodio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se il dolore, l'irritazione, la lacrimazione o il rossore persistono, recarsi al Pronto soccorso.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare. NON provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.

Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

## 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.


Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.

## 6. ALTRE INFORMAZIONI

### 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

#### 7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Kenodin SD 400 IodoSD 400 Velvet Concentrate Wynnsan Iodine 3 - 1 conc Iodin Teat Spray 400				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0001 1-1				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	1,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0



Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	12,05

**META SPC 2****1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE****1.1. Meta SPC 2 identificativo**

Identificativo	metaSPC 2: PT3 - Ready to Use (RTU) Teat disinfectants Iodine
----------------	---

**1.2. Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2
--------	-----

**1.3. Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
--------------------	--

**2. META SPC 2 COMPOSIZIONE****2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0

**2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2**

Formulazione/i	AL - Altri liquidi
----------------	--------------------

**3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2**

Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.



## 4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

## 4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 2. Uso # 1 – Tipo di prodotto 3– Disinfettante per capezzoli post mungitura pronto all'uso, iodio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts Viruses
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione post mungitura di capezzoli di animali che producono latte
Metodi di applicazione	Mediante immersione o spruzzatura sui capezzoli
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Il prodotto è pronto per l'uso. - Applicare 2 volte al giorno mediante spruzzatura manuale e 3 volte al giorno mediante immersione manuale e spruzzatura con robot.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

## 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente


Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo



## 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(2)</sup> DEL META SPC 2

### 5.1. Istruzioni d'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C.

Applicare il prodotto mediante immersione o spruzzatura:

— *Mediante immersione:* Applicare il prodotto immergendo il capezzolo nel «bicchierino». Lavare il bicchierino dopo l'uso.

— *Mediante spruzzatura:* Applicare il prodotto con uno spruzzatore manuale o con uno spruzzatore automatico.

Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario; ipotizzare 5 mL di soluzione per vacca per ciascun trattamento. Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.

Il prodotto deve essere utilizzato immediatamente dopo ogni mungitura: 2 volte al giorno in caso di spruzzatura manuale e 3 volte al giorno se applicato mediante immersione manuale e spruzzatura con robot. Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Lasciare asciugare il prodotto sui capezzoli. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

— Per l'applicazione manuale per immersione: Non si consigliano dispositivi di protezione particolari in condizioni normali d'uso.

— Per l'applicazione manuale a spruzzo: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti sia specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

— Nel caso si renda necessaria una combinazione di disinfezione pre e post mungitura, per la disinfezione pre mungitura si dovrà considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contenga iodio.

— Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.


Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.

## 6. ALTRE INFORMAZIONI

### 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

<sup>(2)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.



7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**


Denominazione commerciale	IodoDip 3000 Bio Tec Jodip 3000 Recoïode Stalosan Io Dip Stalosan Super Dip Velvet High Visco Bühning Joddip 3000 Kenodin Wynnsan trikill RTU Wynnsan Iodine RTU teat dip Wynnsan Iodine dip RTU Iocid Iodip+ Wynngold Iodine Dip Pezerk iv plus Iod protect 3000 Film Seivit® Iode 3000 Kenostart GAHERYOD Kenodin 3000 Iodin Teat Dip 3000 Iod 3000 dip Iodoschutz dip Ioschutz dip Iodocoop dip Iodotech dip Iodactiv' dip Iododip MIROX Dip Jod HCP Iodine Dip Agib Jodium Dip Jod 3000 Iod dip Iode 3000 Iodoschutz Coopjod Coopiode Coopiode épais Semex jod Iodotech	
---------------------------	--	--



	Iododip green Iodip bio Iododip bio Iodactive épais Iodactiv Iodoactiv' Bayley's Premier Iodine Teat Dip Pearce Premier Iodine Teat Dip Diamond 1:3 Concentrate Iodine Post Dip Spray JODOCARE KENOSTART DYP STREPTOFIT Iodall Film				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0002 1-2				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Kenodin Film IodoFilm Wynnsan Iofilm teat dip Kenodin Film Extra Wynngold Film Wynnsan trikill film teat dip Kenodin Film Soft Iocid Film TOP Film Seivit® Iode Gel IOD protect 3000 Film Iodin Film Teat Dip 3000 Iodin Barrier Teat Dip 3000 Iodin Film Teat Dip Iodin Barrier Teat Dip Iod 3000 film Iodoschutz film Ioschutz film
---------------------------	--



	Iodocoop film Iodotech film Iodactiv' film Iodofilm HCP Iodine Film Iod 3000 film Coopjod film Coopiode film Iodocoop film Semex jod film Iodofilm Iodofilm bio Iofilm bio Iodactive film Iodactiv film Iodactiv' film SCUDO 3000				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0003 1-2				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,9

**META SPC 3****1. META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE****1.1. Meta SPC 3 identificativo**

Identificativo	metaSPC 3: PT3-RTU Udder disinfectants Iodine
----------------	---

**1.2. Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3
--------	-----

**1.3. Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
--------------------	--



## 2. META SPC 3 COMPOSIZIONE

## 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,95
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0

## 2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3

Formulazione/i	AL - Altri liquidi
----------------	--------------------

## 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

## 4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 3

## 4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 3. Uso # 1 – Tipo di prodotto 3- Disinfettante per mammelle pronto all'uso, iodio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts



Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione della pelle, da utilizzare solo su pelle intatta di: — mammelle di bovini da latte e da carne prima della figliatura — mammelle di scrofe prima del parto
Metodi di applicazione	A spruzzo-
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Il prodotto è pronto per l'uso. - Applicare su: — mammelle di bovini da latte e da carne: 1 spruzzo su ciascun capezzolo (equivalente a 4,8 mL per applicazione) — mammelle di scrofe: da 15 a 20 mL per animale
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

### 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(3)</sup> DEL META SPC 3

#### 5.1. Istruzioni d'uso

##### **Per la disinfezione della pelle:**

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.

Applicare mediante spruzzatura sulla pelle intatta dell'animale per una disinfezione topica:

- sulle mammelle di bovini da latte e da carne prima della figliatura: 1 spruzzo su ciascun capezzolo (equivalente a 4,8 mL per applicazione). La disinfezione ha luogo una sola volta un giorno prima della figliatura, e una sola volta un giorno dopo la figliatura. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

<sup>(3)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.



— sulle mammelle di scrofe prima del parto: Ipotizzare da 15 a 20 mL per animale, una volta al giorno un giorno prima del parto e una volta al giorno ogni giorno per 4 giorni dopo il parto. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Utilizzare solo su pelle integra.

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

#### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Per l'applicazione manuale a spruzzo su vacche e scrofe: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti sia specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

Nel caso sia necessario combinare la disinfezione post mungitura e la disinfezione della pelle di vacche, un prodotto a base di iodio non deve essere usato dalla stessa persona per entrambe le disinfezioni.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare.

#### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

#### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.


Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.

### 6. ALTRE INFORMAZIONI

#### 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

##### 7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Animal Skin Disinfectant Dermades 3000 Iodin Skin Disinfectant				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0004 1-3				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,17



7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Dermades Animal skin disinfectant 1 % Dermades Strong Iodin Skin Disinfectant Strong				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0005 1-3				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,95

**META SPC 4**1. **META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**1.1. **Meta SPC 4 identificativo**

Identificativo	metaSPC 4: PT3 - RTU Udder and Teat disinfectants Iodine
----------------	--

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-4
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
--------------------	--

2. **META SPC 4 COMPOSIZIONE**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 4**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,17



Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0

## 2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 4

Formulazione/i	AL - Altri liquidi
----------------	--------------------

## 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 4


Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

## 4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 4

### 4.1. Descrizione dell'uso

**Tabella 4. Uso # 1 – Tipo di prodotto 3– Disinfettante per capezzoli post mungitura pronti all'uso, iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts Viruses
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfettante per capezzoli pronto all'uso da utilizzare dopo la mungitura su animali che producono latte.
Metodi di applicazione	immersione o spruzzatura-



Tasso(i) e frequenza di applicazione	Il prodotto è pronto per l'uso. - Applicare 2 volte al giorno mediante spruzzatura manuale e 3 volte al giorno mediante immersione manuale e spruzzatura con robot.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

##### **Per la disinfezione dei capezzoli:**

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C.

- Mediante immersione: Applicare il prodotto sui capezzoli immergendo il capezzolo nel bicchierino. Lavare il bicchierino dopo l'uso.
- Mediante spruzzatura: Applicare il prodotto sui capezzoli con uno spruzzatore manuale o con uno spruzzatore automatico.

Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario. Ipotizzare 5 mL di soluzione per vacca per ciascun trattamento. Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.

Il prodotto deve essere usato direttamente dopo la mungitura usando un bicchierino oppure uno spruzzatore automatico o manuale. Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza.

Il prodotto viene applicato dopo la mungitura: 2 volte al giorno in caso di spruzzatura manuale e 3 volte al giorno se applicato per immersione manuale e spruzzatura con robot.

Lasciare asciugare il prodotto sui capezzoli. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Per l'applicazione manuale a spruzzo: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti sia specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Per l'applicazione manuale per immersione: per un utilizzo sicuro non sono necessari dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Nel caso si renda necessaria una combinazione di disinfezione pre e post mungitura, per la disinfezione pre mungitura si dovrà considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contenga iodio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente


Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo



## 4.2. Descrizione dell'uso

Tabella 5. Uso # 2 – Tipo di prodotto 3- Disinfettante per mammelle pronto all'uso, iodio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Yeasts Bacteria
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfettante della pelle pronto all'uso, da utilizzare soltanto su pelle integra: — mammelle di bovini da latte e da carne prima della figliatura — mammelle di scrofe prima del parto
Metodi di applicazione	Applicazione sulla pelle dell'animale: mediante spruzzatura-
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Il prodotto è pronto per l'uso. - Applicare su: — mammelle di bovini da latte e da carne: 1 spruzzo su ciascun capezzolo (equivalente a 4,8 mL per applicazione) — mammelle di scrofe: Ipotizzare da 15 a 20 mL per animale
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

## 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

**Per la disinfezione della pelle:**

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.


Applicare mediante spruzzatura sulla pelle intatta dell'animale per una disinfezione topica:

- sulle mammelle di bovini da latte e da carne prima della figliatura: 1 spruzzo su ciascun capezzolo (equivalente a 4,8 mL per applicazione). La disinfezione ha luogo una sola volta un giorno prima della figliatura, e una sola volta un giorno dopo la figliatura. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).
- sulle mammelle di scrofe prima del parto: Ipotizzare da 15 a 20 mL per animale, una volta al giorno un giorno prima del parto e una volta al giorno ogni giorno per 4 giorni dopo il parto. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Lasciare asciugare il prodotto sulla pelle.

Utilizzare solo su pelle integra.

Non miscelare con altre sostanze chimiche.



- 4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*
- Per l'applicazione manuale a spruzzo su vacche e scrofe: per l'utilizzo in condizioni di sicurezza non sono necessari dispositivi di protezione individuale.
  - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- 4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*
- Consultare le indicazioni generali di utilizzo
- 4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*
- Consultare le indicazioni generali di utilizzo
- 4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*
- Consultare le indicazioni generali di utilizzo
5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO (\*) DEL META SPC 4**
- 5.1. **Istruzioni d'uso**
- Consultare le specifiche istruzioni per l'uso.
- 5.2. **Misure di mitigazione del rischio**
- Consultare le specifiche misure di mitigazione del rischio correlate all'uso
- 5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**
- In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua.
- In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare.
- 5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**
- Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.
- 5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**
- Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.
- Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.
- Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.
6. **ALTRE INFORMAZIONI**
7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4**
- 7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Kenodin SD IodoSD 3000 Bio Tec Jodspray 3000 Q Farm Iodine Des ANRO - Euterpflege Dip Stalosan Io Spray Stalosan Super Spray	
---------------------------	--	--

(\*) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 4.



	<p>IDip+</p> <p>Bühning Jodspray 3000</p> <p>Velvet RTU</p> <p>Wynnsan trikill spray</p> <p>Wynnsan Iodine spray RTU</p> <p>Wynngold Iodine Dip and spray</p> <p>Pezerk IL</p> <p>Iod protect 3000 Sprüh</p> <p>Seivit® Iode Spray</p> <p>IOD protect 3000 Sprüh</p> <p>Kenodin SprayFilm</p> <p>Iodo SP</p> <p>Kenostart SD</p> <p>GAHERYOD SPRAY</p> <p>Iodin Teat &amp; Skin 3000</p> <p>Iod 3000 sprüh</p> <p>Iodoschutz sprüh</p> <p>Ioschutz sprüh</p> <p>Iodocoop sprüh</p> <p>Iodotech sprüh</p> <p>Iodactiv' sprüh</p> <p>Iodosprüh</p> <p>MIROX Spray Jod</p> <p>HCP Iodine SD</p> <p>Agib Jodium Spray</p> <p>Jod 3000 spray</p> <p>Iod sprüh</p> <p>Coopjod</p> <p>Coopiode spray</p> <p>Iodocoop spray</p> <p>Semex jod spray</p> <p>Iododip spray</p> <p>Iododip spray green</p> <p>Iodospray Bio</p> <p>Iospray bio</p> <p>Iodactive spray</p> <p>Iodactiv spray</p> <p>Iodactiv' spray</p> <p>Ark Iodine S+D</p> <p>Agrihealth Iodine SD</p> <p>AGRO LOGIC JODOCARE SPRAY</p> <p>IODACTIVE</p>	
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0006 1-4	



Nome comune	Nomenclatura IU-PAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,17

**META SPC 5****1. META SPC 5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE****1.1. Meta SPC 5 identificativo**

Identificativo	metaSPC 5: PT3 - RTU Teat disinfectants PVP-Iodine
----------------	--

**1.2. Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-5
--------	-----

**1.3. Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
--------------------	--

**2. META SPC 5 COMPOSIZIONE****2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 5**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		3,0	3,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	1,5	2,9
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0

**2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 5**

Formulazione/i	AL - Altri liquidi
----------------	--------------------



## 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 5

Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

## 4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 5

## 4.1. Descrizione dell'uso

**Tabella 6. Uso # 1 – Tipo di prodotto 3– Disinfettante per capezzoli post mungitura pronto all'uso, PVP-iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts Viruses
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione post mungitura dei capezzoli di animali che producono latte
Metodi di applicazione	immersione o spruzzatura-
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Il prodotto è pronto per l'uso. - Applicare 2 volte al giorno mediante spruzzatura manuale e 3 volte al giorno mediante immersione manuale e spruzzatura con robot.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

## 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo



- 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

- 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

- 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(5)</sup> DEL META SPC 5

### 5.1. Istruzioni d'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.

Applicare il prodotto mediante immersione o spruzzatura:

— *Mediante immersione:* Applicare il prodotto immergendo il capezzolo nel «bicchierino». Lavare il bicchierino dopo l'uso.

— *Mediante spruzzatura:* Applicare il prodotto con uno spruzzatore manuale o con uno spruzzatore automatico.

Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario. Ipotizzare 5 mL di soluzione per vacca per ciascun trattamento.

Il prodotto deve essere utilizzato immediatamente dopo ogni mungitura: 2 volte al giorno in caso di spruzzatura manuale e 3 volte al giorno se applicato mediante immersione manuale e spruzzatura con robot. Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Lasciare asciugare il prodotto sui capezzoli. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

— Per l'applicazione manuale a spruzzo: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti sia specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

— In caso di applicazione manuale per immersione: per l'utilizzo in condizioni di sicurezza non sono necessari dispositivi di protezione individuale.

— Nel caso si renda necessaria una combinazione di disinfezione pre e post mungitura, per la disinfezione pre mungitura si dovrà considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contenga iodio.

— Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

<sup>(5)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 5.



5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di 18 mesi.

6. **ALTRE INFORMAZIONI**7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 5**7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Iodo PVP Iodin Teat Dip 3000 PVP				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0007 1-5				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		3,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,5

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**


Denominazione commerciale	Iodo SD PVP Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0008 1-5				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		3,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,5

**META SPC 6**1. **META SPC 6 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**1.1. **Meta SPC 6 identificativo**

Identificativo	metaSPC 6: PT3- RTU Udder disinfectants PVP-Iodine
----------------	--

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-6
--------	-----



1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
--------------------	--

2. **META SPC 6 COMPOSIZIONE**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 6**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		10,0	10,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,0	2,0
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 6**


Formulazione/i	AL - Altri liquidi
----------------	--------------------

3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 6**

Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare danni agli organi (tiroide) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale).
Consigli di prudenza	Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Non respirare la polvere gli aerosol.

4. **USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 6**4.1. **Descrizione dell'uso****Tabella 7. Uso # 1 – Tipo di prodotto 3- Disinfettante per mammelle pronto all'uso, PVP-iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—



Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfettante della pelle pronto all'uso, da utilizzare soltanto su pelle integra: — mammelle di bovini da latte e da carne prima della figliatura — mammelle di scrofe prima del parto
Metodi di applicazione	A spruzzo-
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Il prodotto è pronto per l'uso. - Applicare su: — Mammelle di bovini da latte e da carne: 1 spruzzo su ciascun capezzolo (equivalente a 4,8 mL per applicazione) — Mammelle di scrofe: da 15 a 20 mL per animale
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C.

Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.

- Vacche da latte e da carne: Applicare il prodotto mediante spruzzatura sulla mammella prima della figliatura (1 spruzzo/capezzolo equivalente a 4,8 mL per applicazione). La disinfezione ha luogo una sola volta un giorno prima della figliatura, e una sola volta un giorno dopo la figliatura. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).
- Scrofe, sulla mammella prima del parto: Ipotizzare da 15 a 20 mL per animale. La disinfezione ha luogo una sola volta un giorno prima del parto, e una sola volta ogni giorno per 4 giorni prima del parto. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Utilizzare solo su pelle integra.


Non miscelare con altre sostanze chimiche.

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Per l'applicazione manuale a spruzzo su vacche e scrofe: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti sia specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Nel caso sia necessario combinare la disinfezione post mungitura e la disinfezione della pelle di vacche, un prodotto a base di iodio non deve essere usato dalla stessa persona per entrambe le disinfezioni.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo



- 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio  
Consultare le indicazioni generali di utilizzo
- 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.  
Consultare le indicazioni generali di utilizzo
5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(6)</sup> DEL META SPC 6**
- 5.1. **Istruzioni d'uso**  
Consultare le specifiche istruzioni per l'uso.
- 5.2. **Misure di mitigazione del rischio**  
Consultare le specifiche misure di mitigazione del rischio correlate all'uso.
- 5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**  
In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua.  
In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare. NON provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.  
Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- 5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**  
Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.
- 5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**  
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.  
Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.  
Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.
6. **ALTRE INFORMAZIONI**
7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 6**
- 7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Dermades PVP Wynngold 10 % Iodine Solution Iodin Skin Disinfectant PVP				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0009 1-6				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		10,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,0

<sup>(6)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 6.



**META SPC 7****1. META SPC 7 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE****1.1. Meta SPC 7 identificativo**

Identificativo	metaSPC 7: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine
----------------	--

**1.2. Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-7
--------	-----

**1.3. Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	--

**2. META SPC 7 COMPOSIZIONE****2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 7**


Nome comune	Nomenclatura IU-PAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	1,8	2,49
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		2,5	12,5

**2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 7**

Formulazione/i	SL - Concentrato Solubile
----------------	---------------------------

**3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 7**

Indicazioni di pericolo	Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare danni agli organi (tiroide) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale). Può essere corrosivo per i metalli. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Indossare guanti. Indossare indumenti protettivi. Indossare occhiali protettivi. Indossare schermi per il viso.



	<p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>Contattare immediatamente un medico o un CENTRO ANTIVELENI.</p> <p>Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.</p> <p>Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.</p> <p>Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p>
--	--

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 7

4.1. Descrizione dell'uso

**Tabella 8. Uso # 1 – Tipo di prodotto 4 – Disinfettante concentrato per superfici di cucine e nell'industria alimentare, iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose nelle cucine professionali e nell'industria alimentare
Metodi di applicazione	Mediante spruzzatura con uno spruzzatore manuale o automatico
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Ipotizzare 0,04 L di soluzione per metro quadrato da disinfettare. - Attività battericida e fermentativa: iodio allo 0,015 % La frequenza è una volta al giorno.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Uso nelle cucine professionali (tipo di prodotto 4) e nell'industria alimentare (tipo di prodotto 4):

Il prodotto deve essere diluito prima dell'uso (secondo la tabella sotto riportata).

Pulire accuratamente le superfici con un detergente prima della disinfezione. Sciacquare con acqua pulita e rimuovere l'acqua in eccesso.

Il prodotto è utilizzato nelle cucine professionali (disinfezione di superfici): La frequenza è una volta al giorno.

Il prodotto è utilizzato nell'industria alimentare (disinfezione di superfici): La frequenza è una volta al giorno.



Usare a temperatura ambiente.

Applicare il prodotto mediante spruzzatura con uno spruzzatore manuale o automatico. Assicurarsi che la superficie sia completamente irrorata. Lasciare agire per almeno 15 minuti e successivamente risciacquare le superfici con acqua pulita.

<b>Esempio per un prodotto con iodio all'1 % (*)</b>	<b>Diluizione del prodotto</b>	<b>Tempo di contatto</b>
Attività battericida e fermentativa	1,5 % (15 mL di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 L)	15 min.

(\*) L'etichetta del prodotto deve riportare informazioni sulle modalità di diluizione. Poiché la concentrazione di iodio nei prodotti con questo meta SPC può variare dall'1,8 al 2,49 %, non è possibile indicare qui tutte le diluizioni del prodotto.

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario.

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante il versamento e il pompaggio del prodotto concentrato: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il volto.
- Durante la spruzzatura del prodotto: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) (il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il pubblico e gli animali devono essere tenuti lontani dalle aree trattate fino a quando le superfici non saranno asciutte.

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.2. Descrizione dell'uso

**Tabella 9. Uso # 2 – Tipo di prodotto 3 - Disinfettante concentrato per superfici per uso veterinario, iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts Viruses



Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose in campo veterinario
Metodi di applicazione	Mediante spruzzatura con uno spruzzatore manuale o automatico/
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Ipotizzare 0,04 L di soluzione per metro quadrato da disinfettare. - Attività battericida e fermentativa: iodio utilizzato 0,025 % Attività virucida: iodio utilizzato 0,035 %. Consultare le specifiche misure di mitigazione del rischio correlate all'uso
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

#### 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Uso in campo veterinario (tipo di prodotto 3), disinfezione di superfici:

Il prodotto deve essere diluito con acqua prima dell'uso (secondo la tabella sotto riportata).

Pulire accuratamente le superfici con un detergente prima della disinfezione. Sciacquare con acqua pulita e rimuovere l'acqua in eccesso.

Il prodotto è utilizzato per la disinfezione dei ricoveri di suini, bovini e volatili.

Applicare il prodotto mediante spruzzatura con uno spruzzatore manuale o automatico. Assicurarsi che la superficie sia completamente irrorata. Lasciare agire per almeno 30 minuti. Durante l'applicazione gli animali devono essere allontanati dagli alloggi e possono essere fatti rientrare dopo 24 ore dalla fine dell'applicazione

<b>Esempio per un prodotto con iodio all'2,49 % (*)</b>	Diluizione del prodotto	Tempo di contatto
Attività battericida e fermentativa	1 % (10 mL di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 L)	30 min.
Attività virucida	1,4 % (14 mL di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 L)	30 min.

(\*) L'etichetta del prodotto deve riportare informazioni sulle modalità di diluizione. Poiché la concentrazione di iodio nei prodotti con questo meta SPC può variare dall'1,8 al 2,49 %, non è possibile indicare qui tutte le diluizioni del prodotto.

Non miscelare con altre sostanze chimiche.


Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario.

#### 4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante il versamento e il pompaggio del prodotto concentrato: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche, tuta rivestita (il materiale deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il volto.
- Durante la spruzzatura del prodotto: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) impermeabile al prodotto biocida (il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Utilizzare soltanto un tipo di prodotto contenente iodio al giorno.
- A causa del potenziale rischio per la salute umana, lo stesso utilizzatore professionale non deve eseguire la disinfezione dei ricoveri degli animali per più di 3 volte al mese e non deve usare prodotti a base di iodio per altri scopi durante tale periodo.
- A causa del potenziale rischio per la salute degli animali, la disinfezione delle stalle non deve essere eseguita più di una volta all'anno o una volta nel corso della vita di bovini e suini. Le mangiatoie devono essere coperte durante l'applicazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il pubblico e gli animali devono essere tenuti lontani dalle aree trattate fino a quando le superfici non saranno asciutte.

#### 4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo



## 4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(7)</sup> DEL META SPC 7

## 5.1. Istruzioni d'uso

Consultare le specifiche istruzioni per l'uso.

## 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Consultare le specifiche misure di mitigazione del rischio correlate all'uso

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se il dolore, l'irritazione, la lacrimazione o il rossore persistono, recarsi al Pronto soccorso.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare. NON provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.

Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.


## 6. ALTRE INFORMAZIONI

## 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 7

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Dodin 20 Iodo 20 Bio Tec Joddesinfektion Dufa dine 1,8 % Alfasan super disinfecant Iodes Streptoclean Iodin Surface Disinfecant 1,8 % IODINE				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0010 1-7				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	1,8

<sup>(7)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 7.



Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	5,29
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		5,0

**META SPC 8****1. META SPC 8 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE****1.1. Meta SPC 8 identificativo**

Identificativo	metaSPC 8: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine
----------------	--

**1.2. Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-8
--------	-----

**1.3. Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	--

**2. META SPC 8 COMPOSIZIONE****2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 8**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	2,5	3,0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	5,0	12,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		2,5	12,5

**2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 8**

Formulazione/i	SL - Concentrato Solubile
----------------	---------------------------

**3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 8**

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari.
-------------------------	---




	<p>Può provocare danni agli organi (tiroide) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale).</p> <p>Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p>
Consigli di prudenza	<p>Indossare guanti.</p> <p>Indossare indumenti protettivi.</p> <p>Indossare occhiali protettivi.</p> <p>Indossare schermi per il viso.</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle con acqua corrente.</p> <p>Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.</p> <p>In caso di sintomi respiratori: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.</p> <p>Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.</p>

## 4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 8

## 4.1. Descrizione dell'uso

**Tabella 10. Uso # 1 – Tipo di prodotto 4 – Disinfettante concentrato per superfici di cucine e nell'industria alimentare, iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose nelle cucine professionali e nell'industria alimentare
Metodi di applicazione	Mediante spruzzatura con uno spruzzatore manuale o automatico
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Ipotizzare 0,04 L di soluzione per metro quadrato da disinfettare. - Attività battericida e fermentativa: iodio allo 0,015 % Uso giornaliero



Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

## 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- Uso nelle cucine professionali (tipo di prodotto 4) e nell'industria alimentare (tipo di prodotto 4);
- Il prodotto deve essere diluito prima dell'uso (secondo la tabella sotto riportata).
- Pulire accuratamente le superfici con un detergente prima della disinfezione. Sciacquare con acqua pulita e rimuovere l'acqua in eccesso.
- Il prodotto è utilizzato nelle cucine professionali (disinfezione di superfici): La frequenza è una volta al giorno.
- Il prodotto è utilizzato nell'industria alimentare (disinfezione di superfici): La frequenza è una volta al giorno.
- Usare a temperatura ambiente.
- Il prodotto è applicato mediante spruzzatura con uno spruzzatore manuale o automatico. Assicurarsi che la superficie sia completamente irrorata. Lasciare agire per almeno 15 minuti e successivamente risciacquare le superfici con acqua pulita.

Esempio per un prodotto con iodio all'3 % (*)	Diluizione del prodotto	Tempo di contatto
Attività battericida e fermentativa	0,5 % (5 mL di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 L)	15 min.

(\*) L'etichetta del prodotto deve riportare informazioni sulle modalità di diluizione. Poiché la concentrazione di iodio nei prodotti con questo meta SPC può variare dall'2,5 al 3 %, non è possibile indicare qui tutte le diluizioni del prodotto.

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario.

## 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante il versamento e il pompaggio del prodotto concentrato: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche, tuta (il materiale deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il volto.
- Durante la spruzzatura del prodotto: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) (il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il pubblico e gli animali devono essere tenuti lontani dalle aree trattate fino a quando le superfici non saranno asciutte.

## 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo


## 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.2. Descrizione dell'uso

**Tabella 11. Uso # 2 – Tipo di prodotto 3 – Disinfettante concentrato per superfici per uso veterinario, iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—



Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts Viruses
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose in campo veterinario
Metodi di applicazione	Mediante spruzzatura con uno spruzzatore manuale o automatico
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Ipotizzare 0,04 L di soluzione per metro quadrato da disinfettare. - Attività battericida e fermentativa: iodio utilizzato 0,025 % Attività virucida: iodio utilizzato 0,035 %. Consultare le specifiche misure di mitigazione del rischio correlate all'uso.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

#### 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Uso in campo veterinario (tipo di prodotto 3), disinfezione di superfici:

Il prodotto deve essere diluito prima dell'uso (secondo la tabella sotto riportata).

Pulire accuratamente le superfici con un detergente prima della disinfezione. Sciacquare con acqua pulita e rimuovere l'acqua in eccesso.

Il prodotto è utilizzato per la disinfezione dei ricoveri di suini, bovini e volatili.

Applicare il prodotto mediante spruzzatura con uno spruzzatore manuale o automatico. Assicurarsi che la superficie sia completamente irrorata. Lasciare agire per almeno 30 minuti. Durante l'applicazione gli animali devono essere allontanati dai loro ricoveri e fatti rientrare dopo 24 ore.

Esempio per un prodotto con iodio all'2,5 % (*)	Diluizione del prodotto	Tempo di contatto
Attività battericida e fermentativa	<b>1 % (10 mL di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 L)</b>	30 min.
Attività virucida	<b>1,4 % (14 mL di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 L)</b>	30 min.

(\*) L'etichetta del prodotto deve riportare informazioni sulle modalità di diluizione. Poiché la concentrazione di iodio nei prodotti con questo meta SPC può variare dall'12,5 al 3 %, non è possibile indicare qui tutte le diluizioni del prodotto.

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario.

#### 4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Durante il versamento e il pompaggio del prodotto concentrato: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche, tuta (il materiale deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il volto.
- Durante la spruzzatura del prodotto: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) impermeabile al prodotto biocida (il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Utilizzare soltanto un tipo di prodotto contenente iodio al giorno.
- A causa del potenziale rischio per la salute umana, lo stesso utilizzatore professionale non deve eseguire la disinfezione dei ricoveri degli animali per più di 3 volte al mese e non deve usare prodotti a base di iodio per altri scopi durante tale periodo.



- A causa del potenziale rischio per la salute degli animali, la disinfezione delle stalle non deve essere eseguita più di una volta all'anno o una volta nel corso della vita di bovini e suini. Le mangiatoie devono essere coperte durante l'applicazione.
  - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  - Il pubblico e gli animali devono essere tenuti lontani dalle aree trattate fino a quando le superfici non saranno asciutte.
- 4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*  
Consultare le indicazioni generali di utilizzo
- 4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*  
Consultare le indicazioni generali di utilizzo
- 4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*  
Consultare le indicazioni generali di utilizzo
5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(8)</sup> DEL META SPC 8**
- 5.1. **Istruzioni d'uso**  
Consultare le specifiche istruzioni per l'uso
- 5.2. **Misure di mitigazione del rischio**  
Consultare le specifiche misure di mitigazione del rischio correlate all'uso.
- 5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**  
In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se il dolore, l'irritazione, la lacrimazione o il rossore persistono, recarsi al Pronto soccorso.  
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): Rimuovere abiti e scarpe contaminati. Lavare accuratamente l'area contaminata con abbondante acqua e sapone. In caso di comparsa di sintomi consultare un medico.  
In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare. NON provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.  
Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- 5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**  
Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.
- 5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**  
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.  
Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.  
Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.
6. **ALTRE INFORMAZIONI**
7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 8**
- 7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Iocid 30 Iodo 30 Dufa dine Iodin Surface Disinfectant 2,8 %	
---------------------------	--	--

<sup>(8)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 8.



Numero di autorizzazione	EU-0022265-0011 1-8				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	7,93
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	11,25
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		12,5

**META SPC 9****1. META SPC 9 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE****1.1. Meta SPC 9 identificativo**

Identificativo	metaSPC 9: PT4 - Concentrated CIP disinfectants Iodine
----------------	--

**1.2. Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-9
--------	-----

**1.3. Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
--------------------	--

**2. META SPC 9 COMPOSIZIONE****2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 9**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,5	0,99
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	0,0	0,0
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	25,0	30,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0



2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 9**


Formulazione/i	SL - Concentrato Solubile
----------------	---------------------------

3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 9**

Indicazioni di pericolo	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza	Indossare guanti. Indossare indumenti protettivi. Indossare occhiali protettivi. Indossare schermi per il viso. Non disperdere nell'ambiente. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle con acqua corrente. In caso di sintomi respiratori: Contattare un un medico. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Contattare immediatamente un un medico.

4. **USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 9**4.1. **Descrizione dell'uso****Tabella 12. Uso # 1 – Tipo di prodotto 4 – Disinfettante concentrato per lavaggio cleaning-in-place, iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione cleaning-in-place (CIP) di attrezzature per mungitura e impianti CIP nell'industria alimentare
Metodi di applicazione	Disinfezione CIP



Tasso(i) e frequenza di applicazione	Applicare il prodotto nell'impianto automatico con una concentrazione finale dello 0,00125 % di iodio disponibile. - Il prodotto è utilizzato una volta al giorno nell'industria alimentare e fino a 2 volte al giorno nelle sale di mungitura.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

## 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO (\*) DEL META SPC 9

## 5.1. Istruzioni d'uso

- Disinfezione di mungitrici meccaniche e impianti CIP nell'industria alimentare
- Pulire innanzi tutto l'impianto CIP.
- Applicare il prodotto nell'impianto automatico diluendo il prodotto con acqua (secondo la tabella sotto riportata).
- Usare a temperatura ambiente.
- Osservare un tempo di contatto secondo la tabella sotto riportata.
- Sciacquare l'impianto con acqua.

Esempio per un prodotto con iodio all'0,5 % (*)	Diluizione del prodotto	Tempo di contatto
Attività battericida e fermentativa	0,25 % (2,5 mL di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 L)	15 minuti

(\*) L'etichetta del prodotto deve riportare informazioni sulle modalità di diluizione. Poiché la concentrazione di iodio nei prodotti con questo meta SPC può variare dall'0,5 al 0,99 %, non è possibile indicare qui tutte le diluizioni del prodotto. Un esempio è fornito per prodotti con iodio 0,5 %.

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

## 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Durante il versamento e il pompaggio del prodotto concentrato: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche e una tuta protettiva (almeno di tipo X, EN XXXXX) (il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il volto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

(\*) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 9.



5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo in una posizione che favorisca la respirazione. Se la difficoltà respiratoria persiste, consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): Rimuovere abiti e scarpe contaminati. Lavare accuratamente l'area contaminata con abbondante acqua e sapone. In caso di comparsa di sintomi consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se il dolore, l'irritazione, la lacrimazione o il rossore persistono, recarsi al Pronto soccorso.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito e consultare immediatamente un medico. Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.

6. **ALTRE INFORMAZIONI**

7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 9**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**


Denominazione commerciale	Iodo CIP Iocip Bio Tec Jodreiniger JODOPHOS SUPER 4001 Bühning Jodreiniger Wynnsan Ice bank Tank Cleaner Bulk Tank Sanitizer Iodin CIP Disinfectant				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0012 1-9				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	26,3

**META SPC 10**

1. **META SPC 10 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 10 identificativo**

Identificativo	metaSPC 10: PT3 - Concentrated teat disinfectants Iodine
----------------	--



## 1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-10
--------	------

## 1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
--------------------	--

## 2. META SPC 10 COMPOSIZIONE

## 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 10

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	2,8	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	21,0	21,0
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0

## 2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 10

Formulazione/i	SL - Concentrato Solubile
----------------	---------------------------

## 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 10

Indicazioni di pericolo	<p>Provoca gravi lesioni oculari.</p> <p>Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>Può provocare danni agli organi (tiroide) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (via orale).</p>
Consigli di prudenza	<p>Indossare guanti.</p> <p>Indossare indumenti protettivi.</p> <p>Indossare occhiali protettivi.</p> <p>Indossare schermi per il viso.</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>Contattare immediatamente un medico o un centro antivele-ni.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.</p> <p>Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.</p> <p>Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p>



## 4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 10

## 4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 13. Uso # 1 – Tipo di prodotto 3 – Disinfettante concentrato per capezzoli post mungitura, iodio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts Viruses
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione post mungitura di capezzoli di animali che producono latte
Metodi di applicazione	Mediante spruzzatura con uno spruzzatore manuale o con uno spruzzatore automatico sui capezzoli.
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Il prodotto deve essere diluito prima dell'uso per consentire una concentrazione finale di iodio dello 0,3 % - Applicare 2 volte al giorno usando uno spruzzatore manuale e 3 volte al giorno usando un robot (o uno spruzzatore automatico).
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

## 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente


Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo



**5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(10)</sup> DEL META SPC 10****5.1. Istruzioni d'uso**

Il prodotto deve essere diluito prima dell'uso per consentire una concentrazione finale di iodio dello 0,3 %. Questo prodotto deve essere diluito all'11 % (110 mL di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 L).

Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario. Ipotizzare 5 mL di soluzione per vacca per ciascun trattamento. Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.

Adoperare guanti e una protezione degli occhi durante la fase di diluizione. Il prodotto diluito può essere conservato e utilizzato per 1 settimana.

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C.

Applicare il prodotto diluito sui capezzoli con uno spruzzatore manuale o con uno spruzzatore automatico.

Il prodotto deve essere utilizzato direttamente dopo la mungitura 2 volte al giorno usando uno spruzzatore manuale e 3 volte al giorno usando un robot (spruzzatore automatico). Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Lasciare asciugare il prodotto sui capezzoli. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

**5.2. Misure di mitigazione del rischio**

— Per la miscelazione e il carico del prodotto: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il volto.

— Per l'applicazione manuale a spruzzo: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il volto.

— Nel caso si renda necessaria una combinazione di disinfezione pre e post mungitura, per la disinfezione pre mungitura si dovrà considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contenga iodio.

— Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se il dolore, l'irritazione, la lacrimazione o il rossore persistono, recarsi al Pronto soccorso.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare. NON provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.

Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

**5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.

**6. ALTRE INFORMAZIONI**

Una volta diluiti, i prodotti sono stabili per 1 settimana.

<sup>(10)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 10.



## 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 10

## 7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale	Kenodin SD 900 IodoSD 900 IDip+ concentrate Jodkonzentrat 1:9 Bühning Jodkonzentrat 1:9 Wynnsan Iodine Conc dip 9-1 Kenodin 900 Dufa Dip Kenostart 900 Iodin Teat Spray 900 HCP Iodine Concentrate Maxi Subliem CP Subliem Konzentrat Plus				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0013 1-10				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	21,0

## META SPC 11

## 1. META SPC 11 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

## 1.1. Meta SPC 11 identificativo

Identificativo	metaSPC 11: PT3 - RTU Teat disinfectants Iodine
----------------	---

## 1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-11
--------	------

## 1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
--------------------	--

## 2. META SPC 11 COMPOSIZIONE

## 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 11

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,25	0,25



Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,1
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0

## 2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 11

Formulazione/i	AL - Altri liquidi
----------------	--------------------

## 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 11

Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

## 4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 11

### 4.1. Descrizione dell'uso

**Tabella 14. Uso # 1 – Tipo di prodotto 3 – Disinfettante per capezzoli post mungitura pronto all'uso, iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione post mungitura di capezzoli di animali che producono latte
Metodi di applicazione	Mediante immersione o spruzzatura sui capezzoli
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Il prodotto è pronto per l'uso. - Applicare 2 volte al giorno quando si usa uno spruzzatore manuale e 3 volte al giorno quando si usa un bicchierino per immersione o un robot (o uno spruzzatore automatico).



Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

### 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(1)</sup> DEL META SPC 11

#### 5.1. Istruzioni d'uso

Applicare il prodotto mediante immersione o spruzzatura:

— *Mediante immersione:* Applicare il prodotto immergendo il capezzolo nel «bicchierino». Lavare il bicchierino dopo l'uso.

— *Mediante spruzzatura:* Applicare il prodotto con uno spruzzatore manuale o con uno spruzzatore automatico.

Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario; ipotizzare 5 mL di soluzione per vacca per ciascun trattamento. Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C. Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.

Il prodotto deve essere utilizzato immediatamente dopo ciascuna mungitura, due volte al giorno quando si usa uno spruzzatore manuale o tre volte al giorno quando si usa un bicchierino per immersione o un robot (spruzzatore automatico). Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Lasciare asciugare il prodotto sui capezzoli. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

#### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

— Per l'applicazione manuale a spruzzo: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti sia specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

— In caso di applicazione manuale per immersione: per l'utilizzo in condizioni di sicurezza non sono necessari dispositivi di protezione individuale.

— Nel caso si renda necessaria una combinazione di disinfezione pre e post mungitura, per la disinfezione pre mungitura si dovrà considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contenga iodio.

— Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare.

#### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

<sup>(1)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 11.



5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.

6. **ALTRE INFORMAZIONI**7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 11**7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Kenodin 2500 Iodin Teat Dip 2500 Jod 2500				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0014 1-10				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,25
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,1

**META SPC 12**1. **META SPC 12 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**1.1. **Meta SPC 12 identificativo**

Identificativo	meta SPC 12: PT3 – RTU Teat disinfectants Iodine
----------------	--

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**


Numero	1-12
--------	------

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
--------------------	--

2. **META SPC 12 COMPOSIZIONE**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 12**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0	0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9



Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Acido fosforico	Acido fosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO	Sostanza non attiva	68439-46-3		0,0	0,0

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 12**

Formulazione/i	AL - Altri liquidi
----------------	--------------------

3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 12**


Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

4. **USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 12**

4.1. **Descrizione dell'uso**

**Tabella 15. Uso # 1 – Tipo di prodotto 3– Disinfettante per capezzoli post mungitura pronto all'uso, iodio**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Bacteria Yeasts Viruses
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione post mungitura di capezzoli di animali che producono latte
Metodi di applicazione	Mediante immersione o spruzzatura sui capezzoli
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Il prodotto è pronto per l'uso. - Applicare 2 volte al giorno mediante spruzzatura manuale e 3 volte al giorno mediante immersione manuale e spruzzatura con robot.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale



Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE
---	--

## 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

## 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO <sup>(12)</sup> DEL META SPC 12

## 5.1. Istruzioni d'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20 °C.

Applicare il prodotto mediante immersione o spruzzatura:

— *Mediante immersione*: Applicare il prodotto immergendo il capezzolo nel «bicchierino». Lavare il bicchierino dopo l'uso.

— *Mediante spruzzatura*: Applicare il prodotto con uno spruzzatore manuale o con uno spruzzatore automatico.

Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario; ipotizzare 5 mL di soluzione per vacca per ciascun trattamento.

Il prodotto deve essere utilizzato immediatamente dopo ogni mungitura: 2 volte al giorno in caso di spruzzatura manuale e 3 volte al giorno se applicato mediante immersione manuale e spruzzatura con robot. Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Lasciare asciugare il prodotto sui capezzoli. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

## 5.2. Misure di mitigazione del rischio

— Per l'applicazione manuale a spruzzo: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti sia specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

— In caso di applicazione manuale per immersione: per l'utilizzo in condizioni di sicurezza non sono necessari dispositivi di protezione individuale.

— Nel caso si renda necessaria una combinazione di disinfezione pre e post mungitura, per la disinfezione pre mungitura si dovrà considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contenga iodio.

— Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente


In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare.

## 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

<sup>(12)</sup> Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 12.



5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40 °C.


Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.

6. **ALTRE INFORMAZIONI**7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 12**7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Kenodin 5000 IodoDip 5000 JOD 5000 Bio Tec Jodip 5000 Bühning Jodfilmip-Super Iocid 5000 Iod protect 5000 Film IOD protect 5000 Film Iocid Iodip+ Protetos cua Iodin Teat Dip 5000				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0015 1-12				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,9

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	Kenodin SD 5000 IodoSD 5000 IODOSPRAY 5000 Bio Tec Jodspray 5000 IDip+ 5000 Bühning Jodspray 5000 Iod protect 5000 Sprüh Kenodin Film Spray IOD protect 5000 Sprüh Iodin Spray & Dip 5000				
Numero di autorizzazione	EU-0022265-0016 1-12				



Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		0,0
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati	Sostanza non attiva	68131-39-5	500-195-7	2,9

20CE1718



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1188 DEL CONSIGLIO**  
**del 6 agosto 2020**  
**relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) Il Regno Unito ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici.
- (5) Il Regno Unito ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Germania.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo nel Regno Unito e il gruppo di valutazione tedesco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
- (8) Il 2 dicembre 2019 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che il Regno Unito ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. Inoltre il Consiglio ha chiesto al Regno Unito di rivedere, entro il 15 giugno 2020, la sua politica di esclusione dei profili di sospetti dallo scambio automatizzato di dati dattiloscopici, alla luce dell'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati dattiloscopici e, mutatis mutandis, delle spiegazioni contenute nella relazione sulla visita di valutazione riguardo allo scambio di dati sul DNA.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (9) Con lettere del 15 e del 19 giugno 2020, il Regno Unito ha notificato all'Unione europea la decisione del proprio governo di includere i profili dei sospettati nei suoi scambi di dati biometrici automatizzati (DNA e, se del caso, impronte digitali) all'interno dell'insieme di dati condivisibili in ambito Prüm e ha informato che inizierebbe l'azione necessaria per attuare la sua decisione per tutto il Regno Unito.
- (10) A seguito delle informazioni fornite dal Regno Unito conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Regno Unito ha reso disponibili i dati sul DNA degli indagati conformemente alla decisione 2008/615/GAI. A tale proposito, tutti i dati sul DNA disponibili per le autorità di contrasto del Regno Unito fanno parte dell'insieme di dati condivisibili in ambito Prüm che è stato messo a disposizione delle autorità di contrasto degli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di disponibilità. Il principio di disponibilità è rispettato anche per quanto riguarda i dati dattiloscopici. Nessun dato dattiloscopico è escluso dagli scambi di dati biometrici con il Regno Unito.
- (11) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, il Regno Unito dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (12) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
- (13) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire al Regno Unito di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (14) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
- (15) Ai sensi dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(5)</sup>, il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito fino alla fine del periodo di transizione. Il Regno Unito è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e partecipa pertanto all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, il Regno Unito può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dall'11 agosto 2020 e in conformità di tale decisione.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. ROTH

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU L 156, 13.6.2019, pag. 8).

<sup>(5)</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.



**REGOLAMENTO (UE) 2020/1189 DELLA COMMISSIONE****del 6 agosto 2020****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare talune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell'Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il 2020 di cui all'allegato è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato.

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).



## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione  
a nome della presidente  
Virginijus SINKEVIČIUS  
Membro della Commissione

## ALLEGATO

N.	09/TQ123
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M
Specie	Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.)
Zona	NAFO 3M
Periodo di chiusura	19 luglio 2020 alle ore 24.00 UTC

20CE1720



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1190 DELLA COMMISSIONE****del 11 agosto 2020****che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione <sup>(2)</sup>, ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante deve innanzitutto adottare una decisione scelta tra una serie di opzioni. Tra queste, la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE si applica tuttavia soltanto alle situazioni in cui i servizi devono essere prestati per la prima volta. Nel contesto dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea non è quindi pertinente.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983.
- (4) La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio, oppure la decisione di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, o dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE.»

<sup>(1)</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11 agosto 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

**20CE1721**



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1191 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2020

**che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

- (1) Il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) («l'organismo nocivo specificato») non è attualmente elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Tuttavia, dal 2018 gli Stati membri hanno segnalato focolai dell'organismo nocivo specificato nelle coltivazioni di pomodori nei loro territori e le misure adottate per contrastarlo. La Germania, nel 2018, e l'Italia, nel 2019, hanno effettuato analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi, dalle quali è risultato che l'organismo nocivo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l'Unione, in particolare per la produzione di *Solanum Lycopersicum* L. e di *Capsicum* spp.
- (3) Sulla base di quanto appena esposto è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 <sup>(4)</sup> della Commissione al fine di istituire misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo specificato.
- (4) Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 sono state raccolte informazioni scientifiche più recenti sulla diffusione dell'organismo nocivo specificato e sui metodi di prova, informazioni che giustificano la necessità di misure più dettagliate rispetto a quelle previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1615.
- (5) In particolare, le sementi di *Solanum lycopersicum* L. e di *Capsicum* spp. dovrebbero essere sottoposte a prove indipendentemente dalla loro origine. Sottoporre a prove le sementi è necessario a causa delle incertezze circa la presenza dell'organismo nocivo a livello mondiale e perché spesso, nei lotti commercializzati, sono mescolate sementi di origini diverse, il che aumenta il rischio di diffusione dell'organismo nocivo specificato.
- (6) Inoltre, l'istituzione di siti di produzione indenni da organismi nocivi deve essere soggetta a determinate misure, al fine di garantire che il materiale prodotto sia sano.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 della Commissione, del 26 settembre 2019, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 91).



- (7) Si ritiene che le varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato non costituiscano un rischio di infezione e diffusione dell'organismo nocivo specificato. Tali varietà dovrebbero pertanto essere esentate dall'obbligo di essere sottoposte a prove se sono ufficialmente certificate resistenti.
- (8) Il campionamento e le prove dovrebbero essere eseguiti nel rispetto di specifiche condizioni sulla base delle informazioni più recenti raccolte a livello dell'Unione e internazionale. I metodi più efficaci per rilevare e identificare l'organismo nocivo specificato sono quelli PCR real-time. Il metodo ELISA è meno sensibile e meno specifico poiché è risultato che determina una reazione incrociata con altri virus del pomodoro. A causa della pandemia di COVID-19 sono tuttavia scarsamente disponibili i kit necessari per i metodi di rilevamento PCR real-time. Fino al 1° ottobre 2020 anche il metodo ELISA dovrebbe essere considerato accettabile per il rilevamento e l'identificazione dell'organismo nocivo specificato. Il campionamento e le prove dovrebbero essere effettuati in aggiunta al campionamento per i controlli fisici effettuato nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione <sup>(9)</sup>, per garantire una maggiore protezione fitosanitaria dell'Unione.
- (9) Le condizioni per lo spostamento dei vegetali destinati alla piantagione non dovrebbero applicarsi ai vegetali già prodotti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 perché non sarebbe proporzionato richiedere ulteriori prove per tali sementi e perché nella maggior parte dei casi tali condizioni sarebbero non attuabili nella pratica.
- (10) L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 stabilisce le norme relative alle operazioni da svolgere durante i controlli fisici sulle piante da impianto, compreso il campionamento. Oltre a tali norme, al fine di adeguare la frequenza del campionamento e delle prove in relazione al rischio fitosanitario rappresentato dall'organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero definire la frequenza del campionamento e delle prove effettuati, all'importazione, sulle partite delle sementi specificate e delle piante da impianto specificate. Il campionamento e le prove dovrebbero essere effettuati su almeno il 20 % delle sementi specificate importate e delle piante da impianto specificate importate, al fine di garantire una rappresentatività adeguata del campione sottoposto a prove.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 dovrebbe essere abrogata e sostituita dal presente regolamento per tenere conto del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, applicabili dal 14 dicembre 2019.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 maggio 2022 al fine di concedere il tempo necessario per monitorare la situazione e determinare lo status fitosanitario dell'organismo nocivo specificato in relazione al territorio dell'Unione e alla sua diffusione a livello mondiale.
- (13) Per affrontare rapidamente il rischio fitosanitario connesso all'organismo nocivo specificato, le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero diventare applicabili nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


#### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «organismo nocivo specificato»: Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);
- b) «piante da impianto specificate»: piante da impianto di *Solanum lycopersicum* L. e di *Capsicum* spp., eccetto le sementi;
- c) «sementi specificate»: sementi di *Solanum lycopersicum* L. e di *Capsicum* spp.;
- d) «frutti specificati»: frutti di *Solanum lycopersicum* L. e di *Capsicum* spp.

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).



*Articolo 2***Divieti relativi all'organismo nocivo specificato**

Nel territorio dell'Unione non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell'organismo nocivo specificato.

*Articolo 3***Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo nocivo specificato**

1. Chiunque nel territorio dell'Unione sospetti o constati la presenza dell'organismo nocivo specificato ne informa immediatamente l'autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell'organismo nocivo specificato.

2. Quando riceve tali informazioni, l'autorità competente:

- a) le registra immediatamente;
- b) adotta tutte le misure necessarie per confermare la presenza o la sospetta presenza dell'organismo nocivo specificato;
- c) provvede affinché chiunque abbia sotto il proprio controllo piante che possono essere infette dall'organismo nocivo specificato sia immediatamente informato:
  - i) della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo specificato, e
  - ii) dei possibili rischi associati all'organismo nocivo specificato e delle misure da adottare.

*Articolo 4***Misure relative alla presenza confermata dell'organismo nocivo specificato**

Se nel territorio di uno Stato membro è confermata la presenza o la sospetta presenza dell'organismo nocivo specificato, l'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l'organismo nocivo specificato, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031.


*Articolo 5***Indagini per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato negli Stati membri**

1. Gli Stati membri effettuano indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato su piante da impianto specificate, sementi specificate e frutti specificati nel loro territorio, anche nei luoghi di produzione di sementi specificate e di piante da impianto specificate.

2. Le suddette indagini:

- a) comprendono il campionamento e le prove stabiliti nell'allegato; e
- b) si basano:
  - i) sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell'organismo nocivo specificato nello Stato membro interessato, e
  - ii) su validi principi scientifici e tecnici in relazione alla possibilità di rilevare l'organismo nocivo specificato.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate durante l'anno civile precedente.



## Articolo 6

**Spostamento all'interno dell'Unione delle piante da impianto specificate**

1. Le piante da impianto specificate possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

- a) le piante specificate sono state coltivate in un sito di produzione notoriamente indenne dall'organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare l'organismo nocivo specificato e, qualora le piante specificate presentino sintomi dell'organismo nocivo specificato, tali piante sono state sottoposte a campionamento e prove da parte dell'autorità competente e tali prove hanno dimostrato che sono indenni dall'organismo nocivo specificato;
- b) i lotti delle piante da impianto specificate sono stati tenuti separati dagli altri lotti delle piante specificate mediante l'applicazione di opportune misure igieniche e la separazione fisica.

Il campionamento per le prove di cui al presente paragrafo è effettuato conformemente all'allegato.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) alle piante specificate delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato;
- b) alle piante da impianto specificate prodotte in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615.

## Articolo 7

**Spostamento delle sementi specificate all'interno dell'Unione**

1. Le sementi specificate possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le piante madri sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall'organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;
- b) le sementi o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all'organismo nocivo specificato da parte dell'autorità competente o sono state sottoposte a campionamento e prove da parte di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.

In caso di presenza sospetta dell'organismo nocivo specificato, il campionamento e le prove sono effettuati unicamente dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031;

c) l'origine di tutti i lotti di sementi specificate è registrata e documentata.

2. Prima di essere spostate all'interno dell'Unione, le sementi specificate che erano ancora immagazzinate prima del 15 agosto 2020 sono sottoposte a campionamento e prove in relazione all'organismo nocivo specificato da parte dell'autorità competente o di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente e risultano esenti da tale organismo nocivo.

3. Il campionamento e le prove delle sementi sono effettuati conformemente all'allegato.


4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sementi specificate delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato.

## Articolo 8

**Introduzione nell'Unione delle piante da impianto specificate**

1. Le piante da impianto specificate, eccetto quelle delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate derivano da sementi specificate che sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all'organismo nocivo specificato conformemente all'allegato e che tali prove hanno dimostrato che sono indenni dall'organismo nocivo specificato;



- b) una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate sono state prodotte in un sito di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall'organismo nocivo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo e, in caso di sintomi, sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all'organismo nocivo specificato e sulla base di tali prove sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- c) il nome del sito di produzione registrato.
2. Le piante specificate delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

#### Articolo 9

##### **Introduzione nell'Unione delle sementi specificate**

1. Le sementi specificate originarie di paesi terzi, eccetto quelle delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:
- a) una dichiarazione ufficiale che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
- i) le piante madri delle sementi specificate sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall'organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;
  - ii) le sementi specificate o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all'organismo nocivo specificato e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- b) il nome del sito di produzione registrato.
2. Le sementi specificate delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

#### Articolo 10

##### **Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione**

Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione, come stabilito nell'allegato.

#### Articolo 11


##### **Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615**

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 è abrogata a decorrere dal 15 agosto 2020.

#### Articolo 12

##### **Periodo di applicazione**

Il presente regolamento si applica fino al 31 maggio 2022.




*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

**1. Schemi di campionamento delle sementi, ad eccezione delle sementi delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato**

Il campionamento delle sementi per le prove è effettuato nell'ambito dei seguenti schemi di campionamento, a seconda dei lotti di sementi, come indicato nella pertinente tabella della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 31, Metodologie per il campionamento delle partite (ISPM 31):

- per i lotti di sementi contenenti non oltre 3 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore;
- per i lotti di sementi contenenti oltre 3 000 sementi ma meno di 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore;
- per i lotti di sementi contenenti oltre 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dello 0,1 % o superiore.

Per i metodi di reazione a catena della polimerasi (PCR) i sottocampioni comprendono non oltre 1 000 sementi.

Per il metodo ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) i sottocampioni comprendono non oltre 250 sementi.

**2. Schemi di campionamento delle piante da impianto, ad eccezione di quelle delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato**

Per le piante da impianto, ad eccezione delle piante da impianto delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, si raccolgono 200 foglie per sito di produzione e per cultivar, preferibilmente giovani foglie della parte superiore delle piante.

Nel caso di piante sintomatiche il campionamento per le prove è effettuato su almeno tre foglie sintomatiche.

**3. Metodi di prova per rilevare e identificare l'organismo nocivo specificato sulle sementi, ad eccezione delle sementi delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato**

Per rilevare l'organismo nocivo specificato sulle sementi specificate si applica uno dei metodi di prova seguenti:

- ELISA, fino al 1° ottobre 2020, solo per confermare l'indennità dall'organismo nocivo specificato ai fini dell'emissione dei passaporti delle piante o dei certificati fitosanitari;
- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) <sup>(1)</sup>;
- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (Acta Horticulturae, in stampa).

Qualora la prova per il rilevamento dell'organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR real-time sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l'identificazione. In caso di conflitto tra i risultati del rilevamento e i risultati dell'identificazione ottenuti per le sementi confettate, il rivestimento delle sementi è rimosso e le sementi sono sottoposte a una nuova prova.

**4. Metodi di prova per rilevare e identificare l'organismo nocivo specificato sulle piante da impianto specificate, ad eccezione delle piante da impianto delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati**

Per rilevare e identificare l'organismo nocivo specificato sulle piante da impianto specificate, ad eccezione delle piante da impianto specificate delle varietà di *Capsicum* spp. notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati, si applica uno dei metodi di prova seguenti:

- ELISA, solo per il materiale sintomatico;
- RT-PCR convenzionale con l'utilizzo dei primer di Alkowni *et al.* (2019);

<sup>(1)</sup> Protocollo elaborato dalla International Seed Federation (*International Seed Health Initiative for Vegetable Crops*, ISHI-Veg).




- RT-PCR convenzionale con l'utilizzo dei primer di Rodriguez-Mendoza *et al.* (2019);
- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) <sup>(2)</sup>;
- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (*Acta Horticulturae*, in stampa).

Qualora la prova per il rilevamento dell'organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l'identificazione.

---

---

<sup>(2)</sup> Protocollo elaborato dalla International Seed Federation (*International Seed Health Initiative for Vegetable Crops*, ISHI-Veg).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1192 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 2020****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 12 agosto 2020**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>, il dazio all'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
- (5) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 12 agosto 2020, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (6) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 12 agosto 2020, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2020

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Wolfgang BURTSCHER  
Direttore generale  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 12 agosto 2020**


Codice NC	Designazione delle merci	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (EUR/t)
1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro da seme	0,00
1001 19 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità media, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità bassa, diverso da quello da seme	0,00
Ex10 01 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
Ex10 01 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00	SEGALA da seme	5,48
1002 90 00	SEGALA non destinata alla semina	5,48
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	5,48
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(3)</sup>	5,48
1007 10 90	SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina	5,48
1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina	5,48

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

<sup>(2)</sup> Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.



## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero <sup>(1)</sup>	Granturco
Borsa	Minneapolis	Chicago
Quotazione	171,059	104,725
Premio sul Golfo	-	29,446
Premio sui Grandi Laghi	29,960	-

(<sup>1</sup>) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam:	17,379
Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam:	40,450

20CE1723



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1193 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2020

relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

## 1. FATTI

## 1.1. LA RICHIESTA

- (1) Il 13 dicembre 2019 SJ AB («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) La richiesta riguarda il trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia. In particolare, la richiesta verte sul trasporto ferroviario di passeggeri che costituisce un'attività relativa alla gestione di reti in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2014/25/UE e non si riferisce agli appalti delle autorità di trasporto pubblico regionali, nazionali o di altre autorità <sup>(3)</sup>.
- (3) Il capitolo 3, paragrafo 24, della legge svedese concernente gli appalti pubblici nei settori dei servizi di pubblica utilità <sup>(4)</sup> consente agli enti aggiudicatori di presentare richieste a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. Il richiedente è un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e svolge attività relative alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva.
- (4) La richiesta era accompagnata da posizioni motivate e giustificate, che sono state adottate da due autorità nazionali indipendenti competenti per le attività in questione, ossia l'Agenzia svedese dei trasporti e l'Autorità svedese garante della concorrenza. Esse analizzano in modo approfondito le condizioni per l'applicabilità alle attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. A norma dell'allegato IV, punto 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE, dato che il mercato non può essere considerato liberamente accessibile a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 130 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta. Il termine iniziale scade il 3 luglio 2020 <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.2.2014, pag. 243.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).

<sup>(3)</sup> Cfr. la richiesta, punto 30.

<sup>(4)</sup> Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

<sup>(5)</sup> GU C 53 del 17.2.2020, pag. 11.



- (5) Il 30 marzo e il 29 maggio 2020 la Commissione ha tenuto due conferenze telefoniche con i rappresentanti del richiedente, il quale ha presentato ulteriori osservazioni il 4 maggio e il 4 giugno 2020.

#### 1.2. IL RICHIEDENTE

- (6) Il richiedente è un'impresa pubblica, interamente di proprietà dello Stato svedese, creata nel 2001 come una delle sei divisioni formate in seguito al distacco e alla trasformazione in società per azioni della società ferroviaria storica Affärsverket Statens Järnvägar, in precedenza di proprietà statale. Il richiedente svolge la propria attività nel settore del trasporto ferroviario di passeggeri.
- (7) Nel 2018 sono stati registrati 31,8 milioni di viaggi <sup>(6)</sup>, il che indica che il richiedente ha effettuato giornalmente 1 200 partenze da 284 stazioni <sup>(7)</sup>. Il richiedente opera per lo più in Svezia, ma effettua servizi ferroviari anche verso Oslo, Halden, Narvik e Copenaghen.
- (8) Il modello d'impresa del richiedente si fonda su due pilastri: la prestazione di servizi ferroviari commerciali con il proprio marchio e la fornitura di servizi ferroviari appaltati dalle autorità di trasporto pubblico regionali e nazionali attraverso il proprio marchio o quello dell'amministrazione appaltante <sup>(8)</sup>.
- (9) Il trasporto ferroviario in Svezia sta aumentando a causa della crescita demografica e dell'urbanizzazione, della deregolamentazione e dell'internazionalizzazione, nonché della maggiore consapevolezza ambientale. Nel 2018 <sup>(9)</sup> l'aumento dei viaggi rispetto all'anno precedente è stato del 2 % in termini di passeggeri/chilometri.

#### 2. QUADRO GIURIDICO

- (10) La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo, salvo che l'attività sia esonerata a norma dell'articolo 34 della medesima direttiva.
- (11) L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività cui si applica tale direttiva non sono soggetti alla stessa se tale attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili nello Stato membro in cui è esercitata. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione <sup>(10)</sup>. Tale valutazione è tuttavia condizionata dall'obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dal doversi basare sulle informazioni a disposizione della Commissione — provenienti da fonti già disponibili oppure ottenute nel contesto della richiesta ai sensi dell'articolo 35 — che non possono essere integrate facendo ricorso a metodi che necessitano un notevole dispendio di tempo, incluso, in particolare, il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati. <sup>(11)</sup>
- (12) Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione dell'Unione, così da aprire l'accesso a un determinato settore o a parte di esso. La legislazione in questione è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Per i servizi ferroviari nazionali tale allegato non menziona alcuna legislazione pertinente che liberalizzi il settore. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE non è pertanto possibile presumere il libero accesso al mercato, che deve essere dimostrato di fatto e di diritto.
- (13) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a vari indicatori, dei quali nessuno è di per sé necessariamente determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, le quote di mercato costituiscono un criterio di cui tenere conto, al pari di altri criteri quali gli ostacoli all'entrata o la concorrenza intermodale <sup>(12)</sup>.

<sup>(6)</sup> Relazione annuale del richiedente 2018, pag. 4.

<sup>(7)</sup> Relazione annuale del richiedente 2018, pag. 30.


<sup>(8)</sup> Relazione annuale del richiedente 2018, pag. 22.

<sup>(9)</sup> Relazione annuale del richiedente 2018, pag. 21.

<sup>(10)</sup> Direttiva 2014/25/UE, considerando 44.

<sup>(11)</sup> *Ibid.*

<sup>(12)</sup> Concorrenza esercitata, in questo caso, dalle modalità di trasporto diverse dalla ferrovia, soprattutto il trasporto aereo e in autobus.



- (14) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza né altri settori del diritto dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli utilizzati per la valutazione a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 <sup>(13)</sup> del Consiglio, come confermato dal Tribunale <sup>(14)</sup>.
- (15) La presente decisione mira a stabilire se i servizi oggetto della richiesta siano esposti (nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE) a un livello di concorrenza tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalla dettagliata normativa sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso economicamente più vantaggiosa.

### 3. VALUTAZIONE

#### 3.1. LIBERA ACCESSIBILITÀ DEL MERCATO

- (16) Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato la pertinente legislazione dell'Unione, aprendo un determinato settore o una parte di esso. La legislazione in questione è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Per quanto riguarda i servizi ferroviari, tale allegato menziona la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup> per il trasporto ferroviario di merci e il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, ma non contiene alcun atto giuridico per il trasporto nazionale di passeggeri. Si deve pertanto dimostrare che il mercato è di fatto e di diritto liberamente accessibile.
- (17) La direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup> estende la liberalizzazione del settore ferroviario a quello nazionale.
- (18) La Svezia non ha ancora recepito interamente <sup>(17)</sup> la direttiva (UE) 2016/2370 nella legislazione nazionale, ossia la legge sulle ferrovie <sup>(18)</sup>.
- (19) Nel gennaio 2019 la Commissione ha indirizzato una lettera di costituzione in mora alla Svezia relativa alla procedura d'infrazione 2019/0087 per una parziale attuazione della direttiva (UE) 2016/2370. Il 17 maggio 2019 la Svezia ha notificato la dodicesima misura di attuazione per tale direttiva, sostenendo di avere completato il recepimento. Il 13 dicembre 2019 (data di ricezione della richiesta) e fino a giugno 2020 il caso era tuttavia pendente.
- (20) Nella posizione <sup>(19)</sup> che accompagna la richiesta, l'Agenzia svedese dei trasporti ha esaminato se il mercato interessato fosse di fatto e di diritto liberamente accessibile, giungendo a una conclusione positiva.
- (21) Per quanto riguarda il libero accesso di diritto, la Svezia ha esteso le proprie disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2012/34/UE per assicurare il libero accesso al mercato anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario nazionale di passeggeri. Questo tipo di attività di trasporto rientra pertanto nell'ambito di applicazione della legge svedese sulle ferrovie [2004:519].
- (22) Come specificato dall'Agenzia svedese dei trasporti in questo contesto, la legge sulle ferrovie impone ai gestori dell'infrastruttura di assegnare la capacità di infrastruttura alle imprese ferroviarie in modo neutrale sul piano della concorrenza e non discriminatorio.

<sup>(13)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

<sup>(14)</sup> Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, *Österreichische Post AG/Commissione*, T-463/14, EU:T:2016:243, punto 28. Cfr. anche direttiva 2014/25/UE, considerando 44.

<sup>(15)</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

<sup>(16)</sup> Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1).

<sup>(17)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 4.

<sup>(18)</sup> Legge sulle ferrovie (2004:519).

<sup>(19)</sup> Posizione dell'Agenzia svedese dei trasporti, pag. 2.



- (23) Dalla legge sulle ferrovie (capo 6, sezione 5) emerge dunque che i dettagli dell'infrastruttura disponibile e le informazioni sulle condizioni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura e sulle procedure e i criteri per assegnare la capacità di infrastruttura devono essere pubblicati in un prospetto informativo della rete, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE.
- (24) Si può concludere che le condizioni di libero accesso al mercato sono soddisfatte di diritto.
- (25) Per quanto riguarda il libero accesso di fatto, la Commissione rileva che i concorrenti hanno iniziato a essere presenti gradualmente nel mercato ferroviario svedese già dal 1990. Oltre al richiedente, vi sono ad oggi altre quindici imprese diverse che operano nel mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri.
- (26) Sulla base dell'analisi giuridica della pertinente legislazione nazionale e della posizione dall'Agenzia svedese dei trasporti, la Commissione conclude che, sebbene persistano alcune delle preoccupazioni individuate nel contesto della procedura di infrazione 2019/0087, e fatta salva tale procedura di infrazione, il mercato è da considerarsi di diritto e di fatto liberamente accessibile nel territorio della Svezia ai fini della presente decisione.

### 3.2. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

#### 3.2.1. DEFINIZIONE DEL MERCATO DEL PRODOTTO

- (27) Nella precedente prassi decisionale in materia di concentrazioni <sup>(20)</sup>, la Commissione ha ritenuto che potrebbe essere opportuno considerare come due mercati distinti il mercato per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nell'ambito di un obbligo di servizio pubblico (OSP) e il mercato per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria. La distinzione è dovuta al fatto che i servizi di trasporto forniti nell'ambito di contratti di OSP sono caratterizzati dalla concorrenza per il mercato, nel senso che le imprese ferroviarie si fanno reciprocamente concorrenza per vedersi riconosciuto il diritto di svolgere servizi di trasporto su una determinata tratta, mentre i servizi di trasporto commerciale sono caratterizzati dalla concorrenza nel mercato e ciò significa che le imprese ferroviarie entrano in concorrenza per attirare i passeggeri.
- (28) Ai fini della presente decisione, per «tratta» s'intendono tutti i percorsi compresi tra le stazioni situate lungo tale tratta (ossia tutte le combinazioni da punto a punto lungo la tratta). Analogamente, per «sotto-tratta» s'intende un segmento di una tratta, che comprende tutti i percorsi tra le stazioni situate lungo tale sotto-tratta (ossia tutte le combinazioni da punto a punto lungo la sotto-tratta). I «viaggi punto a punto» sono intesi come un percorso (da punto a punto) compreso tra due capolinea di una determinata tratta.
- (29) Il richiedente propone di ricorrere a questa distinzione tra i due mercati citati nel considerando 27.
- (30) Nelle rispettive posizioni sulla richiesta, l'Autorità svedese garante della concorrenza e l'Agenzia svedese dei trasporti hanno espresso il loro accordo <sup>(21)</sup> a tale distinzione.

##### 3.2.1.1. I servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nell'ambito di contratti di OSP

- (31) I contratti di OSP sono assegnati mediante procedure di gara concorrenziali o aggiudicazioni dirette mediante cui un ente aggiudicatore attribuisce un appalto a un offerente per l'esercizio di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in una certa area o su una o più tratte specifiche.
- (32) I contratti regionali o interregionali di OSP sono appaltati dalle autorità di trasporto pubblico regionali, mentre l'Amministrazione svedese dei trasporti gestisce la procedura di gara per i treni notturni sovvenzionati tra Stoccolma e il nord della Svezia.
- (33) L'Agenzia svedese dei trasporti indica <sup>(22)</sup> che gli enti aggiudicatori mettono a disposizione i treni e sono responsabili della loro manutenzione.

<sup>(20)</sup> Casi M.7897. *Arriva Rail North/Northern Franchise*, punti da 15 a 18; M.5855 – *DB/Arriva*, punti 64-69 e 131-133; M.5557 – *SNCF-P/CDPQ/KEOLIS/EFFIA*, punto 17; M.7146 – *Govia/Thameslink, Southern and Great Northern Passenger Rail Franchise*, punti da 16 a 19; M.4797 – *Govia/West Midlands Passenger Rail Franchise*, punto 13.

<sup>(21)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 7, e posizione dell'Agenzia svedese dei trasporti, pag. 2.

<sup>(22)</sup> Parere dell'Agenzia svedese dei trasporti, pagina 5.



- (34) Ai fini della valutazione nell'ambito della presente decisione e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, la Commissione ritiene che il primo mercato rilevante sia il mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di OSP dove sussiste la concorrenza «per il mercato».

### 3.2.1.2. *I servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria*

- (35) Il richiedente sostiene che in Svezia i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria possono essere forniti, in linea di principio, da qualsiasi operatore e possono coprire qualsiasi tratta.
- (36) Il richiedente asserisce di dover far fronte alla concorrenza degli operatori che forniscono servizi in regime di OSP sulle tratte in regime di autonomia finanziaria.
- (37) Secondo la Commissione, tuttavia, i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria sono in genere servizi di trasporto a lunga distanza. In tal caso, è probabile che gli operatori che forniscono servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza in regime di OSP facciano concorrenza ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria per attirare passeggeri. Ciò è dovuto al fatto che, dal punto di vista della domanda, i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri forniti nell'ambito di un OSP e quelli in regime di autonomia finanziaria sono intercambiabili. Può essere tuttavia meno ovvio che gli operatori che forniscono servizi di trasporto ferroviario regionale di passeggeri in regime di OSP facciano concorrenza ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria. Nella sua prassi decisionale, la Commissione ha rilevato <sup>(23)</sup> che i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri su scala regionale (a breve distanza) e a lunga distanza costituiscono mercati distinti, soprattutto perché le caratteristiche del traffico sono diverse, ad esempio, in termini di frequenza e fermate.
- (38) [Riservato] <sup>(24)</sup>.
- (39) In questo caso la Commissione ritiene tuttavia che la definizione di mercato possa rimanere aperta, in quanto il risultato della valutazione è il medesimo in entrambi i casi (ovvero sia che si ritenga che i servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria rientrino nello stesso mercato dei servizi ferroviari regionali e a lunga distanza forniti nell'ambito di OSP sia che si reputi che appartengano allo stesso mercato solo dei servizi ferroviari a lunga distanza forniti nell'ambito di OSP).
- (40) Nel caso dei servizi commerciali è tuttavia importante chiarire se, e in quale misura, si debba tenere conto della concorrenza intermodale. Il richiedente afferma che la concorrenza tra gli operatori ferroviari è da sola sufficiente per concludere che i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria sono esposti direttamente alla concorrenza, senza dover valutare la concorrenza intermodale <sup>(25)</sup>. In questo caso, tuttavia, la definizione precisa del mercato non può essere lasciata aperta, come propone il richiedente, poiché per alcune tratte le quote di mercato del richiedente sono indice di un considerevole potere di mercato (se si considera esclusivamente il trasporto ferroviario) e quindi della capacità del richiedente di agire in modo indipendente rispetto ai concorrenti.
- (41) Per quanto riguarda la concorrenza intermodale, in passato la Commissione ha constatato <sup>(26)</sup> che altre modalità di trasporto costituivano mercati distinti. Si tratta tuttavia, in ultima analisi, di una questione empirica e la Commissione ha lasciato aperta la definizione in altri casi <sup>(27)</sup>.
- (42) La pressione concorrenziale da parte di altre modalità di trasporto è ulteriormente analizzata in base ai tempi di percorrenza, ai prezzi, alla comodità e alla disponibilità. In linea generale, la Commissione rileva che non è possibile presumere che i trasporti aerei esercitino una pressione concorrenziale su tutte le tratte o sotto-tratte, bensì potenzialmente solo sui viaggi punto a punto; l'importanza economica di questi ultimi sarà pertanto presa in considerazione. La valutazione sotto il profilo della concorrenza evidenzia inoltre che le altre modalità di trasporto non sono in generale sostituibili con i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria (cfr. la sezione 3.2.3.2).

<sup>(23)</sup> Cfr. caso AT.39678 – *Deutsche Bahn I* e AT.39731 – *Deutsche Bahn II*, punto 33; M.5855 – *DB/Arriva*, punti 126-130.

<sup>(24)</sup> Informazioni riservate.

<sup>(25)</sup> La richiesta, punto 39.

<sup>(26)</sup> AT.39678 – *Deutsche Bahn I* e AT.39731 – *Deutsche Bahn II*, punto 33; M.2446 – *Govia/Connex South Central*, punto 13; M.5855 – *DB/Arriva*, punti da 137 a 140; M.5557 – *SNCF-P/CDPQ/KEOLIS/EFFIA*, punti da 32 a 36.

<sup>(27)</sup> Cfr. M.6150 – *Veolia Transport/Trenitalia/JV*, punti 26-34; M.5655 – *SNCF/LCR/Eurostar*, punto 29; M.7011 *SNCF/SNCB/Thalys*, punti 66-69; M.4797 – *Govia/West Midlands Passenger Rail Franchise*, punto 12.



- (43) Ai fini della valutazione nell'ambito della presente decisione e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, la Commissione ritiene che il mercato rilevante sia il mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria in cui sussiste la concorrenza «nel mercato». Ai fini della presente decisione, tale mercato comprende i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza forniti nell'ambito di un OSP. La Commissione non chiarisce se i servizi di trasporto ferroviario regionale di passeggeri forniti nell'ambito di un OSP siano parte del mercato rilevante.

### 3.2.2. DEFINIZIONE DEL MERCATO GEOGRAFICO

#### 3.2.2.1. *Mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri forniti nell'ambito di contratti di OSP*

- (44) In precedenti decisioni la Commissione ha definito <sup>(28)</sup> tale mercato a livello nazionale.
- (45) La definizione del mercato proposta dal richiedente è in linea con la prassi della Commissione.
- (46) L'Autorità svedese garante della concorrenza condivide tale approccio.
- (47) Ai fini della valutazione nell'ambito della presente decisione e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, la Commissione ritiene che l'ambito geografico del mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri forniti nell'ambito di contratti di OSP sia nazionale.

#### 3.2.2.2. *Mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria*


- (48) Nella precedente prassi decisionale in materia di antitrust e di concentrazioni relativa ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, nell'analizzare la concorrenza nel mercato, la Commissione ha definito il mercato geografico a livello di una intera rete ferroviaria nazionale, <sup>(29)</sup> di una tratta <sup>(30)</sup> o di un viaggio punto a punto tra una partenza e una destinazione <sup>(31)</sup>, a seconda delle specificità di ciascun caso e del livello di similarità o sufficiente omogeneità delle condizioni della concorrenza.
- (49) Secondo il richiedente, il mercato è definito sulla base di un percorso da un punto di partenza verso un punto di destinazione, poiché le condizioni di concorrenza possono variare sensibilmente da un percorso punto a punto a un altro. Il richiedente propone inoltre di lasciare aperta la definizione del mercato, in quanto l'esposizione alla concorrenza dev'essere valutata su base più ampia, dato che i costi degli operatori ferroviari non sono determinati sulla base di percorsi da punto a punto, bensì a livello più ampio. Dato l'elevato numero di mercati punto a punto e l'impossibilità di analizzarli uno ad uno, il richiedente propone di esaminare le cinque tratte più importanti in Svezia, ossia: Stoccolma-Malmö(-Copenaghen), Stoccolma-Göteborg, Göteborg-Malmö, Stoccolma-Sundsvall-Umeå e Stoccolma-Karlstad(-Oslo).
- (50) [Riservato].
- (51) [Riservato].
- (52) [Riservato].
- (53) La Commissione rileva la presenza di indicazioni in base alle quali in Svezia il mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria può essere definito a livello nazionale. Innanzitutto, il quadro normativo (ad esempio i requisiti per operare in qualità di impresa ferroviaria) è su scala nazionale. Le condizioni della concorrenza potrebbero quindi avere già un certo grado di omogeneità a livello nazionale. In secondo luogo, alcuni prestatori (quali il richiedente o Transdev) sono in concorrenza tra loro su diverse tratte e verosimilmente in grado di utilizzare i propri treni su varie tratte in Svezia. In terzo luogo, si deve tenere conto delle caratteristiche proprie della rete ferroviaria. In particolare, l'esistenza di effetti di rete, ossia la generazione di traffico supplementare dovuto al collegamento tra varie tratte, è un ulteriore elemento che indica l'esistenza di un mercato a livello nazionale.

<sup>(28)</sup> Caso M.5855 DB/Arriva dell'11.8.2010, punto 72.

<sup>(29)</sup> Casi COMP AT.39678 e AT.39731, punti 34 e 35; caso M.5855, punti 159 e 160.

<sup>(30)</sup> Caso M.7011 SNCF/SNCB/Thalys JV, punti 41-46.

<sup>(31)</sup> Caso M.7897 Arriva/Rail Noth/Northern Franchise, punti da 19 a 23.



- (54) Considerando quanto precede, ai fini della valutazione nell'ambito della presente decisione e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, la Commissione non stabilisce se l'ambito geografico del mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria sia nazionale o corrisponda a ciascuna tratta, dato che nessuna delle due possibili definizioni di mercato geografico incide sulla conclusione raggiunta dalla Commissione.
- (55) È esclusa una definizione del mercato basata sui viaggi punto a punto, considerando che, come precisano il richiedente e l'Autorità svedese garante della concorrenza <sup>(32)</sup>, non sarebbe possibile valutare la pressione concorrenziale esercitata su ciascun singolo viaggio punto a punto che può essere potenzialmente definito.

### 3.2.3. ANALISI DEL MERCATO

#### 3.2.3.1. Mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri forniti nell'ambito di contratti di OSP

- (56) I contratti di OSP possono essere assegnati mediante procedure di gara concorrenziali o aggiudicazione diretta. In Svezia i contratti di OSP sono generalmente attribuiti in seguito a una procedura di gara e le aggiudicazioni dirette costituiscono l'eccezione alla regola.
- (57) Il richiedente riferisce <sup>(33)</sup> in merito a un elenco di contratti di OSP assegnati dal 2009. Dei 20 contratti elencati, tre erano stati aggiudicati direttamente. I contratti aggiudicati direttamente rappresentano soltanto [riservato] di tutti i contratti di OSP in termini di valore. Gli altri contratti sono aggiudicati mediante procedure di gara concorrenziali. Si può osservare che Arriva, Transdev, Vy e MTR sono offerenti abituali, insieme al richiedente. Nella maggior parte dei casi alle procedure di gara partecipano tra i due e i quattro offerenti e il vincitore è diverso dal prestatore storico.
- (58) Su 17 contratti di OSP aggiudicati con procedure di gara concorrenziali, il richiedente ha presentato 11 offerte e ne ha vinte sei (tasso di successo del 54 %). I risultati degli altri concorrenti evidenziano i seguenti rapporti di (vittorie/offerte): Arriva 4/7, Transdev 2/9, Keolis 0/4, Vy 3/8 MTR 1/2. Il tasso di successo del richiedente sembra essere nella media.
- (59) In termini di ricavi, il richiedente ha ottenuto [riservato] del numero totale di contratti di OSP e [riservato] in termini di valore.
- (60) In Svezia il richiedente sembra <sup>(34)</sup> detenere, in generale, una quota modesta di contratti di OSP [riservato], mentre il secondo e il terzo operatore hanno rispettivamente una quota di [riservato] e [riservato]. Le quote di mercato sono tuttavia meno indicative della natura della concorrenza nei mercati soggetti a gare d'appalto o aggiudicazioni dirette.
- (61) [Riservato].
- (62) [Riservato]. Su 16 contratti di OSP aggiudicati, in 11 casi è stato inoltre sostituito l'operatore in seguito alla procedura di gara. Nei 15 bandi di gara per cui erano disponibili i dati su tutti gli offerenti sono state presentate in totale 46 offerte.
- (63) I tre contratti di OSP aggiudicati direttamente di cui si è avuta comunicazione sembrano <sup>(35)</sup> tutti attualmente essere oggetto di una procedura di gara concorrenziale, al termine della quale il contratto sarà assegnato a nuove imprese che avvieranno le operazioni.
- (64) [Riservato].
- (65) L'Autorità svedese garante della concorrenza conclude <sup>(36)</sup> che il mercato dei contratti di OSP, «ad eccezione dei contratti aggiudicati direttamente alle proprie imprese», è direttamente esposto alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.

<sup>(32)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 11.

<sup>(33)</sup> La richiesta, figura 6.

<sup>(34)</sup> La richiesta, figura 2.

<sup>(35)</sup> La richiesta, punto 119.

<sup>(36)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 11, e allegato 1 della posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza.



- (66) Al fine di risultare vincitori di una gara d'appalto per un contratto di OSP, gli operatori devono presentare offerte concorrenziali. Di conseguenza, una volta assegnato un contratto di OSP a un aggiudicatario, il comportamento di quest'ultimo è limitato dalla propria offerta. Gli appalti per l'esercizio delle attività nell'ambito del contratto di OSP, anche in mancanza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate in materia di appalti dell'UE, saranno condotti pertanto in maniera trasparente, non discriminatoria e in base a criteri che permettono all'operatore che adempie un OSP di individuare la soluzione più vantaggiosa sotto il profilo economico.
- (67) Ai fini della presente decisione e senza pregiudicare l'applicazione delle norme sulla concorrenza e di altri settori del diritto dell'Unione, i fattori sopradescritti dovrebbero quindi essere ritenuti indice di esposizione alla concorrenza dell'attività di fornitura dei servizi di trasporto passeggeri nell'ambito di un OSP.

### 3.2.3.2. Mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria

#### Livello nazionale


- (68) Sul mercato globale, in cui rientrano i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria e i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri forniti nell'ambito dei contratti di OSP (compresi i servizi ferroviari regionali e a lunga distanza per passeggeri forniti nell'ambito di un OSP), il richiedente deteneva, in termini di ricavi, una quota di mercato del [riservato] nel 2018. Nello stesso anno, l'operatore di mercato seguente era [riservato]. La quota di mercato del richiedente è indice di un considerevole potere di mercato.
- (69) Sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria (compresi i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza, ma non regionali, forniti nell'ambito di un OSP), il richiedente detiene una quota notevolmente maggiore rispetto ai suoi concorrenti, che è rimasta piuttosto stabile negli ultimi tre anni di riferimento (dal 2016 al 2018). Nel 2018 il richiedente ha registrato [riservato] in termini di ricavi e [riservato] in termini di passeggeri/chilometri. Le quote di mercato detenute dal richiedente nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria sono anch'esse indice di un considerevole potere di mercato.
- (70) La Commissione rileva altresì la presenza di ostacoli all'entrata nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria. Tali ostacoli riguardano in particolare i necessari ed elevati costi di investimento e i rischi economici connessi all'acquisto del materiale rotabile, nonché i requisiti tecnici e normativi, come quelli per l'omologazione del materiale rotabile in un paese. [Riservato]. Queste argomentazioni si applicano al mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria, indipendentemente dalla definizione del mercato geografico.
- (71) Per quanto riguarda la concorrenza intermodale, viste le differenze in termini di prezzo e tempi di percorrenza, non si può concludere che il trasporto aereo e in autobus esercitino una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria, come evidenziato di seguito nei considerando 93, 102, 120, 126, 149, 168, 174, 189 e 195.
- (72) In considerazione dei fattori esaminati sopra, la Commissione non può concludere che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto passeggeri in regime di autonomia finanziaria a livello nazionale in Svezia, a prescindere dalla definizione del mercato del prodotto, sia direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE.

#### Livello di tratta

- (73) Nell'analisi di mercato a livello di tratta (che si concentra su ognuna delle cinque tratte identificate precedentemente), la Commissione esaminerà prima la situazione competitiva i) partendo dal presupposto che i servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria facciano concorrenza ai servizi ferroviari regionali e a lunga distanza per passeggeri forniti nell'ambito di OSP e ii) presumendo che i servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria siano in concorrenza con i servizi ferroviari a lunga distanza in regime di OSP. In secondo luogo, si esaminerà anche se, e in quale misura, esista una pressione concorrenziale delle altre modalità di trasporto in ciascuna delle precedenti tratte.

#### 3.2.3.2.1. Stoccolma-Malmö (-Copenaghen)

- (74) [Riservato].



- (75) **A.** Partendo dal presupposto che i servizi ferroviari di passeggeri in regime di autonomia finanziaria facciano concorrenza ai servizi ferroviari regionali e a lunga distanza forniti in regime di OSP, la situazione è quella descritta nei seguenti considerando.
- (76) Su questa tratta il richiedente ha un concorrente, Snälltåget (Transdev), che fa circolare treni commerciali punto a punto e ha fatto il suo ingresso nel mercato nel 2009. I servizi regionali in regime di OSP sono effettuati su diverse sotto-tratte.
- (77) Transdev effettua due partenze giornaliere, mentre il richiedente ne ha invece 15 (oltre al treno notturno che è tuttavia soggetto a un contratto di OSP). Transdev offre tempi di percorrenza di circa 4 ore e 52 minuti e 5 ore, mentre i tempi del richiedente sono inferiori a 4 ore e 33 minuti. La Commissione rileva inoltre che i prezzi di Transdev sono decisamente inferiori rispetto a quelli del richiedente. Inoltre Transdev non copre l'intera tratta fino a Copenaghen e il richiedente è attualmente l'unico operatore ferroviario che effettua il servizio da Stoccolma a Copenaghen <sup>(37)</sup>.
- (78) Le quote di mercato del richiedente sono indice di un considerevole potere di mercato su questa tratta. [Riservato].
- (79) [Riservato].
- (80) [Riservato].
- (81) [Riservato].
- (82) [Riservato].
- (83) [Riservato].
- (84) [Riservato].
- (85) [Riservato].
- (86) [Riservato].
- (87) Il richiedente e l'Autorità svedese garante della concorrenza segnalano che nella primavera 2020 FlixTrain intendeva far circolare treni in regime di autonomia finanziaria, nel segmento a basso costo, con due partenze giornaliere sulla tratta Stoccolma-Malmö. La Commissione osserva tuttavia che ad oggi non sembra che FlixTrain effettui servizi ferroviari su questa tratta. Considerando il contesto della pandemia di COVID-19, è inoltre molto difficile prevedere se la potenziale minaccia concorrenziale rappresentata da FlixTrain si concretizzerà nell'immediato futuro.
- (88) **B.** Presumendo che i servizi ferroviari di passeggeri in regime di autonomia finanziaria siano in concorrenza soltanto con i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza in regime di OSP, la Commissione osserva che il richiedente ha un unico concorrente, Transdev, che fornisce servizi commerciali. Su questa tratta non vi sono concorrenti che prestano servizi a lunga distanza in regime di OSP. Il richiedente vanta pertanto una posizione di mercato persino più forte [riservato].
- (89) Nella sua posizione l'Autorità svedese garante della concorrenza conclude che «sebbene la pressione concorrenziale sulla tratta in questione sia tale da impedire al richiedente di agire in modo del tutto autonomo nella sua pratica tariffaria, essa non è sufficientemente forte da concludere, secondo l'Autorità, che la tratta sia direttamente esposta alla concorrenza» <sup>(38)</sup>.
- (90) Alla luce dei fattori esaminati sopra e se si considera esclusivamente il trasporto di passeggeri, per ogni possibile configurazione del mercato del prodotto, la Commissione non può concludere che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Stoccolma-Malmö sia esposta alla concorrenza.

<sup>(37)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, punto 3, pag. 13.

<sup>(38)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 14.



*Concorrenza intermodale — Trasporto in autobus*

- (91) Secondo una stima del richiedente, se si considerano i servizi di trasporto ferroviario e in autobus, la quota di mercato intermodale per i servizi di trasporto effettuati con autobus su questa tratta si attesta a [riservato].
- (92) La Commissione osserva che il tempo di percorrenza in autobus è di almeno 9 ore (rispetto a meno di 5 ore con il treno). FlixBus effettua due partenze giornaliere (dirette) per Malmö (e due partenze giornaliere dirette per Copenaghen) e i prezzi sono inferiori del 10 % e del 20 % rispetto a quelli del richiedente (seconda classe).
- (93) Tenendo presente le differenze nei tempi di percorrenza, non si può concludere che su questa tratta il trasporto in autobus eserciti una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria.

*Concorrenza intermodale — Trasporto aereo*


- (94) Vi sono tre compagnie aeree che offrono voli diretti tra gli aeroporti di Stoccolma, Arlanda (ARL) e Bromma (BRM), e gli aeroporti nella regione di Öresund, Copenaghen (CPH) e Malmö (MMX).
- (95) L'aeroporto di Arlanda è situato a 40 km dal centro della città di Stoccolma.
- (96) La durata del viaggio aereo è di 1 ora e 10 minuti (per Copenaghen) e di 1 ora (per Malmö), rispetto a un tempo di percorrenza in treno che è di 4 ore e 38 minuti (per Copenaghen) e di 4 ore e 22 minuti (per Malmö).
- (97) Scandinavian Airlines System (SAS) effettua otto voli diretti su Malmö (ARN-MMX) e 15 partenze giornaliere per Copenaghen (ARN-CPH).
- (98) Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) effettua sei partenze giornaliere verso Copenaghen (ARN-CPH).
- (99) BRA Sverige AB (BRA) offre 13 partenze giornaliere per Malmö (BMA-MMX).
- (100) [Riservato].
- (101) La Commissione ha effettuato un'analisi degli effettivi prezzi dei biglietti ferroviari e aerei per questa tratta e ha esaminato le relative informazioni fornite dal richiedente. I prezzi dei biglietti aerei sono quasi doppi rispetto ai prezzi dei biglietti ferroviari per STO-MMX e STO-CPH, in prima e seconda classe, a eccezione dei prezzi di Norwegian per la sola tratta STO-CPH.
- (102) Tenuto conto delle differenze osservate in termini di tempi di percorrenza e prezzi del biglietto, la Commissione non può concludere che su questa tratta il trasporto aereo eserciti una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria.

*Conclusioni*

- (103) Alla luce dei fattori esaminati sopra, e anche tenendo in considerazione la concorrenza intermodale, la Commissione non può concludere che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Stoccolma-Malmö (-Copenaghen) sia direttamente esposta alla concorrenza.

**3.2.3.2.2. Stoccolma-Göteborg**

- (104) [Riservato].
- (105) **A.** Partendo dal presupposto che i servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria facciano concorrenza ai servizi ferroviari regionali e a lunga distanza per passeggeri in regime di OSP, la situazione è quella descritta nei seguenti considerando.
- (106) Gli operatori commerciali su questa tratta sono il richiedente e MTR (treni punto a punto). AB Galia (Blå Tåget) ha interrotto le operazioni commerciali su questa tratta nel 2019. I servizi regionali in regime di OSP sono effettuati su diverse sotto-tratte.
- (107) MTR effettua otto partenze giornaliere (alta velocità), mentre il richiedente ne ha 18 (alta velocità); vi sono inoltre altre sette partenze giornaliere di treni regionali in regime di OSP.



- (108) I tempi di percorrenza con i treni ad alta velocità del richiedente e di MTR sono equiparabili (3 ore e 5 minuti e 3 ore e 20 minuti rispettivamente), mentre i treni regionali del richiedente impiegano circa 4 ore e 50 minuti. I prezzi del biglietto sono comparabili, sebbene MTR abbia in generale prezzi leggermente più bassi per i biglietti sia di prima sia di seconda classe.
- (109) Le quote di mercato del richiedente sono indice di un considerevole potere di mercato. [Riservato].
- (110) [Riservato].
- (111) [Riservato].
- (112) [Riservato].
- (113) [Riservato].
- (114) L'Autorità svedese garante della concorrenza elenca <sup>(39)</sup> altri due fattori che, a suo parere, hanno permesso di concludere che l'attività del richiedente è esposta alla concorrenza su questa tratta: l'avvio dell'attività in futuro da parte di FlixTrain e la pressione esercitata dal trasporto aereo.
- (115) Alla Commissione risulta che a FlixTrain siano state assegnate bande orarie per tre partenze giornaliere su questa tratta a partire dalla primavera del 2020. La Commissione osserva tuttavia che ad oggi non sembra che FlixTrain effettui servizi ferroviari su questa tratta. Considerando il contesto della pandemia di COVID-19, è inoltre molto difficile prevedere se la potenziale minaccia concorrenziale rappresentata da FlixTrain si concretizzerà nell'immediato futuro.
- (116) **B.** Presumendo che i servizi ferroviari di passeggeri in regime di autonomia finanziaria siano in concorrenza soltanto con i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza in regime di OSP, la Commissione osserva che la situazione è molto simile a quella descritta al considerando (109), poiché gli altri servizi regionali in regime di OSP rappresentano meno di [riservato] in termini di ricavi e di passeggeri/chilometri.
- (117) Alla luce dei fattori esaminati sopra e se si considera esclusivamente il trasporto ferroviario di passeggeri, per ogni possibile configurazione del mercato del prodotto, la Commissione non può concludere che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Stoccolma-Göteborg sia esposta alla concorrenza.


*Concorrenza intermodale — Trasporto in autobus*

- (118) Secondo una stima del richiedente, se si considerano i servizi di trasporto ferroviario e in autobus, la quota complessiva di mercato detenuta dalla concorrenza intermodale per i servizi di trasporto effettuati con autobus su questa tratta si attesta a [riservato].
- (119) La Commissione osserva che il tempo di percorrenza in autobus è di almeno 6 ore e 30 minuti (rispetto a 3 ore e 20 minuti con il treno). FlixBus effettua sei partenze giornaliere (dirette) per Göteborg e i prezzi sono inferiori del 30 % rispetto a quelli dei biglietti di seconda classe offerti dal richiedente.
- (120) Tenuto conto di quanto precede, nonostante le disparità di prezzo, le differenze nei tempi di percorrenza non consentono di concludere che il trasporto in autobus eserciti una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria.

*Concorrenza intermodale — Trasporto aereo*

- (121) Vi sono tre compagnie aeree che offrono voli tra gli aeroporti di Stoccolma, Arlanda e Bromma, e l'aeroporto di Göteborg (GOT).
- (122) SAS effettua 12 partenze giornaliere (ARN-GOT), Norwegian ne offre una o due (ARN-GOT) e BRA ne ha 12 (BMA-GOT).
- (123) Secondo l'Autorità svedese garante della concorrenza, si dovrebbe ritenere che il trasporto aereo eserciti una pressione dall'alto nel segmento premium, in quanto la durata del viaggio da un centro della città all'altro è la stessa, il che costituisce un fattore importante per i passeggeri in viaggio d'affari.

<sup>(39)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 15.



- (124) La durata del volo diretto è di un'ora, mentre il tempo di percorrenza in treno è di tre ore.
- (125) La Commissione ha effettuato un'analisi degli effettivi prezzi dei biglietti ferroviari e aerei su questa tratta e ha esaminato le relative informazioni fornite dal richiedente. I prezzi del biglietto aereo sono pari al doppio rispetto a quelli dei biglietti ferroviari di prima e seconda classe, eccezion fatta per Norwegian, che presenta, per i biglietti di seconda classe, differenze di prezzo meno rilevanti.
- (126) Tenendo presente le differenze riscontrate in termini di prezzo, non si può concludere che il trasporto aereo eserciti una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria per la tratta in questione.

#### Conclusioni

- (127) Alla luce dei fattori esaminati sopra, e anche tenendo in considerazione la concorrenza intermodale, la Commissione non può concludere che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Stoccolma-Göteborg sia direttamente esposta alla concorrenza.

#### 3.2.3.2.3. Göteborg-Malmö

- (128) [Riservato]
- (129) **A.** Partendo dal presupposto che i servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria facciano concorrenza ai servizi ferroviari regionali e a lunga distanza per passeggeri in regime di OSP, la situazione è quella descritta nei seguenti considerando.
- (130) Il richiedente effettua attualmente sette partenze giornaliere (treno commerciale punto a punto) con treni ad alta velocità. Transdev, che gestisce la rete Öresundståg nell'ambito di un contratto di OSP a lunga distanza, offre 11 partenze giornaliere. Il tempo di percorrenza dei treni ad alta velocità del richiedente è di 2 ore e 30 minuti, mentre il treno di Transdev impiega 3 ore e 10 minuti.
- (131) A partire dal dicembre 2020 il richiedente subentrerà tuttavia al contratto di OSP a lunga distanza della rete Öresundståg ed effettuerà tutti i servizi ferroviari punto a punto su questa tratta in seguito all'aggiudicazione del relativo contratto di OSP per il periodo 2020-2030. L'attuale contratto di OSP di Transdev scadrà a inizio dicembre 2020.
- (132) In termini di prezzo, la Commissione osserva che, nonostante la durata del viaggio sia in media inferiore, il richiedente offre prezzi più bassi rispetto a Transdev (nell'ambito del contratto di OSP) per i biglietti sia di prima sia di seconda classe.
- (133) Il terzo concorrente su questa tratta è Arriva (Pågatåg), che opera nella regione meridionale della Scania esclusivamente nell'ambito di un contratto di OSP regionale.
- (134) [Riservato].
- (135) [Riservato].
- (136) [Riservato].
- (137) Dal dicembre 2020, quando il richiedente avvierà le operazioni su questa tratta nell'ambito del contratto di OSP, la situazione sarà probabilmente soggetta a cambiamenti risultanti dal consolidamento della sua posizione di mercato. [Riservato].
- (138) L'Autorità svedese garante della concorrenza rileva che, mentre può essere discutibile che Transdev eserciti un'autentica pressione concorrenziale sul segmento premium per i viaggi punto a punto, SAS offre voli tra Göteborg e Copenaghen che dovrebbero incidere sulla fissazione dei prezzi da parte del richiedente. L'Autorità svedese garante della concorrenza ha concluso<sup>(40)</sup> che su questa tratta l'attività è direttamente esposta alla concorrenza.

<sup>(40)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 15.



- (139) **B.** Presumendo che i servizi ferroviari di passeggeri in regime di autonomia finanziaria siano in concorrenza soltanto con i servizi ferroviari a lunga distanza in regime di OSP, la Commissione osserva che il richiedente ha un unico concorrente, Transdev, che fornisce servizi a lunga distanza nell'ambito di un contratto di OSP (Öresundståg) [riservato].
- (140) Alla luce dei fattori esaminati sopra e se si considera esclusivamente il trasporto ferroviario di passeggeri, per ogni possibile configurazione del mercato dei prodotti, la Commissione ritiene che attualmente l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Göteborg-Malmö sia esposta direttamente alla concorrenza. La situazione andrebbe tuttavia rivalutata quando il richiedente inizierà a operare sulla rete ferroviaria di Öresundståg.

*Concorrenza intermodale — Trasporto in autobus*

- (141) Secondo una stima del richiedente, se si considerano i servizi di trasporto ferroviario e in autobus, la quota complessiva del mercato intermodale per i servizi di trasporto effettuati con autobus su questa tratta si attesta a [riservato].
- (142) La Commissione osserva che il tempo di percorrenza in autobus è di 3 ore e 5 minuti e 3 ore e 30 minuti, rispetto alle 2 ore e 30 minuti con il treno del richiedente. FlixBus effettua quattro partenze giornaliere (dirette) per Malmö e i prezzi sono inferiori almeno del 25 % rispetto a quelli del richiedente (biglietti di seconda classe).
- (143) Tenendo presente le differenze riportate sopra nei tempi di percorrenza e la disparità di prezzo, non si può escludere che su questa tratta il trasporto in autobus possa esercitare una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria. La questione può tuttavia rimanere aperta ai fini della presente decisione, poiché, indipendentemente dal fatto che il trasporto in autobus faccia concorrenza al trasporto ferroviario, la conclusione della Commissione sul livello di concorrenza in questa tratta non cambia.


*Concorrenza intermodale — Trasporto aereo*

- (144) [Riservato]. Una spiegazione plausibile è che non vi sono voli diretti da Göteborg a Malmö. SAS effettua tuttavia cinque voli diretti nella stagione invernale e sette voli diretti nella stagione estiva da Göteborg a Copenaghen.
- (145) La durata del volo è di 2 ore e 35 minuti (GOT-MMX) o 45 minuti (GOT-CPH). Per la tratta GOT-MMX non sono disponibili voli diretti e si tiene conto almeno di uno scalo.
- (146) Secondo <sup>(41)</sup> l'Autorità svedese garante della concorrenza, sebbene non sia chiaro se la rete Öresundståg eserciti un'autentica pressione concorrenziale sul segmento premium del richiedente, i servizi di trasporto aereo forniti da SAS dovrebbero influenzare i suoi prezzi. La Commissione osserva tuttavia che SAS non opera voli diretti tra Göteborg e Malmö. Tutti i voli tra Göteborg e Malmö prevedono almeno uno scalo.
- (147) [Riservato].
- (148) La Commissione ha effettuato un'analisi degli effettivi prezzi dei biglietti ferroviari e aerei su questa tratta e ha esaminato le relative informazioni fornite dal richiedente. Il costo del trasporto aereo sembra essere doppio rispetto a quello del trasporto ferroviario sia in prima sia in seconda classe.
- (149) Tenendo presente le differenze riscontrate in termini di prezzo, la Commissione non può avvalorare la conclusione che su questa tratta il trasporto aereo eserciti una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria.

*Conclusione*

- (150) Alla luce dei fattori esaminati sopra, la Commissione conclude che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Göteborg-Malmö è direttamente esposta alla concorrenza. La situazione andrebbe tuttavia rivalutata quando il richiedente inizierà a operare sulla rete ferroviaria di Öresundståg (al momento gestita da Transdev nell'ambito di un contratto di OSP).

<sup>(41)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 15.



3.2.3.2.4. **Stoccolma-Sundsvall-Umeå**

- (151) [Riservato].
- (152) **A.** Partendo dal presupposto che i servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria facciano concorrenza ai servizi ferroviari regionali e a lunga distanza per passeggeri in regime di OSP, la situazione è quella descritta nei seguenti considerando.
- (153) Al momento solo il richiedente fornisce servizi ferroviari su questa tratta (treno commerciale punto a punto). I servizi regionali in regime di OSP sono effettuati su diverse sotto-tratte.
- (154) [Riservato].
- (155) [Riservato].
- (156) [Riservato].
- (157) [Riservato].
- (158) [Riservato].
- (159) [Riservato].
- (160) [Riservato].
- (161) L'Autorità svedese garante della concorrenza conclude che l'intera tratta non è esposta alla concorrenza, ma tenuto conto della situazione concorrenziale nelle sotto-tratte e dell'importanza economica generale di queste ultime rispetto all'intera tratta, il richiedente non è in grado di agire in piena autonomia nella fissazione dei prezzi.
- (162) [Riservato].
- (163) **B.** Presumendo che i servizi ferroviari di passeggeri in regime di autonomia finanziaria sono in concorrenza soltanto con i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza in regime di OSP, la Commissione rileva che il richiedente è l'unico operatore di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri su questa tratta e non vi sono concorrenti che erogano servizi ferroviari a lunga distanza in regime di OSP.
- (164) Alla luce dei fattori esaminati sopra, e considerando esclusivamente il trasporto ferroviario di passeggeri, per ogni singola configurazione del mercato del prodotto, la Commissione non può concludere che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Stoccolma-Sundsvall-Umeå sia esposta alla concorrenza.


*Concorrenza intermodale — Trasporto in autobus*

- (165) La Commissione rileva che il tempo di percorrenza (da punto a punto) in autobus è superiore alle 10 ore, mentre il treno ad alta velocità impiega 6 ore e 20 minuti.
- (166) [Riservato].
- (167) [Riservato].
- (168) Tenendo presente le differenze riportate sopra nei tempi di percorrenza, non si può concludere che su questa tratta il trasporto in autobus eserciti una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria.

*Concorrenza intermodale — Trasporto aereo*

- (169) L'Autorità svedese garante della concorrenza indica <sup>(43)</sup> che questa tratta e la durata del viaggio sono troppi lunghi e non consentono al trasporto ferroviario di fare concorrenza al trasporto aereo.

<sup>(43)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 15.



- (170) SAS effettua sei partenze giornaliere (ARN-UME), Norwegian cinque (ARN-UME) e BRA cinque (BMA-UME).
- (171) La Commissione ha effettuato un'analisi degli effettivi prezzi dei biglietti ferroviari, aerei e degli autobus su questa tratta e ha esaminato le relative informazioni fornite dal richiedente.
- (172) La durata del volo è di un'ora, mentre il viaggio in treno (ad alta velocità) dura almeno 6 ore e 20 minuti.
- (173) I biglietti aerei tra Stoccolma e Umeå sono più costosi rispetto a quelli ferroviari di prima classe. Lo stesso vale anche per i biglietti di seconda classe, eccezion fatta per Norwegian.
- (174) Tenendo presente le differenze riportate sopra in termini di prezzi e tempi di percorrenza e alla luce di [riservato], non si può concludere che il trasporto aereo eserciti su questa tratta una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria.

#### Conclusioni

- (175) Alla luce dei fattori esaminati sopra e anche considerando la concorrenza intermodale, la Commissione non può concludere che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Stoccolma-Sundsvall-Umeå sia direttamente esposta alla concorrenza.

#### 3.2.3.2.5. Stoccolma-Karlstad (-Oslo)

- (176) [Riservato].
- (177) **A.** Partendo dal presupposto che i servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria facciano concorrenza ai servizi ferroviari regionali e a lunga distanza per passeggeri in regime di OSP, la situazione è quella descritta nei seguenti considerando.
- (178) Il tempo di percorrenza da Stoccolma a Karlstad è di 2 ore e 30 minuti (con il treno ad alta velocità) e da Stoccolma a Oslo di almeno 6 ore (con il treno intercity). Il richiedente ha otto treni diretti giornalieri per Karlstad e due per Oslo.
- (179) Al momento solo il richiedente fornisce servizi ferroviari su questa tratta (treno commerciale punto a punto da Stoccolma a Oslo). Tagab eroga servizi nell'ambito di un contratto di OSP tra Stoccolma e Karlstad.
- (180) Stando alle sue quote di mercato, il richiedente detiene un considerevole potere di mercato. [Riservato].
- (181) [Riservato].
- (182) [Riservato].
- (183) L'Autorità svedese garante della concorrenza ritiene <sup>(43)</sup> che la tratta non sia direttamente esposta alla concorrenza. Essa indica tuttavia che sia il trasporto aereo sia quello in autobus esercitano una certa «pressione sui prezzi dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, così come per la tratta Stoccolma-Malmö».
- (184) **B.** Presumendo che i servizi ferroviari di passeggeri in regime di autonomia finanziaria siano in concorrenza soltanto con i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza in regime di OSP, la Commissione osserva che il richiedente ha un unico concorrente, Tagab, che tuttavia non fornisce servizi da punto a punto. Il richiedente vanta pertanto una posizione di mercato persino più forte [riservato].
- (185) Alla luce dei fattori esaminati sopra e considerando esclusivamente il trasporto ferroviario di passeggeri, per ogni singola configurazione del mercato del prodotto, la Commissione non può concludere che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Stoccolma-Karlstad (-Oslo) sia esposta alla concorrenza.

<sup>(43)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 17.



*Concorrenza intermodale — Trasporto in autobus*

- (186) Secondo una stima del richiedente <sup>(4)</sup>, su tutta la tratta Stoccolma-Karlstad (-Oslo) i servizi di trasporto in autobus detengono [riservato].
- (187) La Commissione osserva che Flixbus effettua tre partenze giornaliere da Stoccolma a Karlstad, per un viaggio della durata di 4 ore e 20 minuti (rispetto a 3 ore e 50 minuti in treno) il cui prezzo sembra essere pari alla metà rispetto a quello dei biglietti ferroviari di seconda classe.
- (188) Flixbus ha anche due partenze giornaliere dirette da Stoccolma a Oslo, con un tempo di percorrenza di 7 ore e 30 minuti (rispetto alle 6 ore del treno) e prezzi del 30 % inferiori rispetto ai biglietti ferroviari di seconda classe.
- (189) Tenendo presente le differenze generali nei tempi di percorrenza e le caratteristiche (quali la comodità) non si può concludere che su questa tratta il trasporto in autobus eserciti una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria.

*Concorrenza intermodale — Trasporto aereo*

- (190) Il richiedente sostiene che la concorrenza del trasporto aereo sia forte sulla tratta da punto a punto.
- (191) SAS effettua 14 partenze giornaliere ARN-OSL per Oslo (OSL) e Norwegian ne effettua sette (ARN-OSL). Non vi sono voli da Stoccolma a Karlstad (KAR).
- (192) La durata del viaggio aereo è di 1 ora e 10 minuti, mentre quella del viaggio in treno è di 6 ore.
- (193) La Commissione ha effettuato un'analisi degli effettivi prezzi dei biglietti ferroviari e aerei su questa tratta e ha esaminato le relative informazioni fornite dal richiedente.
- (194) I biglietti aerei tra Stoccolma e Oslo sono più costosi rispetto ai biglietti ferroviari di prima classe. Lo stesso vale anche per i biglietti di seconda classe, anche se le variazioni dei prezzi dei biglietti di seconda classe sono minori per Norwegian.
- (195) Tenendo presente le differenze riscontrate in termini di prezzo e tempo di percorrenza, non si può concludere che su questa tratta il trasporto aereo eserciti una pressione concorrenziale sui servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria.

*Conclusioni*

- (196) Alla luce dei fattori esaminati sopra, e anche tenendo in considerazione la concorrenza intermodale, la Commissione non può concludere che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria sulla tratta Stoccolma-Karlstad (-Oslo) sia direttamente esposta alla concorrenza.

**4. CONCLUSIONE****4.1. MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI FORNITI MEDIANTE CONTRATTI DI OSP**

- (197) Ai fini della presente decisione e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, i risultati dell'analisi di mercato indicati ai considerando da 56 a 67 dovrebbero essere considerati indice dell'esposizione alla concorrenza dell'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di OSP in Svezia ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. Poiché si considerano soddisfatte le condizioni di libero accesso al mercato stabilite all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti destinati a permettere lo svolgimento di tali attività in Svezia.

<sup>(4)</sup> La richiesta, punto 176.



## 4.2. MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI IN REGIME DI AUTONOMIA FINANZIARIA

- (198) Alla luce dell'analisi formulata alla precedente sezione 3.2.3.2, per ogni possibile configurazione del mercato, la Commissione non può concludere che in Svezia l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria sia direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. A livello nazionale, nell'ambito di ogni configurazione possibile del mercato, le quote di mercato del richiedente sono indice di un considerevole potere di mercato.
- (199) A livello di tratta, su quattro delle cinque tratte analizzate l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria non è direttamente esposta alla concorrenza. Su queste tratte il richiedente detiene quote di mercato [riservato], se si presume che i servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria facciano concorrenza ai servizi ferroviari regionali e a lunga distanza in regime di OSP. Il richiedente vanta una posizione di mercato persino più forte se si presume che i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria siano in concorrenza soltanto con i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza in regime di OSP.
- (200) Soltanto su una tratta (Göteborg-Malmö) l'attività di fornitura dei servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria è direttamente esposta alla concorrenza [riservato].
- (201) [Riservato].
- (202) In considerazione di quanto precede, ai fini della presente decisione e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, i risultati dell'analisi di mercato indicati ai considerando da 68 a 196 dovrebbero essere ritenuti indice del fatto che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria in Svezia non è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. È opportuno pertanto concludere che la direttiva 2014/25/UE continua ad applicarsi agli appalti destinati a permettere lo svolgimento di tali attività in Svezia.

*Conclusioni dell'Autorità svedese garante della concorrenza*


- (203) In seguito alla sua valutazione, l'Autorità svedese garante della concorrenza ha concluso che vi sono due tratte (ossia Stoccolma-Göteborg e Göteborg-Malmö) direttamente esposte alla concorrenza. [Riservato]. L'Autorità svedese garante della concorrenza indica inoltre che, anche se la pressione concorrenziale dovrebbe aumentare sulla tratta Stoccolma-Malmö (-Copenaghen) se Flixtain inizierà a operarvi, ciò non è sufficiente per concludere che essa sia direttamente esposta alla concorrenza. [Riservato]. Per quanto riguarda le altre due tratte (Stoccolma-Umeå e Stoccolma-Oslo), l'Autorità svedese garante della concorrenza ha concluso che non sono direttamente esposte alla concorrenza, bensì soggette a un certo grado di pressione concorrenziale che impedisce al richiedente di agire in modo del tutto autonomo nella propria politica di fissazione dei prezzi. [Riservato].
- (204) L'Autorità svedese garante della concorrenza ha concluso che il mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia, compresi il mercato dei servizi ferroviari in regime di autonomia finanziaria (con tutte le tratte) e la fornitura dei servizi ferroviari nell'ambito di contratti di OSP, dovrebbe essere considerato direttamente esposto alla concorrenza.
- (205) La Commissione non giunge alla stessa conclusione: come osservato sopra, la Commissione conclude che solo la tratta Göteborg-Malmö è direttamente esposta alla concorrenza. [Riservato]. Per le ragioni delineate precedentemente, la Commissione non ha potuto concludere che le altre quattro tratte siano esposte alla concorrenza. Di conseguenza, anche se fosse possibile trarre conclusioni sul livello di concorrenza su scala nazionale basandosi sul livello di concorrenza nelle singole tratte analizzate, la Commissione non potrebbe giungere alla medesima conclusione dell'Autorità svedese garante della concorrenza per le ragioni esposte nei considerando da 198 a 202.

*Esame della possibilità di concedere un'esenzione soltanto per determinate tratte*

- (206) Il 4 maggio 2020 il richiedente ha presentato elementi aggiuntivi per spiegare i motivi per cui, a suo parere, sarebbe giustificata un'esenzione che riguardi il mercato soggetto a OSP e le tre tratte in regime di autonomia finanziaria Stoccolma-Göteborg, Stoccolma-Malmö e Malmö-Göteborg <sup>(45)</sup>. Il richiedente ha inoltre sostenuto che sarebbe giustificata un'esenzione anche per la tratta Stoccolma-Uppsala <sup>(46)</sup>.

<sup>(45)</sup> Comunicazione del richiedente del 4 maggio 2020, punto 4.

<sup>(46)</sup> Comunicazione del richiedente del 4 maggio 2020, punto 4.




- (207) [Riservato]
- (208) Secondo quanto affermato dal richiedente, dato che «le sue aggiudicazioni comuni coprono tratte dove SJ ha fatto fronte a una significativa concorrenza e tratte in cui SJ era l'unico operatore ferroviario, la concorrenza avrebbe avuto un impatto anche nelle tratte dove SJ non è stato esposto a concorrenza» <sup>(47)</sup>.
- (209) [Riservato].
- (210) La Commissione ritiene che, anche se fosse d'accordo con l'approccio del richiedente e dell'Autorità svedese garante della concorrenza esposto nel considerando 209 [riservato], non sarebbe potuta giungere alla conclusione auspicata dal richiedente. A tal riguardo la Commissione ha concluso che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria è esposta alla concorrenza soltanto su una tratta (ossia Göteborg-Malmö). La Commissione ritiene pertanto che non sia possibile concedere un'esenzione per tale tratta poiché [riservato].
- (211) Questo significa che non è possibile concedere un'esenzione soltanto per tale tratta, in quanto non si può escludere che consorzi di committenti formalmente costituiti per detta tratta e che sono stati esentati dalla direttiva possano essere assegnati alle altre tratte dove non vi è un'esposizione diretta alla concorrenza. Tale conclusione è ulteriormente corroborata dalle spiegazioni che seguono.
- (212) Nella sua posizione, l'Autorità svedese garante della concorrenza ha evidenziato che «molti dei fattori produttivi e dei servizi oggetto dell'appalto sono costi comuni» <sup>(48)</sup>.
- (213) [Riservato].
- (214) Il 4 giugno 2020 il richiedente ha presentato nuove osservazioni per spiegare i motivi per cui, a suo avviso, sarebbe possibile ai sensi della direttiva concedere un'esenzione da un determinato punto di partenza (ad esempio Stoccolma) a un determinato punto di destinazione (ad esempio Göteborg).
- (215) Il richiedente ha sostenuto che la valutazione volta a stabilire l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE è effettuata in relazione all'attività e al mercato geografico di riferimento e che nel caso in questione i mercati di riferimento si intendono da un punto di partenza a un punto di destinazione.
- (216) Nella stessa lettera il richiedente afferma che «la metodologia utilizzata per valutare se una determinata tratta sia direttamente esposta alla concorrenza è quindi esattamente la stessa applicata a livello nazionale. La valutazione della concorrenza a livello di singola tratta costituisce infatti un elemento fondante della valutazione della concorrenza a livello nazionale» <sup>(49)</sup>.
- (217) [Riservato].
- (218) Come indicato nel precedente considerando 216, poiché la Commissione ha riscontrato che soltanto una tratta [riservato] delle cinque più importanti era direttamente esposta alla concorrenza, non è possibile concludere che dovrebbe essere concessa un'esenzione a livello nazionale.
- (219) La Commissione ricorda inoltre che l'obiettivo dell'analisi della concorrenza ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE è di stabilire la pertinenza dell'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, come esposto nel considerando 15. Non si può presumere che il livello di concorrenza su una tratta quale Göteborg-Malmö, che è [riservato] per il richiedente, possa disciplinare l'appalto se si considera che questo è gestito in modo congiunto. Il richiedente non ha inoltre fornito esempi di appalti specifici esclusivamente per tale tratta.
- (220) Se l'esenzione fosse concessa soltanto per la tratta Göteborg-Malmö, nelle circostanze precedentemente delineate, vi sarebbe infine un elevato rischio che una parte significativa dell'appalto ufficialmente indetto per tale tratta ed esentato dalle disposizioni della direttiva fosse in realtà utilizzata per le altre tratte nelle quali non vi è un'esposizione diretta alla concorrenza.

<sup>(47)</sup> Comunicazione del richiedente del 4 maggio 2020, punto 30.

<sup>(48)</sup> Posizione dell'Autorità svedese garante della concorrenza, pag. 11.

<sup>(49)</sup> Comunicazione del richiedente del 4 giugno 2020, punto 15.



- (221) La Commissione osserva inoltre che l'Autorità svedese garante della concorrenza non ha neppure proposto un'esenzione tratta per tratta.

*Conclusione*

- (222) Ai fini della presente decisione e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, i risultati dell'analisi di mercato indicati ai considerando da 68 a 221 dovrebbero essere ritenuti indice del fatto che l'attività di fornitura dei servizi di trasporto ferroviario in regime di autonomia finanziaria non è esposta alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. È opportuno pertanto stabilire che la direttiva 2014/25/UE continua ad applicarsi agli appalti destinati a permettere lo svolgimento di tale attività in Svezia.

4.3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

- (223) La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra dicembre 2019 e giugno 2020 e sulle informazioni presentate dal richiedente, dall'Agenzia svedese dei trasporti e dall'Autorità svedese garante della concorrenza nonché sulle informazioni pubblicamente disponibili.
- (224) Poiché i servizi legati ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in regime di autonomia finanziaria dovrebbero continuare a essere soggetti alla direttiva 2014/25/UE, si ricorda che gli appalti che contemplano più attività dovrebbero essere trattati conformemente all'articolo 6 di tale direttiva. Ciò significa che qualora un ente aggiudicatore sia impegnato in appalti «misti», ossia appalti che riguardano sia attività esentate dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE sia attività non esentate, è necessario tenere in considerazione le attività cui l'appalto è principalmente destinato. Nel caso degli appalti misti, qualora lo scopo sia principalmente quello di sostenere attività non esentate, devono applicarsi le disposizioni della direttiva 2014/25/UE. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, essi devono essere aggiudicati secondo le norme di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere lo svolgimento di attività relative ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nell'ambito di un obbligo di servizio pubblico nel territorio della Svezia.

*Articolo 2*

La direttiva 2014/25/UE continua ad applicarsi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere lo svolgimento di attività relative alla fornitura di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri nel territorio della Svezia.


*Articolo 3*

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2020

*Per la Commissione*  
Thierry BRETON  
*Membro della Commissione*

20CE1724



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1194 DEL CONSIGLIO**  
**del 12 agosto 2020**

**che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive  
in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 5 agosto 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. ROTH

<sup>(1)</sup> GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.



## ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco riportato nella parte A (Persone) dell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014:

A. Persone

«14. Bi Sidi SOULEMAN (alias: a) Sidiki b) "General" Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Souleman»

**Designazione:** Presidente e "generale" autoproclamato del gruppo Retour Réclamation et Réhabilitation (3R)

**Data di nascita:** 20 luglio 1962

**Luogo di nascita:** Bocaranga, Repubblica centrafricana

**Cittadinanza:** Repubblica centrafricana

**Passaporto n.:** Lasciapassare n.°235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, rilasciato il 15 marzo 2019 (rilasciato dal ministro dell'interno della Repubblica centrafricana)

**Indirizzo:** Kouï, prefettura di Ouham-Pendé, Repubblica centrafricana

**Data della designazione ONU:** 5 agosto 2020

**Altre informazioni:** Bi Sidi Souleman è a capo del gruppo di miliziani Retour, Réclamation, Réhabilitation (3R), con sede nella Repubblica centrafricana (CAR), che è responsabile dell'uccisione, della tortura, dello stupro e dello sfollamento di civili ed è coinvolto nel traffico di armi, in attività di tassazione illecita e di guerra con altre milizie dalla sua creazione nel 2015. Bi Sidi Souleman ha inoltre partecipato in prima persona ad atti di tortura. Il gruppo 3R ha firmato l'accordo politico per la pace e la riconciliazione nella Repubblica centrafricana il 6 febbraio 2019, ma ha perpetrato atti che violano l'accordo e resta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica centrafricana. Ad esempio, il 21 maggio 2019, il gruppo 3R ha ucciso 34 civili disarmati in tre villaggi, giustiziando sommariamente uomini adulti. Bi Sidi Souleman ha confermato apertamente a un'entità delle Nazioni Unite di aver ordinato a membri del gruppo 3R di recarsi ai villaggi alla data degli attacchi, ma non ha ammesso di aver dato loro l'ordine di uccidere.

**Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:**

Bi Sidi Souleman è stato inserito nell'elenco il 5 agosto 2020 a norma del punto 20 e del punto 21, lettera b), della risoluzione 2399/2018, quale prorogata dal punto 5 della risoluzione 2507/2020, in quanto tra coloro che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza, e sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati.

**Informazioni supplementari:**

Presidente e "generale" autoproclamato del gruppo armato Retour Réclamation et Réhabilitation (3R), Bi Sidi Souleman ha perpetrato atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana e, in particolare, minacciano l'attuazione dell'accordo politico per la pace e la riconciliazione nella Repubblica centrafricana firmato il 6 febbraio 2019 a Bangui.

Insieme a combattenti sotto il suo comando, ha commesso atti che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. Il 21 maggio 2019 il gruppo 3R ha ucciso 34 civili disarmati in tre villaggi (Koundjili, Lemouna e Bohong), giustiziando sommariamente uomini adulti.

Sotto la sua guida, membri del gruppo 3R hanno commesso atti che comportano violenza sessuale e di genere. Nel settembre 2017, durante un attacco a Bocaranga, membri del gruppo 3R si sono resi responsabili dello stupro di varie donne e ragazze. Tra marzo e aprile 2020 membri del gruppo 3R sono stati implicati in sette casi di violenza sessuale in tre villaggi della prefettura di Ouham-Pendé.

Sotto la sua guida, il gruppo 3R ha continuato a ostacolare il ripristino dell'autorità statale nelle aree in cui opera, mantenendo sistemi di tassazione illecita, in particolare sulle attività di transumanza e sui viaggiatori, e ha partecipato allo sfruttamento illecito dell'oro nelle prefetture di Mambéré-Kadéï e Nana-Mambéré.



Nel 2019, sotto la sua guida, il gruppo 3R ha commesso le prime violazioni dell'accordo di pace. Bi Sidi Souleman ha inizialmente rifiutato di avviare il disarmo e la smobilitazione dei combattenti del gruppo 3R, che avrebbero dovuto partecipare alla prima unità speciale mista di sicurezza (USMS) nella parte occidentale della Repubblica centrafricana; il gruppo 3R ha inoltre continuato ad ampliare il proprio controllo sui territori (costringendo la MINUSCA ad avviare un'operazione nelle prefetture di Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, e Mambéré-Kadéï nel settembre 2019), a dedicarsi al traffico di armi al fine di sviluppare le proprie capacità militari e a reclutare combattenti stranieri.

Nel 2020, sotto la sua guida, il gruppo 3R ha continuato a commettere violazioni dell'accordo di pace e ad ampliare il proprio controllo sui territori occidentali. Nel maggio 2020 membri del gruppo 3R hanno occupato la gendarmeria di Besson nella prefettura di Nana-Mambéré ed ex membri del gruppo hanno disertato dall'unità speciale mista di sicurezza (USMS) di Bouar. Il 5 giugno 2020 Bi Sidi Souleman ha annunciato che il gruppo 3R avrebbe sospeso la propria partecipazione ai meccanismi di follow-up dell'accordo fino a nuova comunicazione. Il 9 giugno 2020 presunti membri del gruppo 3R hanno attaccato il campo di addestramento dell'USMS a Bouar nonché un posto di controllo congiunto MINUSCA-forze nazionali a Pougol. Il 21 giugno 2020 membri del gruppo 3R hanno attaccato una pattuglia congiunta MINUSCA-forze nazionali vicino a Besson, causando la morte di tre soldati della Repubblica centrafricana.»

20CE1725



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/1195 DEL CONSIGLIO**  
**del 12 agosto 2020**  
**che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica**  
**centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2 *quater*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 5 agosto 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 2127 (2013) ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. ROTH

<sup>(1)</sup> GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.



## ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco riportato nella parte A (Persone) dell'allegato della decisione 2013/798/PESC:

A. Persone

«14. Bi Sidi SOULEMAN (alias: a) Sidiki b) “General” Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane)

**Designazione:** Presidente e “generale” autoproclamato del gruppo Retour Réclamation et Réhabilitation (3R)

**Data di nascita:** 20 luglio 1962

**Luogo di nascita:** Bocaranga, Repubblica centrafricana

**Cittadinanza:** Repubblica centrafricana

**Passaporto n.:** Lasciapassare n.°235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, rilasciato il 15 marzo 2019 (rilasciato dal ministro dell'interno della Repubblica centrafricana)

**Indirizzo:** Kouï, prefettura di Ouham-Pendé, Repubblica centrafricana

**Data della designazione ONU:** 5 agosto 2020

**Altre informazioni:** Bi Sidi Souleman è a capo del gruppo di miliziani Retour, Réclamation, Réhabilitation (3R), con sede nella Repubblica centrafricana (CAR), che è responsabile dell'uccisione, della tortura, dello stupro e dello sfollamento di civili ed è coinvolto nel traffico di armi, in attività di tassazione illecita e di guerra con altre milizie dalla sua creazione nel 2015. Bi Sidi Souleman ha inoltre partecipato in prima persona ad atti di tortura. Il gruppo 3R ha firmato l'accordo politico per la pace e la riconciliazione nella Repubblica centrafricana il 6 febbraio 2019, ma ha perpetrato atti che violano l'accordo e resta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica centrafricana. Ad esempio, il 21 maggio 2019, il gruppo 3R ha ucciso 34 civili disarmati in tre villaggi, giustiziando sommariamente uomini adulti. Bi Sidi Souleman ha confermato apertamente a un'entità delle Nazioni Unite di aver ordinato a membri del gruppo 3R di recarsi ai villaggi alla data degli attacchi, ma non ha ammesso di aver dato loro l'ordine di uccidere.

**Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:**

Bi Sidi Souleman è stato inserito nell'elenco il 5 agosto 2020 a norma del punto 20 e del punto 21, lettera b), della risoluzione 2399/2018, quale prorogata dal punto 5 della risoluzione 2507/2020, in quanto tra coloro che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza, e sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati.


**Informazioni supplementari:**

Presidente e “generale” autoproclamato del gruppo armato Retour Réclamation et Réhabilitation (3R), Bi Sidi Souleman ha perpetrato atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana e, in particolare, minacciano l'attuazione dell'accordo politico per la pace e la riconciliazione nella Repubblica centrafricana firmato il 6 febbraio 2019 a Bangui.

Insieme a combattenti sotto il suo comando, ha commesso atti che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. Il 21 maggio 2019 il gruppo 3R ha ucciso 34 civili disarmati in tre villaggi (Koundjili, Lemouna e Bohong), giustiziando sommariamente uomini adulti.

Sotto la sua guida, membri del gruppo 3R hanno commesso atti che comportano violenza sessuale e di genere. Nel settembre 2017, durante un attacco a Bocaranga, membri del gruppo 3R si sono resi responsabili dello stupro di varie donne e ragazze. Tra marzo e aprile 2020 membri del gruppo 3R sono stati implicati in sette casi di violenza sessuale in tre villaggi della prefettura di Ouham-Pendé.

Sotto la sua guida, il gruppo 3R ha continuato a ostacolare il ripristino dell'autorità statale nelle aree in cui opera, mantenendo sistemi di tassazione illecita, in particolare sulle attività di transumanza e sui viaggiatori, e ha partecipato allo sfruttamento illecito dell'oro nelle prefetture di Mambéré-Kadéï e Nana-Mambéré.



Nel 2019, sotto la sua guida, il gruppo 3R ha commesso le prime violazioni dell'accordo di pace. Bi Sidi Souleman ha inizialmente rifiutato di avviare il disarmo e la smobilitazione dei combattenti del gruppo 3R, che avrebbero dovuto partecipare alla prima unità speciale mista di sicurezza (USMS) nella parte occidentale della Repubblica centrafricana; il gruppo 3R ha inoltre continuato ad ampliare il proprio controllo sui territori (costringendo la MINUSCA ad avviare un'operazione nelle prefetture di Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, e Mambéré-Kadéï nel settembre 2019), a dedicarsi al traffico di armi al fine di sviluppare le proprie capacità militari e a reclutare combattenti stranieri.

Nel 2020, sotto la sua guida, il gruppo 3R ha continuato a commettere violazioni dell'accordo di pace e ad ampliare il proprio controllo sui territori occidentali. Nel maggio 2020 membri del gruppo 3R hanno occupato la gendarmeria di Besson nella prefettura di Nana-Mambéré ed ex membri del gruppo hanno disertato dall'unità speciale mista di sicurezza (USMS) di Bouar. Il 5 giugno 2020 Bi Sidi Souleman ha annunciato che il gruppo 3R avrebbe sospeso la propria partecipazione ai meccanismi di follow-up dell'accordo fino a nuova comunicazione. Il 9 giugno 2020 presunti membri del gruppo 3R hanno attaccato il campo di addestramento dell'USMS a Bouar nonché un posto di controllo congiunto MINUSCA-forze nazionali a Pougol. Il 21 giugno 2020 membri del gruppo 3R hanno attaccato una pattuglia congiunta MINUSCA-forze nazionali vicino a Besson, causando la morte di tre soldati della Repubblica centrafricana.»

20CE1726



---

# RETTIFICHE

---

## **Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1188 del Consiglio, del 6 agosto 2020, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 265 del 12 agosto 2020)*

In copertina, nell'indice, a pagina 1, nel titolo, e a pagina 2, nella formula finale,

*anziché:* «6 agosto 2020»,

*leggasi:* «7 agosto 2020»;

pagina 2, articolo 1,

*anziché:* «Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, il Regno Unito può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dall'11 agosto 2020 e in conformità di tale decisione.»,

*leggasi:* «Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, il Regno Unito può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 13 agosto 2020 e in conformità di tale decisione.».

---

*(Decisione di esecuzione pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 142).*

**20CE1727**

---

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2020-GUE-080) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 1 0 1 2 \*

€ 12,00

